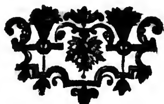
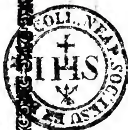
CONVERSAZIONI
DI
S. PIER D' ARENA
O SIA
RAGIONAMENTI
SULL' ORTODOSSIA
DE' GESUITI
STAMPATA ALLA FINE DELLA
NEOMENIA TUBA MAXIMA
Tenuti in S. Pier d'Arena tra un Cavalier Portoghese, *un Abate* Toscano, *e un Religioso* Vicentino *villeggianti in S. Pier d'Arena, e dallo stesso Cavalier Portoghese esposti in varie Lettere ad un Abate Portoghese dimorante in Roma.*

TOMO DUODECIMO.





1760. *Per Gino Bottagriffi e Compagni.*



INDICE

DELLE LETTERE

LETTERA I.

LETTERA II.

LETTERA III.

DISSERTAZIONE.

LET-

CON-

CONVERSAZIONI
DI S. PIER D'ARENA,

O sia Ragionamenti sull' ORTODOSSIA de' Gesuiti stampata, alla fine della NEOMENIA TUBA MAXIMA tenuti in S. Pier d' Arena tra un Cavalier Portoghese; un Abate Toscano, e un Religioso Vicentino, villeggianti in S. Pier d'Arena, e dallo stesso Cavalier Portoghese esposti in varie lettere ad un Abate Portoghese dimorante in Roma.

LETTERA I.

ARGOMENTO.

Cattivo consiglio di chi per rendere odiosi i Gesuiti li calunnia. Se essi abbiano fatta ristampare la Scimia di Montalto*? L'* Istruzione *contra di loro ristampata nella* Neomenia Tuba maxima *proibita. Introduzione all' esame dell' Ortodossia.*

AMICO.

Vi toccai nell' ultima mia che dentro alcuni giorni vi avrei cominciato a scrivere sull' *Ortodossia* de' Gesuiti, che si legge al fine della *Neomenia Tuba Maxima* costì stampata, e da voi mandatami cogli altri libri

pubblicati contro que' Padri per ordine di codeſto noſtro Miniſtro. Ma voi vi ſiete allarmato come ſe rinunziando allo ſpirito di buon ſuddito a S. M. F. voleſſi prender le difeſe di ribelli, e Rigicidi. No, amico, mal mi conoſcete, ſe capace mi riputate di perdere i ſentimenri di riſpetto, e d' amore, che aver dee un vaſſallo pel ſuo Sovrano. Anzi ſappiate, che appunto il mio impegno pel noſtro Monarca m' intereſſa a confutare quella bugiarda *Ortodoſſia*. Troppo dee premere ad un buon Portoghefe, che volendoſi difendere la riſoluzione, che S. M. F. ha preſa di ſcacciare dal Regno i Geſuiti un tempo da ſe generoſamente protetti, non ſi eſpongano al pubblico ſe non ragioni forti, ſicure, e degne in ſomma di muovere un animo Regio. Il fare altrimente è un tradire la cauſa del Re, un ſoggettare la noſtra nazione alle riſa di tutta la colta Europa, un preſtar armi di difeſa a que' medeſimi, che più vorrebbonſi ſcreditati, ed oppreſſi. Ed oh! Sì giuſti riguardi aveſſe coſtì avuti chi ha dato moto a tante ſtampe; ch' egli non avrebbe incautamente prezzolate penne, le quali per l'arrabbiato livore, da cui ſi moſtrano moſſe, e per le calunnioſe falſità di che empiono i loro maledici fogli, ſervon piuttoſto a diſonore di chi le adopera, e della cauſa per cui s' impiegano, che a confuſione di coloro, contro de' quali ſi voglion rivolte: Una

di

di queſte vedrete ſenza dubbio eſſer quella che ſteſe quella miſerabile *Ortodoſſia*, della quale non per altro mi vi moſtrate tanto ſuperbo, ſe non perchè voi pure vi ſiete buonamente laſciato abbagliare dalla prodigioſa franchezza del diſoneſto calunniatore. Il che conoſcendo voi ſpero, che per lo zelo, che avete acceſiſſimo dell' onore della Nazione, e del decoro del noſtro Sovrano, vi adoprerete a diſingannare codeſto promotore di tali libri, e a trarlo nel neceſſario conſiglio di ſcerre all' intendimento ſuo di rendere odioſa la ſocietà Scrittori d' onore, di probità, di avvedutezza, nimici della menzogna, e da ogni ſoperchieria lontaniſſimi, cioè diverſi da quelli, da'quali ſi è ſinora laſciato ingannare.

Anch' io caduto era nel voſtro medeſimo inganno, quando dapprima leſſi l' *Ortodoſſia*, ma buono per me, che un valente Religioſo Vicentino, ed un onoratiſſimo Abate Toſcano, i quali mi rendono più amabile queſto delizioſo ſoggiorno di S. Pier d' Arena, m' hanno tratto d' errore. Vi andrò di mano in mano ſponendo i paſſi, che queſti galantuomini mi han fatti fare per condurmi alla verità. Voi avrete pazienza di ſeguirmi.

Erami capitato il quarto tometto della Raccolta, che a Foſſombrone, come vuolſi far credere, ſi ſtampa in difeſa de' Geſuiti, e avendoci veduta la *Scimia del Montalto*, che

ſapeva eſſer proibita da Roma, aſpettava con impazienza l' arrivo de' due accennati amici per inſultarli ſiccome impegnatiſſimi pe' Geſuiti. E veramente non prima comparvero che coll' indice de' libri proibiti in mano, Signori diſſi loro, che libro è queſto, ch' io veggo quì regiſtrato a c. 32. La *Scimia di Montalto*, non è così? O andate dunque a negare, che i Geſuiti ſieno refrattarj alle proibizioni Romane. La vedete quà (ſoggiunſi pigliando il tometto dal tavolino ove aveal poſto) queſta maledetta *Scimia?* I voſtri Geſuiti l' hanno riſtampata alla barba di Roma, e delle ſue più riſpettevoli proibizioni. Io credeva che gli amici rimaner ſi doveſſero come un ladro, il quale in flagranti ſia colto col corpo del delitto in mano; ma queſta volta l' uccellatore reſtò uccellato.

Si, preſe a dire il Religioſo; La *Scimia* è proibita; ma come mi provereſte voi, che i Geſuiti l' abbiano riſtampata? Vi aſſicuro, che in quella Raccolta è ſtata intruſa non pure ſenza ſaputa de' Geſuiti, ma con sommo loro rammarico, ed eccovene in prova due lettere, che queſta mattina mi ſono venute da un Cavalier Vinigiano, e dall' Abate di S.... Me le diede a leggere, e in eſſe veramente ſi dicea, che i Geſuiti da tutte le parti tempeſtavano contro la riſtampa della *Scimia*, e anche minacciavano lo Stampatore ſe non foſſe per l' avvenire ſtato più guar-

guardingo a non rimettere sotto de' torchi apologie dianzi proibite. Ma io soggiunsi, che questi erano de' soliti loro artifizj per non comparire autori del male, che nell' animo loro godevano d' aver pur fatto. Vedete, che io facea ben le mie parti. Ma entrò a parlare l' Abate. Possibile che volendoci voi rappresentare i Gesuiti per accortissimi ne' loro misterj d' iniquità non vi avveggiate di mostrarneli veri babbioni? Quando essi pur fossero quegl' irriverenti, che voi li fate, a' decreti di *Roma*, potrebbon mai esserlo senza un' aperta sciocchezza nelle circostanze d' ora? Il Riflessionista, l' Appendicista, e tutti quegli altri inviperiti Scrittori, che hanno regalato in due, o tre anni il mondo di tante imposture contra di loro, non rifinano d' aizzar Roma contra di essi come beffatori delle censure Apostoliche; volete che in questo tempo medesimo eglino sieno sì balocchi di ristampare un libro proibito per giustificare con questo sol atto sì odiosa calunnia? Ma soggiunse il Religioso, osservate di più. O volete che prema a' Gesuiti la Raccolta, che si stampa in Fossombrone, o no. Se no, e che impegno volete voi dunque che abbiano di ricacciare sotto gli occhi del pubblico la *Scimia di Montalto*) Se sì; dunque non è possibile di fingerli sì mentecatti, che volessero ristampar quel libercolo per non avventurare ad una rigorosa proibizione non dico

quel ſolo tometto, ma forſe tutta la Raccolta in grazia d'eſſo. E poi, tornò a dire l' Abate, quando pure i Geſuiti foſſero ſtati sì pazzi, almeno avrebbon voluto eſſerlo per qualche coſa di meglio, che non è la *Scimia*. Io non dico, che in queſto librettucciaccio non v'abbia del buono, e non ſi rifiutino con molta apparenza di verità parecchie accuſe date agli Scrittori Geſuiti; ma finalmente i Padri hanno degli altri libri di molto miglior uſo a queſto intendimento; però volendo paſſar ſopra le proibizioni di Roma avrebbono ſenza fallo riſtampati queſti.

Davver davvero, che vedeami ſtretto; pure voleva replicar qualche coſa per non parerlo: ma il Religioſo non mi laſciò ripigliar la parola, e ſeguì a dire: Voi Sign. Cavaliere fate lo ſpaſimante delle proibizioni di Roma, e poi tante volte ci avete eſaltata l'*Iſtruzione a' Principi* riſtampata nella *Neomenia Tuba Maxima*; Ma non è ella proibita, quanto la *Scimia di Montalto*? Proibita? ſoggiunſi io; mi maraviglio, non può eſſere. L'Editore ha con grandiſſima erudizione data la notizia di tutte le riſtampe di queſta Iſtruzione; penſate ſe non ne avrebbe accennata la proibizione, ſe ci foſſe ſtata; O quanto a queſto poi, ſorridendo l'Abate mi diſſe; ſe non avete altra ragione per non crederla proibita, ſtate male. All'Editore toccava il diſſimularla,

larla. perchè zelantissimo com' egli apparir volea contro le disubbidienze de' Gesuiti non dovea mettere in vendita la sua medesima disubbidienza, e tanto più grave perchè fatta in Roma sotto gli occhi di quello stesso Tribunale, che già condannò quell' opericciuola. Anzi vedete sin dove giunse la colui furberia. Con somma cura previene egli i leggitori, che opera non è quella d' un Religioso; e perchè? perchè non si credesse; che quella fosse, la qual fu proibita col titolo d' Istruzione fatta da persona Religiosa. Ma del testo senza tante ciarle datemi l' Indice, chè ve la mostrerò, à c. 139. come proibita nel 1618.; e preso l' Indice, eccovela disse; volete gli occhiali? Leggete: *Instruzione à Principi della maniera, con la quale si governano li Padri Gesuiti, fatta da persona Religiosa, e totalmente spassionata.*

Che maledetto imbroglio fu questo per me! Pur mi feci coraggio, e non sapendo à qual tavola raccomandarmi nel naufragio, mi appigliai per disperato partito all' *ortodossia* aggiuntale nella ristampa Romana, e proibita, o no, soggiunsi, poco monta. I Gesuiti son empj, e basta leggere il catalogo delle dottrine loro, che l' Editor novello sotto il nome di *Ortodossia* de' Gesuiti ci ha registrate sul fine. O bella! ripigliò a dire il Religioso! Noi parliamo della proibizione, e diciamo, che mal siede a chi ha coraggio

di riſtampare in Roma un libro proibito, il rinfacciare a' Geſuiti, quando pure l'aveſſer fatto, che certo fatto non l'hanno, la riſtampa della *Scimia*; e voi ci ſcappate all' *Ortodoſſia*; Ma giacchè sì volete, ſapete che v' abbiamo a dire? Che queſta *Ortodoſſia* è un impiaſtricciamento di propoſizioni altre ſane, ma o poſte malignamente ſotto un reo aſpetto, o anche travisate, e guaſte, altre malvagie, mal attribuite a' Geſuiti, e molto più a' ſoli Geſuiti. No non vi contorcete; ſiam preſti a moſtrarvelo; e queſto ſe vi piace, ſarà il noſtro paſſatempo qualche ora ogni giorno. Io la credetti una guaſconata in credenza; però accettai il partito. Ma per allora non ſe nè fece altro, eſſendo venuta a ritrovarmi la Marcheſa NN. Rimettemmo al dì ſeguente il primo confronto, e ſi paſsò a diſcorſi più lieti, L'ora è un pò tarda; però ad altra mia riſerbo il ragguagliarvi di queſto eſame; e voi preparatevi ad innorridire della ſfacciataggine, con che ſi cerca d'imporre al mondo ſul punto delle dottrine Geſuitiche. Son tutto voſtro.

S. Pier d' Arena 1. di Maggio 1760.

LET.

LETTERA II.

Si comincia l' esame dell' Ortodossia. Testo di Pascale sulla regola delle operazioni umane attribuito assai sconciamente al P. Daniel. Proposizione del Padre Lemoyne alterata, e peggio intesa.

Comincio a mantenervi la data parola, e a ragguagliarvi dell' esame, che quì abbiamo fatto dell' *Ortodossia*. Io per non istare al semplice detto de' due amici avea da un vicino Convento fatti la mattina segretamente portare quegli Autori Gesuiti citati nell' *Ortodossia*, che si potettero ritrovare, acciocchè se ne potesse fare il confronto, non dubitando della sincerità di chi compilò quel catalogo di scelerate opinioni. Venuto il dopò desinare non ebbi molto ad attendere l' arrivo degli amici. Mi si presentarono essi, ma con certa ilarità sul volto, la quale nascere non potea che dalla sicurezza della vittoria, e dopo alcuni scherzi, permettete, disse l' Abate, che posiamo quì due libri, de' quali occorrerà far uso del nostro esame. Corsi subito a vedere il titolo d'uno, il qual diceva: *Entretiens de Cleandre & Eudoxe*, e ridendo soggiunsi: ah! ah! il bravo Autore che avete portato, uno che insegna p. 75. che *un Cristiano si può lecitamente allenta-*

tanare nelle ſue operazioni dalle regole, che ci preſcrivono la Sacra Scrittura, i SS. Padri, i Concilj, e la Chieſa univerſale. Sì, preſe a dire l'Abate; così dice la voſtra *Ortodoſſia* a c. 95. ed è la ventiduesima propoſizione, che il Compilatore rimprovera a' Geſuiti. Noi volevamo aſpettare a parlarne a ſuo luogo, eſſendoſi propoſti di ſeguir l' ordine dell'autore; ma giacchè voi ci avete ſubito gittato ſul viſo un errore sì madornale del P. Daniel, converrà anche ſubito prenderne le difeſe. Già m' immagino a' quali, diſſi io; vorrete che ſia un impoſtura? e che il P. Daniel non ſiaſi mai ſognato di dire una sì fatta beſtialità? non è così? ſon delle ſolite. Vi apponete ſolo in parte, diſſe l' Abate; non ſolo il P. Daniel non dice queſta empietà, ma concioſiacchè Paſcale dalla dottrina Geſuitica del Probabiliſmo aveſſela tirata, moſtra a coſtui, che dal Probabiliſmo come difeſo è da' Geſuiti non può per verun modo ſeguire un sì ſcandaloſo e perverſo principio. Il libro è pronto, preſe a dire il Religioſo; eccovi il luogo: leggetevelo. Immaginatevi voi con che ſete allora mi poſi a leggere. *Ne ſono contento, diſſe l' Abate* (introdotto dal Daniel nel ſuo Dialogo terzo) *e aggiungo un ſecondo fatto, della cui verità ſull' onor mio mi fo mallevadore. Queſto è, che Paſcale, e i ſuoi amici ſi ſono del Probabiliſmo formati un fantoccio per avere il piacere*

re di combatterlo vantaggiosamente, e fare i Gesuiti padri d'una mostruosa Dottrina, che mai non fu la loro. Perchè finalmente col favore di queste opinioni, che combatte Pascale, un
„ Dottore se gli si dà fede, può raggirar le
„ coscienze, e capovoltarle a suo gusto e sem-
„ pre con sicurezza; far nuove regole di Morale; " UN CRISTIANO PUO' ALLONTANARSI IMPUNEMENTE DA QUELLE, CHE LA SCRITTURA, I CONCILJ, I PADRI NE HANNO STABILITE; „ un
„ infedele, e un Eretico possono sicuramente
„ restare ciascuno nella falsa lor Religione," E bene, disse, il Religioso, interrompendomi la mia lettura, vedete chiaro, che quella proposizione *un Cristiano* ec. è una conseguenza che dal Gesuitico Probabilismo trasse Pascale. Or l'approva egli il P. Daniel? l'adotta per sua? Così esser dovrebbe per metterigliela a conto col facitore dell'*Ortodossia*. Ma seguite a leggere. *Questa è senza dubbio* ORRIBIL *cosa a pensare, e guai all' avvelenata sorgente d'una dottrina al Cristianesimo così funesta. Ma con chi l' hanno Pascale, e 'l suo traduttore* (VVendrockio)? *Perocchè ecco le generali due condizioni, che i Gesuiti ricercano, acciocchè probabil sia un opinione, e un Teologo possa tenerla per tale. Uopo è primamente*, ch' ella non sia a' dommi della fede contraria, e generalmente che niente contenga d' opposto alle verità ricevute dalla Chiesa, *nè a*

vi-

veruna ragione evidente. Conviene in ſecondo luogo, che appoggiata ſia a buone ragioni, nè alcuno prendala a ſoſtener leggiermente contro il comune ed ordinario ſentimento de' Dottori. Ecco certo de' limiti, che ben forte rinſerrano la licenza d' un Caſiſta, il quale far vorrebbe nuove regole di Morale. *Come va che a regola prendendo queſta idea, che i Geſuiti nelle loro diffinizioni danno dell' opinione probabile*, PUO' (il Criſtiano) ALLONTANARSI IMPUNEMENTE DALLE MASSIME, CHE LA SCRITTURA, I CONCILJ, I PADRI CI HANNO PRESCRITTE? *Le verità dalla Chieſa ricevute ſon forſe diverſe da quelle, che la Scrittura*, i *Padri, i Concilj ne inſegnano? Poſſiam noi riſpettare le prime ſenza prender per regola le ſeconde? Dicaſi pure* Baſta, baſta, ripigliò l' Abate; non v'è biſogno di altro, perchè veggiate di qual carattere da il voſtro Autore della Ortodoſſia. Paſcale pretende, che dal Probabiliſmo de' Geſuiti ſiegua, che *un Criſtiano ſi paſſa impunemente* (*o lecitamente*, che è lo ſteſſo) *allontanare nelle ſue operazioni dalle regole che ſi preſcrivono la Sacra Scrittura, i SS. Padri, i Concilj, e la Chieſa Univerſale*; il P. Daniel convince di falſità una sì odioſa preteſa, e ad evidenza dimoſtra, tanto eſſer lungi, che dal ſiſtema Probabiliſtico difeſo nella ſocietà naſca una sì empia dottrina, che le condizioni medeſime da' Geſuiti richieſte, perchè probabile poſſa

dirſi

dirsi un' opinione, distruggono, e tolgon di mezzo una conseguenza così mostruosa. Dopo tutto ciò viene un mascherato calunniatore, e con burbanza *non sapete*, dice, *la bella dottrina che insegna il P. Daniel? Che un Cristiano si può lecitamente allontanare nelle sue operazioni dalle regole, che ci prescrivono la Sacra Scrittura, i SS. Padri, i Concilj, e la Chiesa Universale*. Che si travolga talora una proposizion dubbia, equivoca, mal congegnata, si può tollerare; ma che ad un Autore si attribuisca una dottrina ch' egli impugna, anzi chiama ORRIBILE, è l' ultimo eccesso della impostura, e della malizia.

All' udirmi un rabbuffo così sonoro, non dubitate, che! ebbi il mio conto. E mi parea proprio di stare alla berlina. Pur ripigliando un pò di fiato dissi, che io conveniva della falsità dell' accusa, ma che da una sola non si poteva argomentare, che l' autore fosse un calunniatore, potendo egli essere stato ingannato da qualche altro. Ma non vedea l'ora che mandasser da banda quel benedetto Daniel, temendo non mi venisse addosso qualche altro serra serra. Finalmente quando piacque a Messer Domeneddio, il posero sul tavolino. Prendendo poi in mano l' altro libretto mi fecero tosto leggere a carte 7. senza volermi mostrare il titolo.

PRIMA PROPOSIZIONE DEL PRO-
FES.

FESSORE. *Un Criſtiano operando deliberatamente non è ſempre tenuto ad operare per fine ſuperno; perocchè e' può deporre la qualità di Criſtiano nelle azioni, le quali non ſono propriamente del Criſtiano.* „ Non confondiamo nulla, Monſignore. In queſta propoſizione v' „ ha due parti; la Teſi, e la Ragione, che „ la prova. *Un Criſtiano operando deliberatamente non è ſempre obbligato ad operare per* „ *fine ſuperno*: queſta è la Teſi, o la propoſizion generale. *Perocchè può deporre la qualità di Criſtiano in quelle azioni, che non ſono propriamente del Criſtiano*; Queſta è la „ ragione, che 'l Profeſſor ne porta.

„ Quanto alla Teſi, e alla propoſizione „ in ſe ſteſſa, ella è evidentemente la dot„ trina delle più celebri Scuole; la dottrina „ de' Tomiſti, degli Scotiſti, d' una innume„ revole moltitudine di Teologi . . . Ma la „ queſtione è al preſente, ſe la ragione, „ che reca il Profeſſore per iſtabilire la ſua „ Teſi, o anzi, ſe la ſpiegazione, ch'egli ne „ fa, ſia difettoſa, e riprenſibile. Eccola: „ *perchè un Criſtiano può deporre la qualità di* „ *Criſtiano nelle azioni che propriamente non* „ *ſono del Criſtiano*.

„ Diſtinguiamo ancora, Monſig. due co„ ſe; il penſiero del Profeſſore, e la ſua eſ„ preſſione. Tutto quello, ch' egli vuol di„ re, e'l ſuo penſiero è unicamente, che un „ Criſtiano può alcuna fiata non adoperare

„ co-

„ come Cristiano nelle azioni, le quali pro-
„ priamente non sono del Cristiano. Non si po-
„ trebbono senza una maligna interpetra-
„ zione spiegare altramente le sue parole,
„ e 'l testo medesimo de' suoi scritti n'è una
„ prova convincente. Or che un Cristiano
„ possa alcuna volta non operare come Cri-
„ stiano nelle azioni, che propriamente non
„ son del Cristiano lo detta il buon senso.
„ E certo, conciosiacchè queste azioni non
„ sieno propriamente del Cristiano, non so-
„ no dunque se non azioni dell' uomo, e
„ dacchè non sono che azioni dell' uomo,
„ perchè non potrà assolutamente bastargli
„ d' operare da uomo, benchè del resto deb-
„ ba sempre adoperare da uom ragione-
„ vole?

„ Tutto questo è sodo, o almen lo ci pa-
„ re; ma 'l segretario della Grandezza vostra
„ ha voluto su ciò sbizzarrarsi; perocchè
„ non ci persuadiamo, ch' egli abbia preteso
„ di fare una fedele e seria traduzione di
„ queste parole: *Quia potest deponere personam*
„ *Christiani*, trasportandole, *perchè egli può*
„ *spogliarsi del personaggio di Cristiano*. Ben
„ converrebbe aver poca pratica della lingua
„ latina, e della nostra. E' questa una ma-
„ niera d' esprimersi molto usitata, e tutta
„ Franzese, dire a cagion d'esempio a un uo-
„ mo locato in dignità, ad un Ministro,
„ che sia amico: *deposez le Magistrat, & trai-*

tons

„ *tons en amis*. Gli ſi dimanda egli per ciò, „ che laſci d' eſſere Miniſtro, che ſi ſpogli „ della carica, come d' un perſonaggio da „ Teatro, come d' una maſchera? mai no; „ ſi prega di laſciare nella preſente occaſio„ne la gravità del Miniſtero, e di uſarne „ colla familiarità da amico. Similmente nel „ ſenſo del Profeſſore, in un ſenſo cioè, „ che da per ſe ſi preſenta allo ſpirito, „ *deponere perſonam Criſtiani* niente ſignifica „ davvantaggio, ſe non ſe non ricordarſi at„tualmente di tutta la ſantità del Criſtiano, „ non far rifleſſione all' eſſere di Criſtiano; „ operare ſolo come uomo di ragione for„nito. Queſta ſpiegazione è ſemplice; ma „ non conveniva al Traduttore, il quale in „ queſta maſchera, e in queſto perſonaggio „ da Scena trovava di che far gala della ſua „ eloquenza.

Quà giunto nel leggere, e bene, diſſi, ancor non baſta? e a qual prò mi fate voi queſta leggenda? Non occorre davvantaggio, ſoggiunſe il Religioſo; leggete ora il titolo del libro: *Remonſtrance a Monſeigneur l'Eveſque d'Auxerre au ſujet de ſon ordonnance, & Inſtruction paſtorale, portant condamnation de pluſieurs extraites des cahiers dictes au College d'Auterre par le Pere le Moyne de la Compagnie de Jeſus a Paris* 1726. Vedete ora, seguì egli a dire, l'*ortodoſſia* p. 91. alla propoſizione terza: *Che l'uomo Criſtiano ſi può ſpogliare della*

qua-

qualità di Cristiano per operar da puro uomo; siccome all'incontro si può spogliare della qualità di uomo, per operare da Cristiano. Il P. Le Moyne nelle Tesi sostenute nella Città d'Auxerre. Vi sembra che questa sia la proposizione del P. Le Moyne? senza dubbio, diss' io, la proposizione è la medesima. Che dite mai replicò quì l' Abate. Lasciamo quella parola *spogliare*, la quale in questo luogo è affatto impropria. Il P. Le Moyne dice del Cristiano, che *potest deponere personam hominis Christiani* IN HIS ACTIONIBUS QUÆ NON SUNT PROPRIÆ CHRISTIANI. Perchè il vostro *Ortodossista* ha egli taciute queste ultime parole? Il Cristiano è uomo insieme, e Cristiano. Queste due qualità non sono inseparabili. Quando è necessario d' operar da Cristiano, egli opera cristianamente, e supernalmente. Quando gli basta d' operare da uom ragionevole, egli opera naturalmente, e ragionevolmente. Sin quì non v' è delitto, se non presso chi con Bajo, e Giansenio volesse obbligato un Cristiano ad operare per motivo sovrannaturale, e molto più di carità in tutte le sue azioni di qualunque natura si sieno. Il male sarebbe, se deponesse la qualità di Cristiano per operare da puro uomo in tutte le azioni, anche in quelle, che *propriamente son del Cristiano*; e questo reo senso ha la proposizione del P. Le Moyne com' è rappresentata dal vostro Autore senza quelle

 pa-

parole ; *in his actionibus quæ non ſunt propria Chriſtiani*. Ecco dunque un' altra impoſtura chiara chiariſſima a ſcredito del P. Le Moyne.

Io mi ſtava a queſto parlare
Quale i fanciulli vergognando, muti
Con gli occhi a terra ſtannoſi aſcoltando,
E ſe riconoſcendo, e ripentuti.

Quando il Religioſo ſi fece a dire. Tempo è, che ci rifacciamo da capo, acciocchè niuna delle propoſizioni oppoſte a' Geſuiti ci sfugga. Mi proteſto tuttavia, che della ſeconda non vogliamo piatire; che troppo è il noſtro riſpetto per Roma, la quale ha vietato a chiccheſſia d'entrare a diſcorrere de' Riti Cineſi. Ad ogni modo un porro di più o di meno, diſſe colui, non guaſta il mazzo.

„ Che l'intenzione negli atti interni non „ è neceſſaria per lodare, ſervire, ed onorare Dio. *Eſcobar tract.* 1. *examine* 5. *cap.* „ 1. 6. e 7. *Layman. lib.* 1. *tract.* 4. *cap.* 4. „ *Leſſ.* 1. *de Juſt. & jure diſp.* 10. *Bauny ſumm.* „ *peccat. Coninck Lotboir. & alii.* „ Queſta è la prima propoſizione dell' *Ortodoſſia Geſuitica*. Ora Sig. Cavalier mio, io di queſti Autori non ho che Leſſio, Layman, e Coninck, ma ſiccome l' Autore non cita il luogo di Coninck, così non ho potuto conſultare ſe non Leſſio, e Layman, e di queſti

due fiate pur certo, che non dicono lo sproposito, che questo Signore ha la bontà di affibbiar loro. No? diss' io; ma perdonatemi se con tutto il rispetto alla vostra degna persona di questa contesa voglio giudici i proprj miei occhi. In quest' altra camera ho io pure Lessio, Layman, Suarez, Vasquez, Maldonato, Coninck, Sanchez, e qualche altro; andiamo se non v' incresce di là, e co' libri alla mano facciamo il nostro confronto. Si guardaron l' un l' altro l' Abate, e 'l Religioso, maravigliando come io avessi tai libri; ma io tolsi loro la nota maraviglia, narrando come, e perche avessi in mia casa fatti venir questi libri. E già alla camera passati l' Abate diè di piglio al Lessio, il Religioso al Layman. Si lesse tutto il capo di questo, e non si trovò altro che avesse all' opposta proposizione qualche rapporto, salvo questo Corollario secondo: *Qui opus præceptum secundum substantiam præstat, etsi non habeat voluntatem implendi præceptum, imo contrarium habeat, revera tamen satisfacit*, dove l' Autore porta gli esempli di chi intendesse le Feste, la Messa, o recitasse l' ore Canoniche alle quali tenuto è, con animo di non soddisfare al precetto. Ma che ha ciò a fare col non essere *necessaria l' intenzione negli atti interni per lodare, servire, ed onorare Dio?* prese a dire il Religioso. L' ascoltar Messa, il dir l' ufizio è forse atto *interno*? O non si può avere inten-

tenzione di lodare, servire, ed onorar Dio; e insieme aver intenzione di non soddisfare al precetto per allora? Perocchè ivi il Layman parla espressamente di chi avesse *expressam intentionem* TUNC *non satisfaciendi Ecclesiæ praecepto*, *sed* ALIAM POSTEA *audiendi*. E avvertite, che la ragion principale del Layman è, che la legge umana non può comandare atti interni, siccome è l' intenzione di soddisfare al precetto; sicchè è questa una conseguenza della dottrina più comune, e anche abbracciata da Benedetto XIV. come bene offervò l' Abate Milanese, che la Chiesa non può direttamente comandare gli atti interni. Del resto parlando il Layman di chi a cagione d' esempio assistesse alla Messa una Domenica per sola paura d' esser battuto, e intanto dicesse in cuor suo: *no non voglio soddisfare al precetto*, dice ben egli per coerenza di dottrina, che costui soddisfarebbe al precetto; *nihilominus*, soggiugne al n. 12. *interno affectu peccat peccato commissionis adversus eandem Ecclesiasticam legem*, & *contra Religionis . . . virtutem*, *cujus intuitu lex lata fuit*: Intanto l' Abate stava scartabellando il Lessio, ma con un' aria d' impazienza, e andava sotto voce dicendo *Less.* I. *de Just.* & *jure*, *disp.* 10. Se ne accorse il Religioso, e sorridendo: ah! disse, voi v' inquietate per quella *disp.* 10., perchè Lessio non va per via di dispute. O siete buono a fidarvi delle cita-

tazioni de' malevoli de' Gesuiti. Questo Autore ha voluto gittar la polve sugli occhi a' babbei, nè si è curato d' altro. Cercate Lessio *Lib. 2. cap. 37. dubit. 10.*; ivi troverete, che insegna lo stesso che il Layman. Si cercò, e si trovò al num. 59. *in terminis* la dottrina medesima, e si conchiuse, che l' *Ortodossista* forse per mancanza d'occhiali, avea presa la *dubitazione* 10. per *disputazione* 10., cosa facilissima ad accadere, soggiunse l' Abate; non vedete, che l' una, e l' altra parola comincia per *d*, e finisce per *tazione*? E già stava per rimettere il libro, quando gli cadde l' occhio al num. *69.* e 70. della *dubitazione* non *disputazione* seguente, ove Lessio inculca, che per soddisfare all' attenzione dovuta nel recitare l' ore Canoniche necessario è l' animo, *orandi, & laudandi Deum*. O questa è vaga, ripigliò l' Abate. Il Lessio non vuol *necessaria intenzione per lodare, servire, ed onorar Dio*, ma vuol bensì necessario l' animo d' *orare*, di *servir Dio*, e di *lodarlo*. Egli è un grand' uomo questo vostro *Ortodossista*; *dubitazione*, e *disputazione* per lui è lo stesso; atti *interni*, ed *esterni* per lui son pure lo stesso; e poi *animo*, ed *intenzione* sono per lui una cosa tanto diversa, che il Lessio, il quale insegna necessario l' *animo di lodare, servire, ed onorar Dio*, ci vien da lui rappresentato nimico dell' *intenzione di lodare, servire, ed onorar Dio*. Che ve ne sembra?

Io avrei voluto, che per quel giorno si terminasse il confronto; tanto era punto dalla confusione di sì fatte imposture. Ma l' Abate volle, che si esaminasse almeno un' altra proposizione, cioè la quarta. Leggemmo dunque la proposizione: *Che tanto l' uomo adulto, quanto il piccolo fanciullo, possono essere eternamente felici senza Gesù Cristo, senza la Grazia, e senza il Vangelo, per la sola virtù del libero arbitrio.* „ Molin. quæst. 14. „ art. 13. disp. 3. pag. 13. col. 1. Suarez „ de grat. part. 1. proleg. 4. cap. 8. num. 5. „ pag. 142. Vasquez in 1. 2. tom. 1. quæst. „ 85. disp. 138. cap. 2. Mald. tom. 3. tract. „ 1. de lib. arb. pag. 80. Amic. tom. 1. disp. „ 5. pag. 33. n. 253. " e poi si andò a cercare Suarez, Vasquez, e Maldonato, che soli avevamo de' cinque citati. Ma che? Ci trovammo alle solite. Suarez ivi non altro dice, se non che *communis, & vera scientia est, naturales vires hominis, vel liberi arbitrii quoad gradum, seu perfectionem, quam in statu puræ naturæ haberent, non fuisse diminutas in natura lapsa ex vi solius peccati originalis, sed solum quoad robur, & integritatem, quam a justitia originali accipiebant.* Vasquez insegna lo stesso. Maldonato poi non poteva citarsi più alla disperata. A carte 80. ci è il trattato *de peccato originali*, non quello *de libero arbitrio*, nè quel trattato è il primo, ma il terzo. Ma vedendo poi, che Suarez, e Vasquez si

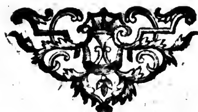
si citano dove parlano delle ferite per lo peccato de' primi padri date al libero arbitrio, c' immaginammo, che ci volesse pur citar Maldonato a c. 29. non 80. dove tratta questa materia, e difende la dottrina medesima, che insegnarono e Suarez, e Vasquez. Tornammo da capo a leggere, perchè non sapevamo intendere, come per quell' empia proposizione si citassero Autori, ne' quali non ve n' ha pur vestigio, e che trattano di tutt' altro; ma fummo alle medesime. Però l' Abate scherzando soggiunse; io non saprei che altro dirmi, se non che il Compilatore dell' Ortodossia avendo forse comperati questi Autori, e però siccome suoi riguardandoli pretende d' esserne padrone, e di far loro dire quello, ch' egli vuole, che dicano. L' è quella di Truffaldino, ripigliò il Religioso; la moglie di lui chiamavasi *Porzia*, ed egli perfidiava, che si chiamasse *Sabbatina*, perchè, diceva egli, io *son padrone della mia donna*, e però *voglio che la si chiama, siccome a me pare*. Ma ora mi viene in capo, che cosa possa aver fatta illusione a quest' uomo. Egli avrà detto così. Suarez, Vasquez, e Maldonato (lo stesso sarà del Molina, e dell' Amico) vogliono che nello stato della corrotta natura l' uomo sia stato ridotto alla condizione della pura natura; nello stato della pura natura: *tanto l' uomo adulto, quanto il piccolo fanciullo, potevano essere*

eternamente felici ſenza G. Criſto, ſenza la Grazia, e ſenza il Vangelo per la ſola virtù del libero arbitrio; dunque anche nello ſtato della corrotta natura. Voi ſiete ingegnoſo, diſſe quì l'Abate, per raddrizzare le gambe a' cani. Ma il mal' è che io v' ho a far mille iſtanze. Primamente da quando in quà gli aſſurdi, che per impugnare una dottrina ſi cavan da eſſa, voglionſi da uomo oneſto riferire come detti dal difenditore di quella dottrina? Mi darebbe l' animo a queſto modo di far Ateo S. Tommaſo. Innoltre ſe queſta conſeguenza viene dalla dottrina di Suarez, di Vaſquez, e di Maldonato, anche S. Tommaſo, Corrado, Gaetano, Domenico Soto, Marſilio, Scoto, Gabriele, Durando, Alberto Pighio avranno inſegnato, *che tanto l'uomo adulto, quanto il piccolo fanciullo poſſono eſſere eternamente felici ſenza Gesù Criſto, ſenza la Grazia, e ſenza il Vangelo per la ſola virtù del libero arbitrio*, perchè tutti queſti Dottoroni hanno tenuta l' opinione di que' tre Geſuiti intorno la leſione del libero arbitrio per l' originale peccato. E ſenza ciò non è neppur vero, che que' Geſuiti vogliano che l'uomo nello ſtato della pura natura aveſſe potuto eſſere eternamente felice *ſenza la Grazia per la ſola virtù del libero arbitrio*. Suarez lib. I. de Gratia cap. XXVIII. num. 4. afferma, *hominem in illo ſtatu* (della pura natura) *per ſolas vires naturalis rationis*, *& li-*

& libertatis, secluso omni peculiari adjutorio Dei, non potuisse diu servare totam naturalem legem absque gravi lapsu; pensate poi se giugnere all'eterna felicità. Nè altrimenti Vasquez *in 2. 2. T. 2. disput. 193. cap. 3. num. 28. seq.* Che seppure avesser questi falsamente opinato, non abbisognare all'uomo nella pura natura costituito alcuno speziale, e straordinario divino ajuto per l'osservanza della legge, e pel conseguimento della natural felicità sol propria di quello stato, qual conseguenza allo stato della natura presente corrotta sì, ma pur sollevata ad ordine superno, e destinata alla sopranatural beatitudine? quasi la coerenza della dottrina obbligasse a tenere, che *senza Gesù Cristo, senza la Grazia, e senza il Vangelo*, si possa pervenire alla felicità del Paradiso; chi avesse pensato, l'uomo nello stato di pura natura col solo libero arbitrio poter senz'altra Grazia, della beatitudine sua propria divenire possessore? Però per qual siasi verso si consideri questa proposizione, ella è degno parto d'un impostore.

Dopo queste parole il Religioso ci avvertì, essere omai tempo di por fine alla nostra conferenza, anche, diss' egli, per non recare soverchia noja al Signor Cavaliere, il quale mi sembra turbatetto per vedere colto in tante buggie il suo Eroe. Io m' acconciai però alla meglio il

il volto a maggior ilarità, onde non accreſcere sì fatti ſoſpetti, e torre forſe la libertà a queſti dolciſſimi amici di ſcoprirmi il vero, e con eſſo loro mi recai al paſſeggio sì però che di tali coſe non ſi doveſſe tra noi favellare. Amico, e ancora non vi arrendérete a conoſcere, che l' Autore dell' *Ortodoſſia* è un calunniatore? Sono oltremodo anſioſo d' intendere i ſentimenti voſtri. Addio.



LET.

LETTERA III.

Testa del Card. Sfondrati intruso maliziosamente tra quelli de' Gesuiti per accrescere il numero delle opinioni men sane di questi. Torto fatto a questo Cardinale, anzi a Roma, Opinione d' alcuni Gesuiti intorno lo stato de' bambini morti senza battesimo, riprovata da altri Gesuiti, insegnata da parecchi Domenicani, e dichiarata dal Domenicano Godoy immune da ogni errore in fede.

ED è pur vero, che voi pur cominciate a cavar frutto dalle mie lettere, ed a conoscere l' imposture, che francamente si spacciono a scredito non pure de' Gesuiti, ma del Sovrano, del quale si vuole con esse giustificar la condotta? Il confronto, che avete costì voluto fare ancor voi, delle dottrine agli Autori Gesuiti apposte con quelle, che realmente insegnano, mostra il diritto vostr' animo. Seguite pure nell' opera; che io ne sono contento. Da questa lettera vedrete un nuovo genere d' impostura, che consiste e in attribuire a' Gesuiti dottrine d' altri, e in ispacciare per dottrine de' soli, e di tutti i Gesuiti quelle, che prima di loro furon da molti insegnate, e da altri di loro rifiutate; e finalmente in rappresentare per erronee, dottrine, che esser po-

potrebbono falſe, ma alla purezza del dogma non ſono contrarie.

L'Abate dunque il giorno appreſſo venne il primo, e perchè tardava un poco il Religioſo, cominciò egli a parlarmi della quinta propoſizione così eſpreſſa nell' *Ortodoſſia : Che così queſti uomini, e fanciulli avranno per gloria, Paradiſo, e beatitudine, una coſa migliore della vita eterna. Nod. Prædeſt. diſſ. part.* 1. §. *6. num.* 23. Mi domandò dunque ſe ſapeſſi interpretar queſte Sigle, e conoſceſſi l'Autore di cui in queſto luogo ſi parla? Io gli riſpoſi, che forſe ſtava naſcoſo qualche Geſuita Tedeſco *Nodtingo*, *o Nodgero* di nome, di cognome *Predeſtinanzio*, o *Predeſtino*, il quale aveſſe ſcritto della *diſſoluzione*. Appena avea già data queſta riſpoſta, che ſopravvenne il Religioſo, e corſogli incontro l'Abate, o Padre, li diſſe: venite, che coſa più gioconda non avete udita. Sapete che penſi il Cavaliere del *Nod. Prædeſt. diſſ.* Crede che ſia il *P. Nodtingo*, o *Nodgero Prædeſtinanzio*, o *Predeſtino*, che autor ſia di qualche libro ſopra la *diſſoluzione*. Ebbe il Religioſo a ſcoppiar dalle riſa; poi a me rivoltoſi, vi compatiſco, Cavaliere, ſoggiunſe, perchè niuno penſerebbe mai, che nell' *Ortodoſſia Geſuitica* ſi doveſſe citare il libro d' un Celeſtino per accreſcere colle preteſe empietà degli altri il numero delle Geſuitiche. Eppur l' è così. Le ſigle non indican nome d' autore, ma il

ti-

titolo d'un celebre libro del Card. *Sfondrati*: *Nodus Prædestinationis dissolutus*. E veramente, replicai io, questa non me la farei mai aspettata, e guardate malizia (bisogna pur dirla), per imbrogliare il capo a cristianelli: dove in tutti gli altri luoghi dell' *Ortodossia* si citan gli autori delle proposte dottrine, quì scaltramente l' autor si tace, e se ne dà il solo titolo. Noi, soggiunse l' Abate, ci dispenseremo dal parlare di questa proposizione non essendo d' un Gesuita. Vi dirò solo di fuga non doverví voi maravigliare, se 'l Catalogo delle Gesuitiche ree proposizioni s' ingrossa con una dello Sfondrati; perocchè i Giansenisti fecero un fuoco diabolico acciocchè l' opera dello Sfondrati come che stampata a Roma con permissione del S. Ufizio fosse proibita e dal Papa, e dall' Assemblea del Clero di Francia. Ben è vero, che ancora cinque celebri Vescovi di Francia, e tra questi Monf. Bossuet, nel 1697. domandarono al Papa la condanna di questo libro; ma è anche vero, che avendone fatta la difesa il P. Gabrieli Fogliante, poi Cardinale ancor egli, ed essendo il libro anche da altri Teologi stato per pontificia autorità disaminato, il Papa non volle mai venire alla condanna; e l'Assemblea del Clero di Francia proscrisse con gravi censure la Prefazione, che i Giansenisti avean premessa a certa loro raccolta d' operette contro il *Nodus*
del-

dello Sfondrati. Però oltre l'impoſtura contro de' Geſuiti voi quì vedete nell'*Ortodoſſia* un tratto di poco riſpetto a Roma, la quale comechè preſſata non volle fulminar queſto libro, al S. Ufizio, che ne avea permeſſa l'edizione, al Ceto de' Cardinali, al quale lo Sfondrati, e 'l ſuo Apologiſta Gabrieli appartenne, e inſieme una certa adulazione al partito de' *nuovi diſcepoli di S. Agoſtino*. Abate, gli diſſi, non vorreſte già dare la patente di Gianſeniſta a quella buon' anima, che per zelo della Santa *Ortodoſſia* ha meſſi in veduta gli errori della *Geſuitica*? No, non dubitate, riſpos'egli, e quand'aveſſi a dare a coſtui la patente, che merita, gliene darei una per cui non iſcriverebbe più in vita; quella cioè che diede Aleſſandro Severo ad un falſario di Scritture, cui fece tagliare i nervi delle dita. Ma quando ſi è veduto, che Queſnello co' ſuoi miſe il campo a rumore contro lo Sfondrati, ſi fa egli torto ad uno Scrittore di queſta ſorta con dire, ch' egli ha ereditato il colore ſpirito contro quel dottiſſimo Cardinale? Ma tiriam oltre il noſtro eſame.

Della ſeſta propoſizione non vi poſſo dir nulla, perchè l' opera che quì ſi cita, non mi è nota; e a me tampoco, ſoggiunſe il Religioſo. Della ſettima tornerà meglio il parlerne altro giorno. Oggi fermiamoci ſulle cinque ſeguenti, che riguardano i bambini

ni trapassati senza battesimo: *che i bambini morti senza battesimo, goderanno nella eternità una felicità naturale; saranno visitati dagli Angioli*. Salmer. tom. 13. disp. 48. pag. 456.

Saranno contenti, allegri, e soddisfatti di esservi. „ Suarez in 1. 2. tract. 5. de peccat. sect. „ 6. pag. 452.

Non avranno tristezza, nè afflizione alcuna. „ Vasquez in 1. 2. tom. 1. disp. 134. cap. „ pag. 603.

Abiteranno una terra fiorita, ridente, e molto placida, e gratissima; acciocchè l' eccellenza della felicità loro comparisca con evidenza alla luce. „ Salm. tom. 13. disp. 48. pag. 456.

Che questi bambini avranno una vera, e perfetta cognizione naturale, ed un amore di Dio sopra tutte le cose; e per conseguenza avranno tutte l'altre virtù naturali, ed i loro corpi saranno impassibili. Mart. Becan. tract. de peccat. quæst. 12. num. 3. pag. 296. Catech. Histor. P. Pomey lect. 6. de Limb. pag. 226. &c.

Le citazioni sossopra quì corrono, ripigliò l'Abate; benchè non credeste, che a cagione d'esempio le parole del Suarez sieno veramente quelle; no, ci esprimono il sentimento di quell' esimio Scrittore, ma ei non le dice; e a farlo apposta (vedete negligenza) la disputa non è la sesta, ma la nona. Sicchè replicai, i Gesuiti seguono queste dottrine. Adaggio un pò, soggiunse il Religioso. Il vostro Trombettiere, o Tamburino che 'l vo-

vogliate chiamare, ha anch' egli preteso con quel titolo d' *Ortodossia Gesuitica* di dare ad intendere a chi avesse il cervel ne' calzoni, che quelle dottrine sieno de' Gesuiti, cioè del corpo. Ma sappiate, che queste dottrine non son di tutti i Gesuiti, nè 'l sono de' soli Gesuiti. A buon conto per cominciare dal primo, il Bellarmino *lib.* VI. *de statu peccati cap.* I. *segg.* il P. Valenza I. 2. *q.* 17. *punct.* 4., l'Azorio *T.* I. *l.* 4. *c.* 33. *q.* 4. & 5., il Tanner. *T.* 2. *disp.* 4. *de pecc. q.* 10. *dub.* 5.; il Petavio *de Prædestin. l.* 9. *c.* II., il Franz *de operibus divinis*, *Angelo*, & *homine part.* III. *diss. unic. cap.* 2., il P. Mugka *de legibus lib.* 3. *diss.* I. §. I. fortemente impugnano questa sentenza intorno lo stato de' bambini. Poi sapete quant' altri Teologi furono del medesimo avviso del Salmerone, e degli altri? Lasciamo Alberto Pighio; vi voglio citare tre soli Domenicani, de' quali ho fedelmente in questa carta ricopiate le parole. Sentite Gregorio Martinez I. 2. *Tom.* 2. *q.* 83. *artic.* 4. *dub.* 2. *Sententia* (la quale *pueris in limbo aliquam tribuit felicitatem*) *probabilior videtur*. *Dicendum enim, quod in altera vita parvulis infundentur* species ad cognoscendum.... *Et si aliqua sint infundendæ, eadem est ratio de omnibus*, *quæ* ad cognitionem naturalem *pertinent*.... *Quæ tamen* cognitio, & delectatio *sequens*, inæqualis erit *secundum inæqualitatem ingenii*: *nec erit continua*, *sed pro libito modo major*,

jor modo minor, *prout intellectioni magis vacare voluerint*. *Erit in illis* dilectio auctoris naturæ, *licet imperfecta* : *non solum* implicita, *quæ in dilectione boni in communi continetur* ; *sed etiam* explicita, *terminata ad ipsum Auctorem naturæ*, *quem* in particulari *considerant*. *Hæc omnia non aliter probantur*, *quam* ex benignitate Dei. *Cum enim eorum* peccatum *sit* naturæ *non videtur puniendum in his*, *quæ ad* personalia *pertinent* : *Sicut est*, *quod animæ in altera vita recipiant* species intelligibiles, & *monstruosum quid esset*, *quod substantia spiritualis omnino esset expers rationis*, *sicut truncus*. Post diem judicii *probabilius est*, *quod non revertentur ad limbum sed* remanebunt in hac luce naturali, *contemplantes*, & *sibi invicem colloquentes*: *poteruntque*, in scientia proficere . . . *Hæc erit* naturalis quædam beatitudo imperfecta, *quæ conjungi potest* cum privatione supernaturalis beatitudinis. E Girolamo Savonarola, quel desso che in Firenze fu bruciato, nel *Trionfo della Croce lib.* 3. *cap.* 9. non dice? *Cum ergo nulla* sensibilis pœna *illos afficiat*; *consequens est*, *ut bona*, *quæ natura hominibus debentur*; *humanitatis jure ipsi consequantur*: *ut naturalium puta rerum* scientiam, *divinorumque contemplationem* per ea, quæ facta sunt: & *quidquid* humanæ felicitati *naturaliter tribui potest*; *alioquin naturali*, & *optato munere privati*, *tristitia carere non possent*. *Deus etiam liberalitate sua aliqua eis supernaturalia do-*

na conferet ut corporis immortalitatem. *Motus ſiquidem cœli ceſſabit, generatioque & corruptio: unde omnes reſurgent immortales, neque amplius corporis alimentis, aliiſve neceſſariis egebunt: nullique infirmitati, aut moleſtiæ, vel repugnantiæ erunt obnoxii. Sed potius lætabuntur, Dominumque laudabunt. Et quamvis credamus, eorum nunc morientium animas ad inferos tranſmeare, ad eam videlicet partem ſubterraneam, quam parvulorum inſontium limbum vocamus; nulla tamen pœna plectuntur ex loci conditione: anima enim a corpore ſeparata per ſe a locali ſitu non patitur. Poſt reſurrectionem tamen arbitror, ſalva ſemper determinatione Sanctæ Romanæ Eccleſiæ, (nihil enim ſuper hoc inveni definitum,*) ſuper terram, *tum defæcatam glorificatamque, eos habitaturos: Deumque in perpetuum magnificaturos*. Attento, Cavaliere, ad un altro. Egli è Ambrogio Caterino uno de' Padri di Trento nel libro *de ſtatu parvulorum ſine baptiſmo decedentium*. Dic' egli: *non erat conveniens ut quidquam fraudaretur ſuo fine: ideſt illo, qui ei ſecundum naturam competit. Idcirco* parvulos *ea manebit* felicitas, *quam homini dignum eſt competere*, ut homo eſt. *Ergo iſtis parvulis, qui humanam naturam* ſine crimine (*actuali perſonæ*) *habebunt, illa quæ* humanæ naturæ convenit, & *quodammodo ipſo jure debetur*, felicitas *dabitur*. *Noſcent ergo*, quatenus naturalis cognitio ſe extendere poſſit, *Dominum Deum, & ſubſtantias ſeparatas,*
lon-

longe super omnes Philosophos. Non enim ullum habebunt impedimentum ex corpore, neque interius, neque exterius: & in æternum viventes, proficient quasi in *immensum* . . . *Non sunt futuri* proprie exules *regno Dei*, *sed* relegatis *magis similes. Unde probabile mihi videtur, quod* non carebunt angelicis revelationibus, *& visitationibus etiam eorum qui erunt in cœlis: qui sic recreabunt eos, & solabuntur, ut præter* divinæ visionem Majestatis, *nihil eis deesse intelligamus* . . . *Probabilissimum judicavi, quod quidam dicunt*: habitationem eorum fore super hanc terram, *quia proprius est locus hominum: ubi contemplabuntur opera Dei*. Salmerone, diss' io, e Caterino vanno veramente d' accordo. Ma tuttavolta convien dire, che questa sentenza meriti censura. E in fatti ripigliò il Religioso, il Bellarmino la condanna senza pietà. Per altro è più mite verso d' essa un gran Vescovo Domenicano, che fu Pier de Godoy. Così è, sottentrò a dire l' Abate, e appunto ne ho quì trascritte le parole. 1. 2. *qu.* 83. *tract.* 4. *disp.* 38. §. 8. *Hæc sententia, concedens parvulis naturalem beatitudinem, nullam censuram contra fidem meretur*. Num. 146. *Moveor* 1. *auctoritate Doctorum, qui præfatam sententiam tuentur, quibus alii* Moderniores *adhærent: quos omnes contra fidem errasse, nonnisi urgentissimo fundamento licet asserere.* 2. *Quia omnia, quæ in favorem* veræ sententiæ (oppositæ scilicet) ex scriptura, *&* Conciliis

petuntur ſi quis velit cum beatitudine natura-li *componere*, *&* de ſola carentia felicitatis ſupernaturalis perfectæ *explicare*: *non poterit evidenter convinci*. *Ergo illam defendentes ſententiam*, *neque* hæreſis, *neque* erroris contra fidem *poſſunt notari*. *Alias pro illa plurium* Antiquorum, *&* Recentium *ſtat auctoritas*, *nec rationes veriſimiles deſunt*: *ergo* temeritatis nota *nequeunt cenſeri*. *Denique non poteſt negari*, *eſſe* valde probabile: *infantes ſine baptiſmo morientes*, Deum naturæ auctorem perfecte cognoſcituros, & naturali dilectione amaturos: *cum id ſatis indicet D. Thomas*, *& concedant plures non ignobiles Theologi*, *nec alii impoſſibile cenſeant*.

Sed eſſe neceſſariam libertatem a peccato *ut per actus prædictos* (*naturalis cognitionis*, *ac naturalis amoris Dei*) *homo conſtituatur beatus* naturali beatitudine; *nec in* ſcripturis *ſatis eſt revelatum*, *nec ex revelatis aut definitis* evidenti illatione *colligitur*: *nec eſt communi* Patrum *& Doctorum conſenſu*, *firmatum*. *Ergo aſſerentes*; *parvulos prædictos* naturali beatitudine *fore beandos*, *nec* erroris, *nec* temeritatis *nota debent damnari*.

Num. 147. *Si opponas*, ab Auguſtino *ſententiam rejici*, *ut* Pelagianam . . . *reſponderi poteſt* (ibidem in fine) Pelagianos *attribuiſſe parvulis vitam beatam extra regnum cælorum*, liberam a morte peccati: *& in hoc ab Auguſtino damnati*. *Theologi autem*, *attribuentes parvulis*

vulis naturalem beatitudinem, *non excludunt* mortem peccati; *sed cum illa censent, beatitudinem naturalem componi.... Si dicas, parvulos modo* in limbo *esse, & in tenebris: ac juxta Ecclesiastici verba* ubi ceciderit lignum, ibi erit: *hæc non obstant: nam intelligenda sunt de* immutabilitate *pœnæ & præmii, status peccati, vel gratiæ; cum quo* loci mutatio *componi potest* (num. 150.). *Si objicias, post finale judicium* terram aquis cooperiendam *esse: dici potest*, aliquam partem terræ *discoopertam remansuram; ut docent Paludanus, & Martinez* (num. 151.). *Ratio fingi nulla potest, ut post finale judicium* a limbo *eruantur in lucem. Responderi potest (num.* 152.) *discrimen esse. Nam locus*, aptus exercitio sensuum, *non debetur animæ* a corpore separatæ, *sed tantum* corpore unitæ: *ac proinde tali loco privari non potest dolorem inferre animæ in* statu separationis, *bene tamen in* statu conjunctionis, *quo gaudebit post finale judicium*. Vedete dunque, che il vostro *Ortodossista* se non è impostore nel coniarsi, come ha fatto d' altre anche queste proposizioni, lo è tuttavia nell' aggravare e tutti, e soli i Gesuiti, e lo è pure nel caricare soverchiamente la mano contro una sentenza dal Vescovo Godoy dichiarata immeritevole di censura. Passiamo ad altro. No; disse il Religioso; che ci converrebbe entrare in parecchie pro-

posizioni; che vogliono molto eſame; anzi non ſarà ſe non bene, che 'l Sig. Cavaliere legga innanzi una Diſſertazione fatta da un mio amico, acciocchè al confronto venga meglio informato, e ciò dicendo ſi traſſe di taſca la diſſertazione. Io lo ringraziai di queſt' attenzione, e per quel giorno ſi terminò la conferenza.

Io giudico di unire alla preſente la ſteſſa diſſertazione, ſperando, che a voi pure ella non ſarà diſutile. Datemi nuove della voſtra ulterior converſione. Addio.



DIS-

DISSERTAZIONE

In cui si espongono i Sentimenti de' Gesuiti intorno l' ignoranza e 'l peccato Filosofico, e si paragonano co' Sentimenti delle altre Scuole Cattoliche.

DAcchè Arnaldo in grazia di certa Tesi difesa a Dijon dal P. Musnier dinunziò i Gesuiti come Autori della nuova Eresia del peccato Filosofico, non si è cessato di ribadire lo stesso chiodo, e di volere per forza i Gesuiti insegnatori di questa Eresia. Il P. Bouhours nelle sei Lettere, che contro Arnaldo diede a luce dapprima separatamente, e poi unì insieme nella stampa fattane a Parigi nel 1694. col titolo di *Sentimenti de' Gesuiti sul peccato Filosofico*; e 'l P. Daniele nel *Trattato Teologico de' peccati d' ignoranza* stampato alla fine del primo Tomo della raccolta dell' opere di lui hanno ad evidenza convinti i calunniatori della lor Società. Giacchè si rimettono in campo le stesse accuse, noi useremo delle stesse difese, approfittandoci tuttavia di quanto i Gesuiti medesimi hanno scritto, e nella *Lettera* Francese *d' un Dottore in Teologia a maniera di Rimostranza a Monsignor Vescovo di Rhodez sulla sua Pastorale de' 29. Ottobre 1722. contro la dottrina del P. Charly Gesuita*, e nella *Rimo-*

stranza a Monsig. Vescovo d' Auxerre in proposito della sua Pastorale, con che avea dannate molte proposizioni estratte dagli Scritti dettati nel Collegio d' Auxerre dal P. le Moyne della Compagnia di Gesù, e in altri sì fatti libri. Per maggior chiarezza in tre parti divideremo la nostra dissertazione. Nella prima si tratterà della ignoranza invincibile; nella seconda della ignoranza vincibile; nella terza del peccato Filosofico; e in tutte e tre vedremo, che il comune della Società non che dalle regole della Fede, ma nè tampoco allontanato si è da' sentimenti nell' altre cattoliche Scuole più ricevuti.

PRIMA PARTE.

Sentimenti de' Gesuiti intorno l' ignoranza invincibile paragonati con quelli dell' altre Scuole Cattoliche.

SPieghiamo i termini. Che è ignoranza nella presente questione? E' una mancanza di cognizione de' doveri, che ci corrono come Uomini, e come Cristiani. Or questi doveri altri sono di diritto naturale, altri di diritto positivo. Que' doveri più generali, che ci prescrive la diritta ragione, sono di *natural* diritto; quegli ordini, che hanno un più minuto regolamento della nostra condotta, e a certe circostanze, e certe maniere re-

restringono gli obblighi dalla ragione dettatici solo in generale, riguardo a Dio, al prossimo, e a noi medesimi, siccome presso gli Ebrei erano i precetti cerimoniali, e presso noi Cristiani sono i Comandamenti della Chiesa, e de' Superiori Ecclesiastici, formano il diritto *positivo*. Quindi altra è l' ignoranza del diritto *naturale*, altra del *positivo*. Ma ne' precetti del diritto naturale, i Teologi con S. Tommaso 1. 2. *q.* 94. *a.* 4. *c.* distinguono tre gradi diversi. Nel primo grado mettono i primi principj di questa legge; ciò sono i precetti più generali, e più chiari, che non si possono non vedere, e che senz' altro ragionamento si scorgono di per se. Tal è per usare l' esempio di S. Tommaso questo principio: *uopo è condursi colla ragione*, e quest' altro: *non fare ad altrui ciò, che fatte non vorresti a te medesimo*. Nel secondo grado han luogo le conclusioni, le quali chiaramente, e immediatamente si traggono da' primi principj, come questa, dice S. Tommaso: *che render conviene i depositi, i quali ci sono affidati*; e tali sono i più precetti del Decalogo presi in se stessi, e spogliati dalle circostanze particolari. Ma conciosiachè, olre di questi precetti, che ogni spirito ragionevole e attento da primi principj facilmente deduce, vè n'ha degli altri, i quali comecchè dalla stessa sorgente derivano, non ne vengono tuttavia, per così dire, che per circui-

to,

ro, nè da' primi principj ſi tirano, ſe non dopo molte rifleſſioni, e col favore d'un lume puro, che egualmente non folgora in tutti gl' intelletti; però i Teologi aſſegnano il terzo grado a que' precetti, che ſono concluſioni rimote, ed oſcure de' primi precetti della legge naturale. E tali ſono gli ſteſſi precetti del Decalogo riguardo a' loro obietti riveſtiti di certe circoſtanze, capaci d' aſconderne, o diminuirne la dirittura; o la malizia; come ſarebbe il mentire per ſalvare ad un uomo la vita; lo che Caſſiano credette lecito; o per recare quì ancora l'eſempio di S. Tommaſo, il rendere un depoſito richieſto per ſervirſene contro la patria, le quali circoſtanze particolari poſſono ſu certi animi cagionare delle impreſſioni valevoli a far loro mutare l'idea, che avrebbero in generale della malizia, della bugia, o dell' obbligo di reſtituire un depoſito.

Alla ignoranza de' due diritti naturale, e poſitivo una terza ſorta ne aggiungono i Teologi, e chiamanla *del fatto*. Tal ſarebbe l' ignoranza d' uno, che ito a caccia in un boſco, e veggendo da lungi moverſi alcuna coſa tra gli alberi, tiraſſe; ma credendo d' aver uccîſa una lepre trovaſſe d' aver colpito un ſuo fratello. Perocchè ſapeva ben egli, che tutte le naturali, le divine, e l'umane leggi proibiſcono il fratricidio; ma

igno-

ignorava che quegli, contro del quale scaricava l'archibugio, fosse il fratello.

L'ignoranza per fine o di diritto sia, o di fatto, può nascere o dalla nostra negligenza, dalla impotenza in cui siamo, o siamo stati infino allora d'istruirci delle cose, che ignoriamo. Se ella effetto è della nostra negligenza, e non istava che a noi di vincerla, allora si chiama ignoranza *vincibile*; ma se in poter nostro non era di torcela d'addosso, procurandoci le cognizioni, le quali ci mancano, s'appella ignoranza *invincibile*.

Sull'una, e sull'altra ignoranza esamineremo i sentimenti comuni de' Gesuiti, dalla invincibile cominciando, e ho detto *comuni*, non *universali*, perocchè mallevador esser non voglio di ciò che uno o due, o tre Gesuiti sienosi divisati, dalla comune, e più ricevuta opinione della loro scuola deviando; nè la dottrina d'un Ordine dipende da quello che tutti affatto i dottori di esso insegnano, (altrimenti la Fisica predeterminazione non sarebbe sentenza della moderna Scuola Domenicana, perocchè alcuni di quell' inclita Religione l' han rigettata), ma sibbene da ciò, che la comune de' suoi Dottori tiene ed ha tenuto.

PRIMA PROPOSIZIONE. *Ogni ignoranza invincibile, come che fosse di natural diritto, secondo tutti i Gesuiti scusa da colpa.* In questa proposizione non vi può essere diffi-

col-

coltà. Non si troverà Gesuita, che abbia pensato altrimenti. Leggansi oltre il Bouchouys, e'l Daniel, Viva, La Croix, e quanti altri Gesuiti trattatori sono di Morali, e Teologiche materie. Tutti i Teologi dell'altre Scuole Cattoliche pensano similmente. Udiamo il Gonet nel suo *Clypeus Theologiæ Thomisticæ T. III. tract. V. disput. VI. art. 1. §. 2. p.* 413. della Parigina edizione del 1670. *Dico secundo ignorantiam invincibilem transcendentem non esse causam peccati, sed ab illo excusare. Ita* communiter *docent Theologi cum Magistro in* 2. *dist.* 22. *& cum D. Thoma* hic art. 3. *contra Jansenium, qui* lib. 2. de statu naturæ lapsæ cap. 2. & seqq. *asserit facta cum ignorantia invincibili juris naturalis esse peccata culpabilia, constituere homines æternæ damnationi obnoxios, additque hoc esse dogma fidei a SS. Augustino & Hieronymo, nec non a Patribus Concilii Palæstini traditum, & in hoc Scholasticos* OMNES, *qui de hac materia scripserunt, omnino cæcutire: quod etiam ante Jansenium asseruerat Lutherus* &c. Può vedersi anche il P. Concina nell' Apparato alla Teologia Cristiana *T. II. lib. II. disp.* 2. *c.* 2. §. 3. *num.* 5. Ma ciò che più monta, Alessandro VIII. condannò questa proposizione: *Tametsi detur ignorantia invincibilis, juris naturalis; hæc in statu naturæ lapsæ operantem ex ipsa non excusat a peccato formali.*

SE-

SECONDA PROPOSIZIONE. *La comun sentenza de' Gesuiti è, che non si possa dare almeno per lungo tempo in verun Uomo giunto all' uso di ragione ignoranza invincibile di Dio; alcuni pochi di loro tuttavia hanno altrimenti pensato; ma questa loro opinione è stata comune ad altri Teologi d'altre Scuole.*

Ho detto primamente, *esser comune sentenza de' Gesuiti, che non si possa dare almeno per lungo tempo in verun Uomo giunto all'uso di ragione ignoranza invincibile di Dio.* Il P. Bouhours a nome de' Gesuiti ne fece una solenne protesta in faccia di tutto il mondo nella seconda lettera, e più stesamente nella quinta all'articolo V. nè alcuno ha osato di dargli una mentita. Dopo quel tempo i Gesuiti hanno insegnato lo stesso: basta leggere il Simonnet *Tract.* 1. *disp.* 1. *art.* 5. il P. Viva sulla proposizione del peccato Filosofico; il P. Piacevich *de Deo lib.* 2. *cap.* 2. *n.*16. *seq.* il P. Radedlhamer *de Deo controv.*1. *cap.*1. §. 4. il P. Franz, *de Deo part.* 1. *diss.* 1. *cap.*1. *artic.*2. Senza che, la stessa eccezione, che abbiam dato, e di cui diremo subito, è una buona prova della proposizione universale.

Detto è in secondo luogo, *alcuni pochi Gesuiti avere diversamente dagli altri lor socj pensato*, cioè, avere insegnato, che possibil fosse presso alcuni più rozzi anche dopo qualche uso di ragione l'ignoranza invincibil di Dio.

Ar-

Arnaldo citò Valenza, Molina, ed Arriaga. Vogliam noi dire, che se ne avesse trovati altri, non gli avrebbe recati in mezzo? Ma per Valenza è certamente questa un' impostura, come prova il P. Bouhours nella lettera V. all'articolo VIII. E il vero il P. Valenza dice solo, che un Barbaro potrebbe *forse* per alcun tempo ignorare invincibilmente, non se ci sia un qualche Dio, ma *quod* UNICUS *sit Deus*. I soli Molina, ed Arriaga parlano chiaro, benchè ad Arnaldo sia piaciuto per renderne più odiosa la sentenza alterarne le parole, trasportando un *vix dubito* d'Arriaga *non dubito punto*, e dove Molina nomina solo *aliquos homines rudes & incultos*, facendogli dire: POPOLI *sì barbari e sì poco istruiti*. Aggiungasi il Platelio; Ma forse neppur questi avrebbono dal comune sentiero de' loro socj deviato, se avesser letto ciò che in proposito de' Brasiliani, e de' Peruani creduti dapprima Atei da' Missionarj portatisi alle barbare loro contrade ha osservato il dottissimo P. Tournemine pur Gesuita nelle *Memorie di Trevoux* del 1717. all'articolo VI. del mese di Gennajo.

Quanto al terzo punto, che l'opinione di questi pochi Gesuiti sia stata comune a' Teologi d'altre Scuole, la pruova n'è facile. In primo luogo l'hanno tenuta molti Tomisti; il Card. Gaetano 2. 2. *q.* 10. *art.* 4. Medina in 1. 2. *q.* 89. *art.* 6. *concl.* 1. Bannez 2. 2.

q. 10.

q. 10. *art.* 2. Martinez in 1. 2. *q.* 89. *art.* 6. *dub.* 1. Marlete presso Vincenzio Ferre pur Domenicano *T.* 1. *Tract:* 2. *q.* 1. §. 10. Basti citare il solo Mariales *T.* 1. *contr.* 12. *cap.* 4. *pag.* 304. dove anche adotta le ragioni di Molina. *Dubium est an ignorari possit ignorantia inculpabili, Deum sub ratione cujusdam numinis regentis omnia esse in natura? Gonzalez negat, nos cum Zumelo affirmamus posse contingere..... Probo assertum. Ubi est impossibilitas moralis, ibi nullum peccatum.... sed nutritum in silvis, vel apud Atheistas, aut in barbaris regionibus, ubi nulla sit unquam mentio alicujus Numinis, impossibilis est moraliter talem in aliquam Dei notitiam venire..... subinde talis inculpabiliter ignorabat Deum... Item fide digni, teste Molina, asserunt incolas regionis Brasiliæ, antequam Lusitani ad eas oras navigassent, nullam penitus Dei cognitionem habuisse, nec rem aliquam ut Deum coluisse. In tanta autem cæcitate ac caligine crudele videtur dicere ignorationem Dei esse culpabilem: cum moraliter impossibile sit in ea caligine vel suspicari Deum esse..... sentit Divus Thomas manifeste nutritos in silvis & in barbaris regionibus ubi nulla numquam habetur mentio Dei & Religionis, inculpabiliter ignorare Deum, & talem ignorantiam esse infidelitatem negativam, ob quam non damnabuntur...... Non negant Scripturæ & Patres quin extraordinariæ, & ut in paucioribus, contingere queat aliquos nutriri absque ul-*

la

la immaginabili Dei Religionisque mentione, talesque inculpabiliter ignorare Deum. Inoltre hanno così opinato due celebri Carmelitani il P. Francesco Bonæ Spei *T. I. tract. 1. disp. 1. dub.* 3. e Andrea de la Croix *T. I. q. 2. art. 2. disp.* 11. *dub.* 4. *n.* 308. Quegli così parla: *Non est cur talis ignorantia (invincibilis Dei) homini in silvis & in provinciis a nobis remotissimis, in quibus de Deo & fidei nostræ mysteriis nullus unquam aut saltem vix ullus loquitur, educato, etiam ad longum tempus contingere non possit. Imo contigisse videtur in puero a lupis rapto, & ab eis diu educato, juxta Spondanum ad annum* 1344. Ecco le parole dell' altro: *Quod possit dari naturaliter ignorantia negativa seu inadvertentia invincibilis de existentia Dei, probatur, quia potest etiam adulto ratione utenti, saltem per aliquod temporis intervallum, non occurrere cogitatio de Auctore naturæ: præsertim si sit valde rudis, si solus reperiatur in silvis, si in aliis necessariis ad vitam curis distractus sit ..... Collige posse etiam adultum toto vitæ tempore naturali ita Deum ignorare; si postquam pervenit ad usum rationis, in silvis extra humanum commercium, intra breve temporis spatium moriatur*. Tra gli Scotisti basti allegare Giovanni Poncio *Curs. Theol. disp.* 2. *q.* 3. *conclusion.* 1. *Potest aliquis in particulari, etiam adultus & rationis compos, ita Deum ignorare ut nec semel cogitet de eo toto vitæ tempore .... 2.*

Pa-

Poteſt aliquis habere opinionem quam ipſemet putaret prudenter probabilem, quod Deus non exiſtat . . . 3. Poteſt dari ignorantia invincibilis Dei ut ultimi finis, in aliquo agente morali, etiam dum operatur moraliter. . . . 4. Poteſt eſſe aliqua communitas magna, ſeu regnum abſque cognitione ulla certa Dei, imo & cum ignorantia ipſius omnimoda: veriſimile tamen eſt quod non ſit.

TERZA PROPOSIZIONE. *Comune opinione de' Geſuiti con S. Tommaſo, Medina* in 1. 2. q. 76. artic. 2. *Silvio* in 1. 2. q. 76. art. 6. *Gonet* de probab. art. 7. *Iſamberto* in 1. 2. q. 76. artic. 6. *Duval* in 1. 2. T. 1. Tract. de pecc. q. 7. art. 3. *Gamacheo* in 1. 2. q. 76. c. 1. 2. 3. *Grandin* T. 4. diſp. 1. de pecc. q. 2. de cauſ. pecc. *e con gli Scotiſti, è che 'l diritto naturale non ſi poſſa ignorare invincibilmente nè quanto a' primi principj più univerſali, nè quanto alle concluſioni immediate e chiare, ma ſibbene riguardo alle concluſioni più lontane ed oſcure.*

Rechiamo le parole d' alcuni: *Ignorantiam invincibilem poſſe contingere & circa quodvis factum contingens, & circa quodvis jus, exceptis primis principiis legis naturæ, qualia ſunt:* Bonum eſt faciendum, malum vitandum: Quod tibi non vis fieri alteri ne feceris &c. *Item exceptis aliis præceptis, quæ ex hujuſmodi principiis nullo negotio a quovis homine deduci poſſunt; ut quod ſit Numen Divinum colendum,*

D quod

quod parentes sint honorandi. Valenza *T*. 2. *disp. 6. q. 6. punct.* 1.

Non datur ignorantia invincibilis primorum ac universalissimorum principiorum juris naturæ & conclusionum immediate & clare ex illis deductarum, saltem ad longum tempus in ullo habente usum rationis, & subinde de illis cogitante. Datur in multis usum rationis habentibus invincibilis ignorantia juris naturæ quoad conclusiones ex principiis moralibus mediate & obscure deductis Platelio *Synopsis p.* 11. *cap.*3.§. 5. *n.*260. & 262.

Quamvis enim juxta communiorem PP. & Theolog. sensum dari non possit ignorantia invincibilis de primis & universalissimis principiis juris naturæ, qualia sunt, Deum esse colendum, Parentes honorandos &c. . . , nec non de conclusionibus immediate & clare inde deductis..., Nihilominus dari potest in natura lapsa ignorantia invincibilis juris naturæ quoad conclusiones mediate & *non aperte deductas*. Viva *in prop.* 2. *ex damnatis ab Alex.* VIII: *n.* 2.

. *Datur ignorantia invincibilis. . .juris naturalis quoad conclusiones ex principiis moralibus remote & obscure deductas*. Le Moyne nelle proposizioni condannate dal Vescovo d' Auxerre.

Jus primarium, seu universalissima legis principia non possunt ignorari invincibiliter ab homine rationis usum habente, & de illis cogitante. Jus naturæ secundarium ignorari non potest invincibiliter, saltem ad longum tempus, quoad conclu-

conclusiones immediate deductas ex primis principiis.....dari potest ignorantia invincibilis juris naturalis secundarii quoad conclusiones mediate tantum & obscure deductas ex primis principiis. Il P. Charly nelle Tesi proscritte dal Vescovo di Rhodes.

In lege naturali non potest ab ullo dispensari; eadem non patitur interpretationem proprie talem; & potest invincibiliter ignorari quoad prima saltem & magis generalia præcepta, ac etiam ea, quæ cum his perspicuam habent connexionem. Il P. Musgka *de legibus lib.* 1. *diss.* 2. §. 5. *assertione* 2.

QUARTA PROPOSIZIONE. *I Gesuiti ammettono, che in alcuni all'uso della ragione già pervenuti sia dia invincibile ignoranza del positivo divino diritto: ponghiamo, che alla salute sia necessario, e del fatto connesso col tale diritto*. (Così Vasquez *in* 1. 2. *diss.* 220. *c.* 3. Platelio *p.* II. *c.* 3. §. 5. *n.* 254. *Ma questa opinione è pur d'altri* (come di Silvio *in* 1. 2. *q.* 76. *art.* 3. *quæst.* 2. *concl.* 5. e d'altri più comunemente.)

QUINTA PROPOSIZIONE. *I Gesuiti insegnano comunemente, che chi per coscienza invincibilmente erronea adoperasse cosa da Dio, o anche dalla natural legge vietata, non solo esente andrebbe da colpa, ma ancora meriterebbe; ma questa è dottrina d'altri moltissimi fuori della loro scuola*.

Non accade spendere il tempo in dimostra-

ſtrare la prima parte della propoſizione. Ella è tanto vera, che i Geſuiti Reviſori del libro del Generale Gonzalez tra le propoſizioni da loro non approvate notarono anche queſta: *docet Auctor, quotieſcumque aliquis operatur ex coſcientia invincibiliter erronea, excuſari quidem a culpa, ſed tamen, operationem ejus numquam eſſe boneſtam, nec meritoriam*. Ben è vero che queſta oppoſizione de' Reviſori parve al P. Concina del tutto irragionevole. Diſcorreva egli così. *Se quelli, che invincibilmente ignorando la malizia di alcune azioni, per buon fine le fanno; devono aver alcun merito per le buone volontà loro nel farle; adunque queſte volontà ſono lodevoli, e a Dio grate e meritevoli dell' eterna vita*. Dalla qual conſeguenza prima, che debitamente ſpiegata non può negarſegli, ecco poi la ſeconda ch' egli ne trae, *Dovrà dunque* Iddio *nel giorno finale dire a tutti queſti: Venite Benedicti Patris mei percipite Regnum, quia furati eſtis, quia mentiti eſtis, quia adulteraſtis, quia ſecuti eſtis Arium, Sabellium, Lutherum, Calvinum &c.* Quì ſi arreſta il buon Padre, e figurandoſi di vedere raccapricciarſi al leggitore i capelli; *io*, dice, *ſono perſuaſo, che ogni Cattolico ſi ſentirà colmo d' orrore, e di ſpavento al ſolo udire aſſurdi così moſtruoſi*. Ma ſentiamo il P. Balla, che nella Lettera quarta ad Eraniſte n. xx. così ripiglia, *Laſciamo ſtare che tolto il caſo, che tal prendeſſe per ignoran-*

za di puro fatto la roba o la moglie d' altrui per sua, i furti, gli adulterj, le ereticbe dottrine dalla Chiesa dannate, ed altre sì fatte cose, che portano, dirò così in fronte la loro malizia, non sono di quelle azioni, le quali per coscienza invincibilmente erronea si possano da niuno mai creder buone, nè comandate da Dio. Al P. Concina certi trasporti di zelo voglionsi perdonare: e se dovevasi ogni Cattolico colmar d' orror, e di spavento; *era pur necessario ingrossar alcun poco le cose.. Lasciato dunque questo da parte prima di tutto vo formare un' argomento anche' io, e a Voi M. R. P. trasmetterlo, perchè a nome mio proponendolo al P. Concina, sappiate poi dirmi ciò che a lui ne parrà; l' argomento è questo. Quelli, che invincibilmente ignorando la malizia d' alcune azioni in se stesse cattive, credonsi per coscienza erronea obbligati a farle; è fuor d' ogni dubbio, che operando contro coscienza, e non facendole peccano; e però le loro volontà nell' ommetterle sono cattive.* Adunque queste volontà sono *vitupere-voli e* a Dio *spiacenti*, e meritevoli della eterna *dannazione. Voi quì vedete, ch' io esattamente mi tengo al gran modello della* Logica Conciniana. *Or su d' esso continuando conchiudo:* Dovrà dunque Iddio nel giorno finale dire a tutti questi. Discedite maledicti in ignem æternum, quia furati non estis, quia mentiti non estis, qûia non adulterastis, quia secuti non estis Arium, Sabellium, Lutherum,

Calvinum &c. *Io aſpetto d' intender da voi i ſentimenti del P. Concina ſu queſto mio argomento. Ma fin d'ora* ſono perſuaſo, che al ſolo udirlo ſi ſentirà colmo di confuſione, *incominciando a conoſcere la vanità del ſuo; e che verrà calmandoſi in lui* l'orrore, e lo ſpavento *cagionatogli da' mal'appreſi moſtruoſi aſſurdi. A rimetterlo però in piena calma, e raſſicurarlo del tutto, ſicchè nulla più tema; priegovi, che vi piaccia proporgli ancora queſto mio dubbio. Certiſſima coſa è, che le azioni per ſe medeſime indifferenti al bene, e al male, come il prender cibo, il paſſeggio, il ſonno, ed ogn' altro non proibito divertimento a tempo, e a luogo, e con giuſta moderazione cercato, tutte queſte azioni, dico, qualora con retta intenzione, e per* Iddio *ſi facciano, oneſte diventano, e meritorie: e però le volontà di coloro, che in cotal modo le fanno* ſono lodevoli, e a Dio grate, e meritevoli della eterna vita. *Or io ſaper vorrei dal P. Concina quale ſentenza riporteranno coſtoro per sì fatte azioni al Divin Tribunale. Crede egli, che* dovrà Iddio nel giorno finale dire a tutti queſti: *Venite voi colla mia benedizione al Regno, perchè di buoni cibi vi riſtoraſte, perchè godeſte agiati riposi, perchè vi ricreaſte al paſſeggio, al giuoco, alla veglia? Eh, via direte voi quì preſſo che ſtizzito, queſte ſono ciancie. Qual ſarà mai pecorone sì groſſo, il quale non veda, che come cotali azioni la bontà non hanno per ſe medeſime, ma tutta la*

trag-

traggon dal modo, cioè dalla buona intenzione con cui si fanno; così non le azioni di per se prese, ma il buon modo tenuto nel farle dovrà al divin Tribunale recarsi in ragione del premio destinato ad esse? Alla buona fè, Padre mio Riveritissimo, che voi quì dite bene; e quanto a me senza più curare la risposta del P. Concina, già sono della vostra soddisfattissimo. E troppo bene comprendo, che le azioni di lor natura indifferenti, poichè non hanno in se bontà, nè possono di per se al divin Tribunale prodursi per titolo di ricompensa, nè in riguardo ad esse può la sentenza esser questa: Venite al Regno eterno, perchè vi cibaste, perchè dormiste, perchè andaste a passeggio. Queste azioni prese così non presentano ragion che basti a dover essere ricompensate. Dovrà dunque la ragion vera cercarsi nel buon modo, con cui furono esse fatte; e questa *però sembra dover essere la sentenza:* Venite al Regno eterno, perchè le più comunali azioni, che niun valore avevano in se medesime, Voi per buona volontà di piacermi alla mia gloria le dirizzaste. *Parvi M. R. P.* ch'io m'abbia ben presa la vostra risposta? Ma stando l'opera così, poichè il P. Concina, secondochè mostra l'argomento da lui prodotto, non ha saputo vedere la distinzione, che voi ponete tra il modo di far la cosa, e la cosa medesima, dovreste presto avvisarnelo, e *fargliela ben osservare, per dissiparsi tutti que' Spauracchi di*

moſtruoſi aſſurdi , *che lo conturbano* : *e per* l'orrore, *e per lo* ſpavento, *che n'ha*, *ſa Dio s'egli abbia* fin quì potuto mai prendere un' ora di ſonno quieto la notte . Ma laſciate le baje , parliamo, Padre mio , da ſenno . Dove troveremo noi mai chiucchiurlaja pari all'argomento , di cui quì mena il P. Concina sì gran rumore ? Imperocchè quando non ſono le azioni buone per ſe , dall'eſſere per la ſola ragione del buon fine buona la volontà , con cui quelle ſi fanno, altro non può ſeguirne , ſe non che debbaſi queſta ſteſſa volontà buona produrre per giuſto titolo di ricompenſa , *e non mai quello*, *che vuole il P. Concina*, *ch'abbianſi a produrre le azioni medeſime*. *Quindi quanto alle azioni in ſe ſteſſe cattive*, *e per coſcienza invincibilmente erronea credute buone*, *e comandate da Dio* , *in chi operando contra coſcienza le tralaſcia* , *ma l' ommiſſione preſa da ſe*, *ma l' affetto al peccato* ; *con cui le ha tralaſciate* , *dovrà nel dì finale rimproverarſi* ; *e in chi la coſcienza ſeguendo per non peccare le fa* , *non le azioni* , *quali ſono eſſe per ſe*, *ma l'avverſione al peccato*, *e l' affetto a Dio rivolto* , *con cui le ha fatte* , *ſarà nel dì finale lodato* : *e però ſiccome il Divin Giudice al primo dirà* ; vanne colla mia maledizione all' eterno fuoco, perchè niente curando l' offeſa mia, quello tralaſciaſti di fare, che pur credevi non poterſi ſenza mio diſpiacer tralaſciare; *così contrariamente dirà all'altro* : Vieni colla

colla mia benedizione al Regno eterno, perchè, amandomi fedelmente, quello, che di buona fede credevi piacermi, tu per amor mio facesti: e comecchè la cosa fatta non mi piacesse, pur il buon affetto nel farla, in te riconosco e rimunero. *V' ha egli nulla in questa sentenza, che possa più conturbare il pauroso animo del P. Concina?* Tuttavolta certo Prete Franzoja ora sbucato ad alzar tribunale sopra la Moral Teologia de' PP. Busembaum, e la Croix *in lib.* 1. *cap.* 1. *animadv.* 1. pretende, che il P. Concina abbia vinta la causa, perocchè da un canto i Gesuiti concedono, che quelle azioni rimangano in se stesse cattive, e dall' altro non nega il P. Concina, che quegli atti d'amor di Dio, e d'avversion dal peccato, i quali con quelle azioni trovansi mescolati, buoni sieno, e meritorj. Ma egli dovea piuttosto dire del suo P. Concina, ch'ei chiama nella prefazione *non tam laude, quæ ejus dignitati* (forse a quella che aspirava con dir male de' Gesuiti) *æqualis reperiri vix potest, quam silentio, & admiratione* (di quella intendasi che figliuola è dell'ignoranza) *prosequendum*, dovea, dico, del suo P. Concina dire, ch'egli non intese circa la sentenza da lui impugnata, e che la travisò per avere la gloria di odiosi renderne i sostenitori.

Diciamo della seconda parte. Che altro insegna S. Bernardo, quando scrive *de praec. & disp.*

& diſp. c. 18. & quidem laude dignam dixerim vel ſolam intentionem piam, nec plane condignæ remunerationem fraudabitur, in opere quoque non bono ipſa bona voluntas?

Che altro Silvio Viceancelliere dell'Università di Dovay 1. 2. *quæſt.* 19. *art.* 6. *concl.* 2. con queſte parole? *voluntas rationi ſic erranti concordans, non eſt mala, ſed bona.*

Che altro il Sorboniſta Almaino *op. aur. mor. c.* 4. *p.* 15. dove dell'ignoranza invincibile dice, che *actus qui fit per eam, mihi videtur quod ſit bonus moraliter.*

Che altro Antonio Corduba famoſo Scotiſta, il quale *quæſt. lib.* 2. *q.* 23. *prop.* 1. dopo avere ſtabilito, che l'ignoranza invincibile ſcuſa da colpa, ſoggiugne, *quod ſi inſuper facit, ſeu relinquit rationem omnem objecti, & circumſtantiæ convenientis, quantum eſt ex parte ſua, facit eſſe moraliter bonum talem actum.*

Che altro Mercoro Domenicano 1. *p. de probab.* a. b? dove inſegna, *voluntatem in caſu propoſito* (ignorantiæ invincibilis) *eſſe moraliter bonam* SALTEM (il Franzoja non ſe l'aſpettava da un Domenicano da taluni ſpacciato per probabilioriſta) *per accidens . . . . . Qui ergo fornicatur credens fornicationem in caſu propoſito eſſe neceſſariam, non meretur ex ipſa fornicatione* (che queſta beſtialità non verrebbe in capo a un Calandrino) *ſed ex actu voluntatis eligentis fornicationem ſibi apparentem honeſtam.*

Che

Che altro Isamberto Dottore Sorbonico così celebre 1. 2. *q.* 19. *dist.* 6. *n.* 1. *actus ejusmodi* (dic'egli d'un atto fatto per ignoranza invincibile) *fuit pro illo tempore rectus & honestus .... & sic potest esse meritorius.*

Che altro il Vescovo Abelly *de Act. hum. sect.* 5. §. 3. Vediamolo. *Si ex eadem ignorantia* (parla dell'invincibile) *judicet, objectum esse bonum quod revera malum est, voluntas illud amplectendo non peccabit*, IMO *poterit bene operari*.

PARTE SECONDA.

Della ignoranza vincibile.

PRIMA PROPOSIZIONE. *L'ignoranza vincibile non iscusa da colpa.* Questa è la dottrina di Suarez, di Vasquez, di Tanner, e in una parola di tutti i Gesuiti; nè si è potuto ancor trovare tra loro chi abbia diversamente opinato.

SECONDA PROPOSIZIONE. *Quindi ancora tutti i Gesuiti insegnano, che l'innavvertenza volontaria non iscusa da peccato.* Ma è necessario più chiaramente esporre questa dottrina.

1. Peccare per ignoranza è cosa diversa dal peccare per innavvertenza. Peccare per ignoranza è violare una legge, la quale s'ignori, o perchè assolutamente non sia nota, o per-

o perchè non ſi ſappia l'obbligo, ch'ella c' impone riſpetto a certe azioni, e circoſtanze. Peccare per innavvertenza è violare la legge non ignorando nè la legge, nè l'obbligo, ch'ella ci mette nelle circoſtanze in che ſiamo; ma un violarla ſenza farci attualmente attenzione, o ſenza riflettere alle circoſtanze nelle quali uno ſi trova. Però l'ignoranza è oppoſta alla ſcienza, l'inavvertenza alla rifleſſione. Io ſo a cagione d'eſempio, che oggi è giorno di digiuno, e nel rizzarmi da letto ci ho fatta rifleſſione; non l'ignoro dunque. Ma nel decorſo della mattina un affar d'importanza mi occupa, e mi fraſtorna sì fattamente lo ſpirito, che mi toglie quaſi ogni altro penſiero. In queſto frattempo mi vien fame, e cadutomi ſotto l'occhio un pezzo di pane il mangio. Nell' atto di mangiarlo vien uno, e mi dice, che fate voi? fate collazione, e non ſapete che ſi digiuna? oh! ripiglio, così è, ma non ci faceva attenzione.

2. L'avvertenza può cadere o ſul fatto, o ſul diritto, cioè o ſolamente ſulla ſoſtanza dell'azione, o anche ſul male, e ſul bene dell'azione. Ognun vede, che il primo grado d'avvertenza può eſſere ſenza il ſecondo, dove queſto eſſer non può ſenza il primo.

3. Non ſi può mettere in dubbio, che per eſſere colpevole del male, che può eſſe-

re

re in una od in altra azione, uopo sia, ch' ella almeno venga accompagnata dal primo grado d'avvertenza, cioè che si conosca, che si fa, o si dice una, o tal altra cosa, un ladroneccio per esempio, una bestemmia.

4. Si ricerca innoltre perchè colpevol sia un'azione, l'avvertenza alla sua malizia, o sia necessario è di salire al secondo grado di avvertenza.

5. Questa avvertenza non ha sempre ad essere *attualmente presente*, ma ha ad essere tuttavia *attuale*. Il non distinguere questi due termini ha fatto, che parecchi abbiano trattata la sentenza de' Gesuiti di lassa, e di scandalosa. Per altro che i Gesuiti pensino come io dico, è chiaro da que' medesimi, che Arnaldo, e Pascale hanno in questa materia più aggravato, cioè da Vasquez, e da Bauny. *Nullum est*, dice Vasquez *in* 1. 2. *disp.* 107. *cap.* 3. *mortale peccatum* (che di questo quì propriamente trattiamo) *in voluntatis consensu nisi cogitatio aliqua* PRÆCESSERIT, *& consideratio expressa, quam vocant* ACTUALEM *malitiæ moralis, vel periculi; vel saltem expressa aliqua dubitatio, seu scrupulus* . . . . . . *si nihil horum* PRÆCESSERIT, *inconsideratio quantumvis longo tempore duret non est peccatum mortale*. Osservisi Vasquez non dice *nisi adsit*, ma *nisi præcesserit*, lo che è indifferente all'essere *attualmente presente*, e all'esserlo solo *virtualmente*

e non-

e nondimeno afferma, che questa considerazione da lui richiesta è quella desa *quam vocant* ACTUALEM. Dunque l'avvertenza richiesta dal Vasquez debb' essere sì *attuale*, ma non sempre *attualmente presente*, cioè debbe essere o attualmente presente, o virtualmente presente; nè quando si dice, che *attuale* esser dee l'avvertenza, altro, s'intende se non che *attualmente* ci ha da essere qualche avvertenza o in atto, o perseverante in virtù. Se è in atto, non è solo *attuale*, ma è innoltre *attualmente presente*, se è solo perseverante in virtù, è *attuale*; ma non *attualmente presente*. Passiamo a Bauny. Egli dice, che la volontà può portarsi al peccato, *formalmente*, *virtualmente*, *o anche tacitamente*. *Formalmente*, *quando per un atto espresso ella desidera*, *odia*, *abbraccia*, *o rigetta quello*, *che dall'intelletto le viene rappresentato come buono*, *o reo*: *Virtualmente ella è reputata acconsentirci* (notisi) *quando il consentimento attuale e formale*, *che ella ci avrebbe dato innanzi*, *dura ancora*; *come è da credere*, *quando non è stato rivocato*, *interrotto*, *o impedito per qualche atto che gli sarebbe contrario*. Và vedete, soggiunge il P. Daniel dopo aver riportate queste parole del Bauny, che io ho fedelmente traslatate dal Franzese, che per commettere un peccato; Bauny non ricerca un'*attual* riflessione nell' istante medesimo del peccato (cioè attualmente

pre-

presente) , e che secondo lui basta, che questa cognizione sia precedente, acciocchè l'innavvertenza che si potrebbe avere nell'istante medesimo dell'azione, sia colpevole. Aggiugniamone un altro, che è il P. Tanner Teologo non molto conosciuto, ma grandissimo *T.2. disp.4. q.5. dub.5. n.106. Hæc cogitatio, seu deliberatio non est necesse, ut semper sit actu, sed satis est, ut sit vel actu, vel virtute, quando & quamdiu est, vel durat peccatum; ita quidem ut cum semel præcesserit, virtute postea perseveret.*

6. Quest'avvertenza non è necessario, che sia distinta e chiara cognizione della malizia o in genere o in ispecie, ma basta che sia anche un dubbio, anche una menoma apprensione del male, anche solo una notizia implicita dopo preceduta l'espressa. L'abbiam sentito da Vasquez. Il Tanner più distintamente si spiega al *n.103. deliberatio ad peccatum sufficiens censeri non potest, ubi nulla nec minima quidem cogitatio, vel suspicio est malitiæ seu in genere, seu in specie consideratæ.... Dixi vero primo seu in genere seu in specie; quia non est necesse, ut quis determinate habeat generalem & abstractum malitiæ conceptum; satis est si in specie cogitet hoc vel illud esse furtum, adulterium &c. quod nempe alioqui antea norit esse illicitum & malum.* E certo quando uno ha una fiata ben compreso, che il furto e l'adulterio sono peccati, per quan-

tun-

tunque grande sia l'abito, ch'egli ha preso di rubare, e di trascorrere ad adulterj, non sarà mai nè l'un nè l'altro con riflessione all'azion che commette senza vedere nel medesimo tempo il peccato, almeno *implicitamente*. L'idea del furto, e del peccato sono nello spirito di lui unite per sì fatta guisa, che l'una non mai all'animo gli si presenta senza dell'altra; e che non bene le ravvisi quanto basta per renderlo peccatore. *Sicut nec è contrario*, segue a dire il Tanner, *opus est ut specialis ratio malitiæ concipiatur: satis est genere cogitare, non esse hic præcipitandum, nec temere quid agendum, sed dispiciendum quod & quomodo: ne forte peccati periculum subsit. Dixi secundo* cognitionem vel minimam, *quia ad peccatum universim minime requiritur judicium absolutum aut firmum de malitia, quod fatentur omnes; sufficit dubitatio, vel apprehensio minima, quid si malum sit?*

7. La dottrina sin ora esposta non è de' soli Gesuiti, ma d'infiniti altri Dottori. Ciò sono oltre i citati da Vasquez, Niccolò Lirano, il Tostato, Navarro, Adriano VI., Curiel, Medina, Vittoria, Corduba, Du Val *T.* 1. *p.* 178. Gamacheo *T.* 2. *p.* 194. Isamberto *T.* 2. *p.* 233. *seg.* Ma rechiamo le parole d'alcuni altri. Zumel *in* 1. 2. *quest.* 74. *art.* 8. *disp.* 1. *p.* 314. così insegna: *ut deliberatio dicatur sufficiens ad mortale peccatum; requiritur advertentia formalis, seu judicium de ma-*

malitia vel prohibitione delectationis .... Hæc assertio comunis est apud sapientes Theologos. Et quod requiratur advertentia formalis malitiæ vel prohibitionis, est sententia D. Thomæ: de Veritate, quæst. 15. *art.* 4. *ad* 10. De Sainte Beuve Dottore della Sorbona, e famoso nel partito Anti-Gesuitico *de pecc. disp.* 5. *sect.* 1. *artic.* 3. similmente afferma. *Ad hoc ut delectatio in appetitu sensitivo exurgens sit peccatum mortale, debet esse plena advertentia ex parte rationis circa actum formaliter ut malus est, & prohibitus.... Nisi forsan operans libere & advertenter causam dederit delectationi tali. Probatur prima pars, quia ubi est tantum semiplena advertentia, ibi non est perfecte voluntarium. Ergo &c. Secunda ostenditur, quia si advertatur tantum in actum materialiter sive physice consideratum, & non formaliter seu. moraliter, erit tantum volitus actus iste, ut est quid physicum, & non ut est quid morale. Ergo non ut malum; & in hoc non erit malitia.* Nella Sorbona fu pure a' 3. di Ottobre del 1640. sostenuta questa conclusione: *ad omne peccatum prærequiritur expressa cognitio malitiæ moralis, vel expressa dubitatio ne actui eliciendo talis malitia moralis inexistat.* Che più? Pontano l'approvatore dell' Agostino di Giansenio, e gran nimico de' Gesuiti sottoscrisse a questa Tesi difesa a Lovagno nel 1659. a' 6. di Novembre: *Ad hoc ut quis incurrat peccatum mortale, requiritur plena & perfecta cogitatio, seu* ex-

expreſſa advertentia malitiæ, vel periculis ejus, vel ſaltem expreſſa aliqua dubitatio, ſeu ſcrupulus peccati. Unde a peccato excuſatur, qui aliquo die non jejunat, nihil omnino cogitans vel dubitans de jejunio in tali die: ſimiliter excuſatur, qui celebrat contractum uſurarium nullo modo dubitans vel, advertens uſurarium eſſe.

TERZA PROPOSIZIONE. *Secondo i Geſuiti può un' ignoranza, e ſippure un' innavvertenza già vincibile, e volontaria divenire invincibile, e volontaria.*

Diamo dell' una, e dell' altra un' eſempio: Un Giudice è determinato di non commettere a ſangue freddo un' ingiuſtizia, ma per darſi bel tempo non iſtudia una cauſa, e per non aver fatta la debita attenzione a' monumenti, che gli furono preſentati da una ſentenza ingiuſta. La ſua negligenza produce l' ignoranza della ragione, che aſſiſte una delle parti. Queſta ignoranza era vincibile, ſol che il Giudice aveſſe ſtudiata la cauſa. Fingaſi venirgli un ordine Regio, che ſubito dia la ſentenza. In queſto caſo l' ignoranza che era vincibile, diviene invincibile, non eſſendo egli più in iſtato di rivedere la cauſa.

Uno ſa che le beſtemmie, gli ſpergiuri, e che ſo io, ſono peccati; ma dall' abito reo, che ne ha preſo, e condotto a beſtemmiare, a ſpergiurare ec. ſenza pur riflettere ch' egli beſtemmia, ch' egli ſpergiura. La ſua in-

innavvertenza dapprincipio era volontaria; ma l' abito malvagio l'ha fatta involontaria.

In questo non può alcuno a' Gesuiti far processo. Tutti hanno a dire il medesimo.

QUARTA PROPOSIZIONE. *Interrogati i Gesuiti, se i peccati che nascono dall' ignoranza, e dall' innavvertenza già vincibili, e volontarie, ma invincibili, ed involontarie divenute, sieno peccati soltanto nella cagione già vincibile, e volontaria, oppure se sieno tanti peccati distinti? risponderanno, esser eglino peccati solo nella rea cagione.* In fatti così rispondono Suarez, Layman, Filliuccio, Tanner, Tamburino, La Croix ec.

QUINTA PROPOSIZIONE. *Questa dottrina de' Gesuiti è comune ad altri.* Basti per tutti sentire Zumel gran Teologo Tomista, e Generale del suo Ordine della Mercede *in* 1. 2. *q.* 71. *art.* 1. *disp.* 6. *p.* 90. *Licet quibusdam videatur probabile quod opera quæ fiunt ab homine ebrio ex præcedente causa culpabili, quando deinceps jam non est compos mentis, sint formaliter, & denominatione intrinseca peccata, & quod tunc peccet proprie, etiam quando non est mentis compos; verior tamen & probabilior modus dicendi videtur oppositus, nempe quod omissio vel commissio inevitabiliter sequuta ex culpabili causa, non est formaliter mala per denominationem intrinsecam malitiæ, sed per extrinsecam a malitia causæ. Hanc assertionem*

nem tenent (si noti) *fere omnes Theologi recentiores hujus ætatis*.

SESTA PROPOSIZIONE. *Per quel che riguarda la Morale, e la pratica è lo stesso il tenere co' Gesuiti, che i peccati provegnenti dall'ignoranza, e dall'innavvertenza prima vincibili, poi fatte invincibili, sieno soli peccati nella cagione, e 'l tenere che sieno nuovi peccati in se stessi*.

Due Riflessioni, che io traggo dal Trattato Teologico del P. Daniel sopra i peccati d'ignoranza, basteranno per tutta prova.

RIFLESSIONE I.

Sopra i peccati, de' quali l'ignoranza vincibile è cagione.

„ LA mia prima riflessione è che per rap„ porto alla Morale, e alla pratica è mol„ to indifferente la maniera, colla quale si „ conchiuda la quistione di cui si tratta; „ perchè nell'esempio proposto del Giudice, „ il quale per la sua negligenza nello studia„ re la lite, che dee riferire, e nell'igno„ ranza vincibile della ragione di colui, al „ quale fa perdere ingiustamente la causa, „ questo Giudice secondo l'una, e l'altra „ opinione, è ugualmente colpevole innanzi „ a Dio, ed ugualmente degno di gastigo, „ secondo la prima opinione la negligenza

„ di

„ di lui nell' informarsi esattamente del fon„ do della lite contiene la gravezza dell' in„ giustizia, di cui ella è la cagione, e o„ che il giudizio ingiusto di cui si tratta, „ sia un peccato, che abbia una malizia di„ stinta da quella della sua cagione, come „ lo pensano gli uni, o che non sia pecca„ to se non per rapporto alla sua cagione, „ e in questa stia tutta la sua malizia co„ me l' insegnano gli altri, tutti s' accorda„ no a dire, ch' egli sarà punito della in„ giustizia commessa nel giudizio da lui por„ tato contro della giustizia. Di più questi „ dicono, che la negligenza di lui è non so„ lamente un peccato di negligenza, ma „ ancora un peccato contro della giustizia; „ di modo che non rimane altro se non „ la quistione speculativa; cioè se la malizia „ del peccato si trova divisa fra la negligen„ za, e 'l giudizio ingiusto, o se è tutta af„ fatto nella negligenza; ma che importa? „ poichè secondo i due sistemi questo Giu„ dice è ugualmente colpevole, ed egual„ mente degno di punizione presso al giudi„ zio di Dio.

„ Aggiungo ancora che la prima opinione, „ esaminandola bene, ha qualche cosa di „ più severo dell' altra, benchè a prima vi„ sta compaja il contrario. Perciocchè po„ nendo ancora nella cagione tutta la mali„ zia delle azioni od omissioni che ne sono

 „ l'ef-

„ l' effetto, e tutto il merito della pena
„ dovuta a queste azioni, o a queste omis-
„ sioni, chiaro è, che colui, il quale si ren-
„ de colpevole di questa negligenza produ-
„ citrice dell' ignoranza, non solo è colpe-
„ vole delle azioni che commette nell' av-
„ venire contro la legge; ma ancora colpe-
„ vole è di quelle che può commettere,
„ quantunque non le commetta; conciosia-
„ chè queste azioni od omissioni a ragione
„ del suo stato debbano, o possano, moral-
„ mente parlando, seguire da questa negli-
„ genza. Così un mercatante che per sua
„ negligenza nell' istruirsi fa solamente due
„ contratti usuraj, si è renduto subito col-
„ pevole non solamente di que' due contrat-
„ ti, ma ancora di tutti quei che ha po-
„ tuto fare nel decorso del suo commercio,
„ avvegnachè non gli abbia fatti. E male
„ si esprime chi dice, che secondo questa
„ opinione quegli che ha fatto sei contratti
„ usuraj non è più colpevole di chi ne ha
„ fatti due. Bisogna dire per parlar giusto,
„ che colui il quale ne ha fatti due soli, è
„ tanto colpevole quanto è quegli che ne
„ ha fatti sei; e tale uguaglianza nasce non
„ che questa opinione diminuisca il peccato
„ di colui che ha fatti sei contratti, ma
„ accresce il peccato dell' altro che ne ha
„ fatti due, per uguagliarlo al peccato di
„ colui che ne ha fatti sei o più; e quan-

„ te

„ te più conseguenze può o dee avere il
„ peccato di negligenza, che è la sorgente
„ di tutte queste azioni od omissioni con-
„ trarie alla legge, tanto più egli è enor-
„ me. Così a riguardare le cose moralmen-
„ te, la prima opinione è più severa della
„ seconda, contro l'idea che uno se ne for-
„ ma alla prima.

„ Per la pratica è la stessa nelle due opi-
„ nioni. Imperciocchè primieramente gli uni,
„ e gli altri obbligano per esempio il
„ Mercatante di cui si tratta, a restituire
„ tutto il guadagno ingiusto fatto per gli
„ contratti usuraj; obbligano il giudice a
„ riparare il danno che ha cagionato colla
„ sua sentenza, a dar la quale la sua igno-
„ ranza vincibile lo ha condotto. Un uomo
„ che per ignoranza vincibile ammazza un
„ altro, è irregolare, come se avesse avuto
„ intenzione di ammazzarlo, ed è obbliga-
„ to di compensare i parenti del morto.
„ Finalmente gli si dee dare una penitenza
„ proporzionata a questo peccato, che però
„ sarebbe ancora più enorme, se avesse avuto
„ diretta intenzione di commetterlo.

„ D'altra parte non si può dire, che i
„ peccatori possano abusare di questa dottrina
„ per moltiplicare impunemente i loro pec-
„ cati; perchè si tratta di peccati d'igno-
„ ranza, che si commettono senz'alcuna
„ riflessione attuale al male, ed alla legge di

„ Dio che ſi viola ; ed affinchè un' uomo „ abuſaſſe di queſta dottrina, per ſervirſene „ di motivo ad offender Dio, biſognerebbe „ ch' egli ſteſſo diceſſe: *giacchè ſono nell' ignoranza della legge per mia negligenza, ed ho „ già meritato con queſta negligenza tutte le „ pene de' peccati de' quali moralmente ella può „ eſſer cagione, non ho ſe non da operare arditamente. Io non ho per eſempio, io Mercatante, che ignoro le leggi de' contratti legittimi, non ho ſe non a fare uſure quante „ ne vorrò, e non ſarò più punito.* Un uomo, „ io dico, che ragionaſſe in tal maniera, „ non ſarebbe un peccato d' ignoranza, ma „ un nuovo peccato di malizia come parlaſi nella ſcuola: egli ſarebbe un peccato, „ che non ſarebbe ſolamente peccato nella „ ſua cagione, ma un peccato che ſarebbe „ formalmente peccato in ſe ſteſſo. La coſa è evidente. Così qualunque partito ſi „ prenda ſu queſta materia il peccatore non „ è nè più nè meno in libertà.

„ Da tutto ciò concludo, che riguardando le coſe moralmente, e per rapporto alla pratica, lo ſcioglimento di queſta quiſtione è affatto indifferente, e ſenza conſeguenza.

RI.

RIFLESSIONE II.

Sopra i peccati che nascono da innavvertenza per l' abito reo.

„ CI è una quantità di peccati d' abito, „ ne' quali è impossibile, che i Cristia„ ni anche più libertini cadano per innav„ vertenza, e senz' avere almeno qualche „ idea confusa che offendono Dio. Tale è la „ maggior parte di quegli stessi peccati pe' „ quali acquistano il nome di libertini, come „ le dissolutezze in materia d' impurità, e di „ ubbriachezza, l' empietà, il disprezzo ', e „ le omissioni di certi doveri usati fra' Cri„ stiani, come di ascoltare la Messa la Do„ menica, di confessarsi la Pasqua, di di„ giunare la Quaresima, di astenersi dal „ mangiar carne il Venerdì, ed il Sabato, ed „ altri sì fatti peccati, che uniti insieme fan„ no un libertino nel mondo.

„ Sarebbe ridicola cosa l' immaginarsi, „ per esempio, che un uomo di questo ca„ rattere commetta un adulterio per innav„ vertenza, quantunque forte sia in lui l' a„ bito dell' impurità; che violi la quaresima „ mangiando sempre carne, e lo faccia sen„ za pensarci, e senza riflettere che offende „ Dio. Il solo esempio, e la sola pratica „ degli altri Cristiani, e mille altre cose,

„ che

„ che i libertini hanno di continuo sotto
„ degli occhi, risvegliano continuamente
„ nell' anima loro l' idea di questo oggetto.
„ Essi non l' hanno sovente che confusa, ma
„ essi l' hanno sempre nelle occasioni di cui
„ io parlo: si fa loro troppo onore credendo
„ sì facilmente alla loro parola, quando di-
„ cono che non mai pensano a Dio. E da
„ questo solo si vede quanto chimerica, e
„ stravagante cosa sia tirare a conseguenza, ri-
„ guardo a' Libertini, certi principj di Teolo-
„ gia sull' ignoranza, ed inavvertenza.
„ Havvi ancora quantità d' altri peccati
„ d' abito; come il rubare, l' ammazzare,
„ il calunniare, e la maldicenza grave:
„ qualunque abito che uno abbia di com-
„ mettere queste sorti di peccati, è impos-
„ sibile di caderci senz' alcuna riflessione.
„ Di modo che esaminando queste cose dap-
„ presso, non si troveranno peccati consi-
„ derabili, che l' abito faccia commettere
„ senz' alcuna attenzione all' opposizione che
„ hanno colla legge di Dio, seppur non
„ fosse qualche peccato di parole, che sfug-
„ gono più facilmente a quelli che ci si abi-
„ tuano, per esempio di certi spergiuri, di
„ certe imprecazioni, di pronunziare a tutto
„ pasto il nome di Dio in vano per conte-
„ stare bagattelle, o cose false. La stessa
„ cosa può ancora accadere per qualche pec-
„ cato interiore di pensiero, di desiderio;
„ per-

„ perchè, diciamolo ancora una volta, per la
„ maggior parte de' peccati, che possano all'
„ esteriore, è quasi impossibile che si com-
„ mettano senz'alcuna riflessione.

„ Ecco dunque subito, che la maggior parte
„ de' grandi peccati, come gli adulterj, le for-
„ nicazioni, le altre impurità, i ladronecci, gli
„ omicidj, le furberie, e tradimenti, l' em-
„ pietà, il disprezzo delle cose sante, e tutto
„ ciò in una parola in che consiste l' essere
„ libertino, aver non può scusa nell' inavver-
„ tenza cagionata dall'abito. Basta questa sem-
„ plice sposizione per dimostrare come por-
„ tano al falso tutte quelle terribili invetti-
„ ve, ed enumerazioni di atroci delitti,
„ con che alcuni si sforzano di stordire il
„ popolo, e di accrescere l' orrore delle or-
„ ribili dipinture che si fanno della morale
„ della Compagnia; come s' ella contenesse
„ principj, che giugnessero fino a stabilire
„ l' impunità per gli libertini ne' loro più e-
„ stremi disordini.

„ Restano dunque da esaminarsi certi pec-
„ cati di pensieri, certi peccati di parole,
„ dove si crede che per la forza dell' abito,
„ l' innavvertenza possa aver luogo. E pri-
„ mieramente parmi, che non ve ne abbia
„ neppure un sì gran numero di questa na-
„ tura da immaginarsi, che si commettano
„ con innavvertenza: in fatti ci vuol molto
„ tempo per venire a questo abito, il qua-
„ le

„ le formato, fa che si commetta questa sorta
„ di peccati senza niuna riflessione.
„ Un tal abito non si forma se non per
„ un' infinità d'atti volontarj in se stessi, i
„ quali sulle prime cagionano grandi rimor-
„ si: ci voglion sovente molti anni per ad-
„ domesticare la coscienza a mostri, i quali
„ le hanno fatto orrore le prime volte, che
„ le si sono presentati. Quest' orrore non
„ si è interamente dissipato nè dopo il pri-
„ mo, nè dopo il secondo, nè dopo il cen-
„ tesimo, nè forse dopo il millesimo pecca-
„ to; massimamente se una educazione Cri-
„ stiana ha gettato nell' anima certi semi di
„ pietà, i quali è difficile di opprimere af-
„ fatto. Da ciò ne segue che molto mino-
„ ri di quel che si pensa sono ancora queste
„ sorti di peccati, che si fanno senza alcu-
„ na avvertenza. Ma che che ne sia, che
„ cosa s' ha da pensare di questi peccati com-
„ messi senz' alcuna avvertenza? Sono que-
„ sti veri peccati, ed essendo commessi senz'
„ alcuna considerazione, sono essi imputabili,
„ e degni di gastigo?
„ Rispondo a questa quistione, che per
„ deciderla uopo è di prendere quasi la stes-
„ sa regola, di cui ci siamo serviti per giu-
„ dicare de' peccati d' ignoranza vincibile, e
„ dire, che questi sono peccati imputabili al-
„ meno nella loro cagione, come tutti i Teo-
„ logi convengono, e domandare se sono
„ pec-

„ *peccati in se stessi*, se *sono imputabili in se stessi*; è una quistione di poca importanza „ per lo costume, e per la pratica.

„ Ch' essi sieno peccati, ed imputabili „ nella lor cagione questa è una cosa evi„ dente. La ragione è primieramente, che „ sono stati liberissimi nella loro cagione, „ e che sono gli effetti di peccati volonta„ rissimi, e liberissimamente reiterati. Se„ condariamente, che il peccatore non ha po„ tuto non accorgersi, che l'abito di que„ sti peccati si formava in lui, e per con„ seguente ha potuto, e dovuto prevedere „ la necessità di peccare, ch' egli contraeva „ dall' abito.

„ Dal tempo dunque che l'abito è stato „ tale, che poteva far commettere a que„ sto peccatore peccati senza riflessione, „ d' allora i peccati che dee moralmente „ commettere in questa guisa per la forza „ dell' abito, diventano imputabili almeno „ nella loro cagione a suo riguardo, così „ detto è de' peccati d'ignoranza vincibile.

„ I Teologi scolastici disputino quanto lor „ piace; sostengano che questi peccati com„ messi senza riflessione per la forza dell' „ abito, hanno una malizia intrinseca di„ stinta dalla malizia della lor cagione, o „ che non hanno se non una malizia co„ mune colla loro cagione, i peccatori non „ sono nè peggiori, nè migliori; questi

„ pec-

„ peccati non ſaranno loro nè più nè meno
„ imputati, in qualunque modo ſieno loro
„ imputati, ed eſſi non ſaranno nè più nè
„ meno puniti nell' Inferno.

„ Si potrebbe ancora fare una quiſtione,
„ che non è più facile a decidere; cioè ſi-
„ no a qual grado l'abito debbe eſſere per-
„ venuto, acciocchè i peccati non ſieno più
„ liberi in lor medeſimi, ma ſolamente
„ nella loro cagione? I ſoli peccatori di abi-
„ to ricorrendo coll' animo ſulla lor vita paſ-
„ ſata, potrebbono ſu ciò rendere a ſe ſteſſi
„ qualche teſtimonianza: queſte ſon coſe
„ delle quali la ſola coſcienza può riſpon-
„ dere, ed inſtruire colui che la vuol con-
„ ſultare. Ma ritorniamo al punto capitale,
„ ed alla propoſizione principale che ho a-
„ vanzata, cioè che in qualunque manie-
„ ra ſi giudichi di queſte ſorti di pec-
„ cati, o che ſi dica che ſon peccati in ſe
„ ſteſſi, o che ſi vogliano ſolamente pec-
„ cati nella lor cagione, o ſi ſoſtenga che
„ hanno una malizia intrinſeca diſtinta da
„ quella della lor cagione, o per lo con-
„ trario s'inſegni non aver eſſi ſe non quel-
„ la della lor cagione per rapporto al coſtu-
„ me, e alla pratica, è lo ſteſſo.

„ Dico eſſer lo ſteſſo per rapporto a' co-
„ ſtumi: perchè ſe un peccatore abituato
„ diceſſe per eſempio: *io ho contratto l' abito*
„ *d' un tal peccato, che me ne fa commettere*
„ *un'*

„ *un' infinità senza riflessione*, *non occorre che*
„ *pensi a rimediare a questo abito*, *perchè que-*
„ *sti peccati non mi faranno imputati*. Gli si
„ risponderebbon due cose. Primieramente
„ gli si direbbe, *voi v' ingannate: questi pecca-*
„ *ti vi sono imputati*, *voi ne sarete punito*, *o*
„ *che Dio prevedendo i peccati che il vostro*
„ *mal' abito dee farvi commettere senza rifles-*
„ *sione*, *abbia destinato a' primi peccati che so-*
„ *no stati volontarissimi*, *le pene che loro sono*
„ *propozionate*, *e quelle ancora che meritano*
„ *gl' involontarj*, *de' quali esser debbono la ca-*
„ *gione*, *come pensano que' Teologi*, *che dicono*,
„ *questi ultimi peccati esser solamente peccati*
„ *nella lor cagione*, *ed imputabili nella loro*
„ *cagione*, *o che secondochè questi ultimi pecca-*
„ *ti si commettono*, *abbia ciascuno la sua mi-*
„ *sura di determinato gastigo*, *siccome dicono*
„ *quei che sostengono*, *esser questi peccati in se*
„ *stessi*, *e non solamente nella cagione*.

„ In secondo luogo si risponderebbe a un
„ tal peccatore, che questa malvagia risolu-
„ zione ch' ei prende di non rimediare al
„ cattivo suo abito, è un nuovo peccato
„ volontarissimo, che rinchiude in se la
„ gravezza di tutti i peccati che ne segui-
„ ranno, e merita i gastighi di tutti quei
„ peccati, de' quali è una nuova cagione
„ dovendosene ragionare a proporzione come
„ dell' abito stesso.

„ Però è evidente che questo peccatore

„ non

„ non trova il ſuo conto piuttoſto in un
„ ſiſtema, che nell'altro. Dal che ne ſegue
„ la mia propoſizione, che per rapporto a'
„ coſtumi, è affatto indifferente, che i Teo-
„ logi ſi determinino all'uno, o all'altro
„ ſiſtema.
„ Dico in ſecondo luogo, che per la
„ pratica è una coſa ſteſſa ſecondo i due ſi-
„ ſtemi. Parlo della pratica che ſeguono i
„ Teologi nel Sacramento della Penitenza
„ riguardo di tai peccatori quando s'indriz-
„ zano ad eſſi. Perchè qualunque ſiſtema
„ abbraccino queſti Teologi nella preſente
„ quiſtione Teologica, eſſi obbligano queſti
„ peccatori a dire, quanto è moralmente
„ poſſibile, il numero de' peccati commeſſi
„ in virtù del peccato di abito, facendo
„ loro almeno ſpiegare quanto tempo ſono
„ ſtati in queſt'abito, quanti preſſo a poco
„ credono aver commeſſi di queſti peccati
„ per giorno, per ſettimana, per meſe, on-
„ de avere la più eſatta cognizione che ſi
„ può dello ſtato della loro coſcienza. Eſſi
„ impongono loro penitenze a queſto nu-
„ mero proporzionate, e danno loro l'aſſo-
„ luzione quando li vedono diſpoſti non ſo-
„ lamente a pentirſi del loro reo abito; ma
„ ancora a prendere i mezzi efficaci per tor-
„ lo. E tutto queſto ſerve a confermare ciò
„ che ho detto, che nulla importa qual ſiaſi
„ il partito che nella ſcuola ſi prenda in-
„ tor-

„ torno questà quistione scolastica : se i pec-
„ cati di abito commessi senza alcuna riflessio-
„ ne sieno peccati in se stessi , o solamente
„ nella lor cagione .

„ Finalmente da tutto ciò che ho detto
„ è manifesto, che certi Teologi , i quali si
„ cerca di separarsi dagli altri per rendergli
„ odiosi, non hanno seguito in questo , sic-
„ come in ogni altra materia , se non la
„ dottrina nelle scuole Cattoliche ricevuta ;
„ che queste opinioni sulla distinzione de'
„ peccati che sono peccati in se stessi , e
„ degli altri che non lo sono , che nella
„ loro cagione , non hanno alcuna connes-
„ sione col peccato filosofico ; e che in par-
„ ticolare i peccati de' libertini , che li co-
„ stituiscono, per così dire, nell' essere di li-
„ bertini , non entrano affatto in questa
„ quistione , essendosi veduto essere moral-
„ mente impossibile , che li commettano sen-
„ z' alcuna riflessione , e che quando il con-
„ trario fosse pur vero , non vi sarebbe una
„ maggiore impunità .

PARTE TERZA.

Del Peccato Filosofico.

I Teologi hanno sempre nel peccato distinti due differenti riguardi , uno alla diritta ragione, che lo proibisce ; l' altro a Dio,

 il

il quale offeso ne resta, e disonorato. Per rispetto al primo riguardo si chiama peccato *Morale*, o *Filosofico*; per rispetto al secondo si dice peccato *Teologico*. La ragione è, perchè, come insegna S. Tommaso 1. 2. *q.* 7. *art.* 6. *ad* 5., il Teologo considera il peccato in quanto offesa è, ed ingiuria di Dio; dove il Filosofo Morale non lo considera che come contrario alla retta ragione: *a Theologis consideratur peccatum præcipuè secundum quod est offensa contra Deum, a Philosopho autem morali secundum quod contrariatur rationi.*

Avvertasi ancora, che le parole *offesa di Dio*, e *peccato mortale* nella ordinaria significazione si prendono per la medesima cosa, cioè per un' ingiuria fatta a Dio, per un dispregio di Dio, per una disubbidienza a Dio, per una rivolta contro di Dio; ma talvolta la parola *offesa di Dio* si usa non a denotare un' ingiuria fatta a Dio, ma solo un' azione, che Dio condanna, e dee punire come vendicatore della legge naturale, di cui egli è autore, come padrone sovrano degli Uomini, e come giudice delle loro azioni.

Che è dunque peccato Filosofico? E l'azione d' un uomo, il quale a cagione d' esempio rubasse, o ammazzasse alcun' altro vedendo bene, che questo è un delitto contrario alla diritta ragione, ma senza sapere,

re, che Dio ne fosse offeso, o senza che gliene venisse allora pure un pensiero. Sicchè al peccato Filosofico due condizioni sono essenziali; l'avvertenza, riguardo al nostro dovere, e a' dettami della diritta ragione, e l' ignoranza, l' innavvertenza riguardo a Dio. Se si suppone il menomo pensiero di Dio, il peccato non è sol Filosofico, ma Teologico. Se si suppone una innavvertenza, o ignoranza invincibile del nostro dovere, e del divieto della natural ragione, non è peccato alcuno, neppur Filosofico.

Alessandro VIII. a' 24. d' Agosto del 1690. proibì come *scandalosa*, *temeraria*, *offenditrice delle pie orecchie*, ed *erronea* questa proposizione: *Peccatum Philosophicum seu morale est actus humanus disconveniens naturæ rationali, & rectæ rationi: Theologicum vero & mortale est transgressio libera divinæ legis. Philosophicum quantumvis grave, in illo qui vel Deum ignorat, vel de Deo actu non cogitat, est grave peccatum, sed non est offensa Dei, neque peccatum mortale dissolvens amicitiam Dei, neque pœna æterna dignum.*

Or si domanda, che cosa sia condannata nella proibizione di questa Tesi? Ciò è necessario di esaminare per vedere se i Gesuiti sieno rei della proscritta dottrina.

E' egli forse proibito il sostenere ipoteticamente, *che se con una ignoranza, o dimenticanza di Dio, la quale fosse involontaria*, è

 non

non colpevole si commettesser peccati, questi non sarebbono nè offese (cioè ingiurie) *di Dio, nè peccati mortali?* (nello stesso senso d' ingiurie di Dio) *?* Nol crederà certamente alcuno, il quale rifletta, che nè verisimil è, che il Papa avesse condannata una proposizione tenuta da molti, e grandissimi dottori d'ogni scuola, nè sarebbe stato vero ciò, che nella condanna afferma il Papa, la Tesi da lui proscritta *de novo erumpere*, essendo ella in possesso di più secoli nelle scuole. E veramente l' hanno tra gli antichi Tomisti difesa Francesco Zumel già Professore di Salamanca, e poi, come altrove ho accennato, Generale del suo Ordine della Mercede nel 1593. *in* 1. 2. *q.* 71. *art.* 6. *p.* 178. Curiel altro Tomista, e Professore di Salamanca *in* 1. 2. *q.* 71. *art.* 6. *dub.* 3. Francesco Vittoria Domenicano *Relect.* 13. *part.* 2. *dub.* 3. Giovanni Prudenzio dell' Ordine della Mercede, e Professore in Alcalà, il P. Vincenzio Ferre Reggente per 18. anni a Roma nel Convento della Minerva *T.* I. *Tract.* 2. *q.* 1. §. 10., il P. Gonet celebre Domenicano *T.* I. *disp.* 1. *n.* 62. e *T.* IV. *de Incarn. disp.* 4. *n.* 19. Marlete pur Domenicano, il quale a favor suo cita il Card. Gaetano, Medina, Bannez, Serra, Alvarez tutti Domenicani, presso il citato Ferre *T.* I. *tract.* 2. *q.* 1. §. 10. Domenico Navarrete anch' egli dell' Ordine Domenicano, e poi

Ar-

Arcivescovo di S. Domingo *T.* 1. *Tract.* 3. *controv.* 15. *n.* 7. *pag.* 180. Aggiungansi tra gli Scotisti Guglielmo Herinx Francescano, e poi Vescovo d'Ipri *disp.* 5. de *pecc. qu.* 1. *n.*9. il P. Vibrarne *in* 4. *Sent. dist.* 14. *q.* 2.*Sect.*5., i Francescani di Lovagno nelle Tesi sostenute a' 18. e 19. di Luglio nel 1651., a' 30. d'Aprile del 1677. al 1. di Giugno, e a' 19. d'Ottobre del 1678. Dello stesso avviso sono stati Francesco Bonæ spei Carmelitano e Professore di Lovagno *de Incarn. disp.* 1. *dub.* 5. *num.* 132. *Seg.* e 149., e i Carmelitani del 1656. e 1659. a Lovagno del 1673. a Dovay e a Valenciennes del 1685. e del 1687. pure a Dovay nelle lor Tesi. Il P. Pouhours nella quinta lettera all'articolo X. porta le precise parole di questi Autori, e di queste Tesi. Basterà a noi recare alcuni Domenicani.

Si homo invincibiliter ignoraret Deum, nullum ejus peccatum esset mortale.. Probatur... Malitia peccati mortalis petitur ex injuria Dei. Sed Deus non potest injuria affici, nisi cognoscatur; ergo si homo ignoraret Deum, nullum ejus peccatum esset mortale. Gonet. *T.* 1. *disp.* 1. *num.* 62.

Unde cum peccatum in suppositione facta (dell'ignoranza invincibile di Dio) *non sit Dei offensa, materia satisfactionis non est, & pro illo satisfieri nullatenus potest.* Lo stesso *T. IV. de Incarn. disp.* 4. *n.* 19.

Peccatum gravissimum (verbi gratia proprium pa-

patrem occidere) cum ignorantia invincibili veri Dei , & inculpabili , non erit offensa veri Dei (neque enim offendi potest is qui invincibiliter ignoratur) neque hominem a Deo vero avertet , neque pro ejus condigna satisfactione Deum & hominem requiret , imo neque gratiam : quia Deus non pacatur alicui per gratiam , nisi ei a quo offensus est . Ferre *T.* 1. *Tract.* 2. *q.* 1. §. 10.

Ad hoc respondet Marleta admittendo sequelam , & negando minorem . Esset enim , inquit , tunc tale peccatum mortale philosophice , esto , non theologice : & sic admittit omnia inconvenientia quæ in ratione nostra adducta sunt. Nam inquit illa convincere de mortali quod est contra Deum , non vero de mortali quo tantum graviter offenditur homo . Et addit hoc teneri admittere omnes illos Tomistas , qui affirmant puerum venientem ad usum rationis , solum teneri ad convertendum se in Deum , ut præcontentum in ratione communi boni rationi consoni non vero particulari . Marlete presso il Ferre *nel luogo citato*.

A qui se pueden ofrecer dos difficultades . La primera , si supuesta la ignorancia invencibile de Dios , se han de Ilamar las culpas destos hombres que le ignoran , peccados Theologicos , o solo philosophicos , y Civiles . 2. *si el que muriera con tales pecados en aquel estado , se condenaria , o no ..... Para la primera puede el curioso leer al Card. Lugo* de Incarnat. disp. 5.Sect.

5. Sect. *6.* y *7. donde larga y doctamente trata est epunto. Lo que yo entiendo, es que admitida ignorancia invencibile de Dios, que es primera Ley y primer Legislador, no ay peccado alguno en quien tiene aquella ignorancia: porque en este caso, ni ay aversion de Dios, ni conversion a la criatura (quanto a imputarse, se entiede) quen en la realidad pecado sera (scilicet materialiter) la obra que in re se opusiere a aquella Ley. En esto me parece conviene el* M. Fr. Greg, *Martinez in* 1. 2. *quæst.* 71. *art. 6. concl.* 3.

Faltando el conocimiento, falta tambien lo voluntario: teniendo uno ignorancia invencibile de que ay Dios, en loque assi obrare, no le offendera en manera alguna, por no ser voluntaria aquella obra Yassi dize el mesmo Autor en la concl. 5. quæ ablata, omni lege naturali „ divina & æterna, actus nec esset peccatum nec malus moraliter, nec naturaliter, nec esset iniquitas. Navarrete *Tom.* 2. *Tract.* 3. *controv.* 15. *n.* 7. *pag.* 180.

Ma se la proposizione suddetta non è stata proscritta nel senso ipotetico, o condizionale di sopra spiegato, che resta, se non ch' ella sia stata dannata, perchè conceputa in termini, che suppongono darsi realmente persone, le quali non commettano se non peccati Filosofici per non conoscere Iddio, o per non averlo presente alla memoria.

Queſto è ſtato un motivo di condannarla, ma non queſto ſolo. Il P. La Croix *lib.* 5. *n.* 58. oſſerva aſſai bene che nella detta propoſizione aſſolutamente ſi dice, che il Peccato Filoſofico comechè grave non è *offeſa di Dio*; eppure ſarebbe ſempre offeſa di Dio *almen materiale* ſiccome quello, che a Dio darebbe ragionevol motivo di diſpiacere. Però il dianzi citato Giovanni Prudenzio ſcriſſe: *Fateor in tali hypotheſi (ignorantiæ invincibilis Dei) non eamdem rationem formalem offenſæ reperiendam eſſe in peccato; qualem hic & nunc in illo de facto cognoſcimus: atque adeo impotentiam ſatisfaciendi pro illo in tali hypotheſi non eſſe capiendam ex excellentia Dei ut formaliter offenſi: quia hæc denominatio ex parte Dei ſumitur ex formali ratione offenſionis peccati, qualis in illo ſub tali hypotheſi non inveniretur. Verumtamen cum his ſtat, Deum quolibet peccato, quod in tali hypotheſi patraret homo, materialiter eſſe offendendum.* Quindi, ſiccome dice il P. Daniel in una lettera all' Arciveſcovo di Reims, la verità oppoſta a queſto errore è, che il peccato commeſſo anche nella ſuppoſizione dell' invincibile ignoranza di Dio eſſendo contro la ragione, e per conſeguenza contro la legge da Dio impreſſa ne' noſtri cuori, non è ſolamente Filoſofico, ma Teologico, cioè contra Dio (non che ſia un diſpregio di Dio; perocchè

chè nella detta ipotesi s' ignorerebbe Dio, nè Dio si può dir dispregiato da lui, che nol conosce; ma perchè dispiace a Dio, Autor della legge, e quindi meritevole d' eterna condanna.

Ma Alessandro VIII. ha avuto un altro principal motivo di condannare questa proposizione. Dic' ella, che 'l peccato Filosofico non è offesa di Dio, nè mortal peccato *in illo qui vel Deum ignorat, vel de Deo actu non cogitat*, senza far veruna distinzione tra quello che ignori Dio, o a lui non pensi invincibilmente, e involontariamente, e quello che l' ignori, o non ci pensi vincibilmente e colpevolmente. Però da questa proposizione così illimitata evidentemente ne segue, che tutti i delitti, i quali si fanno nell'ignoranza, o nella dimenticanza di Dio, *anche volontaria e colpevole*, sieno solo Peccati Filosofici, che non offendono Dio. Or questo è ciò, che rende principalmente rea la proposizione. E veramente ecco che ne segue, cioè che tutti o pressochè tutti i peccati degli Atei, degl' Infedeli, e de' Cristiani più dissoluti sieno peccati puramente Filosofici, siccome quelli che si fanno con qualche ignoranza, o dimenticanza di Dio colpevole, e volontaria. La storia della stessa condanna dimostra, che principalmente per questo motivo fu la proposizione proibita. Insie-

ime

me con eſſa fu deferita a Roma queſta Teſi del P. Duffy Franceſcano, *nulla furta, adulteria, aliave Scelera quantumvis enormia, habere rationem peccati formalis, aut divinæ offensæ* (nel ſenſo ordinario e ſtretto d' ingiuria di Dio INVINCIBILITER *ignorante Dei legem, prohibitionem, aut exiſtentiam*. Queſta propoſizione del P. Duffy, a ſtarne al rigore de' termini, eſenta aſſolutamente da ogni peccato i delitti commeſſi nell' ignoranza della divinità; dove la proibita non gli eſenta, che dalla malizia del peccato Teologico e mortale. Però per queſta parte è meno colpevole la proſcritta propoſizione dell'altra. Perchè dunque la propoſizione del P. Duffy non fu condannata, proibita fu l'altra? Torniamo a conſiderarle. La propoſizione del P. Duffy è riſtretta alla ſola ignoranza INVINCIBILE e *involontaria*; la proibita parla d' ogni ignoranza di Dio ſenza diſtinzione veruna. Tanto dunque la ragione, che moſſe Roma a dannar l' una, a non ferir l'altra, è la ſola parola d'ignoranza *invincibile* eſpreſſa nella ſeconda, laſciata nella prima. Queſta ſola parola poteva diſtinguerle, e queſta veracemente mette tra le due propoſizioni una diſtanza preſſo che infinita.

Tempo è, che de' Geſuiti, e delle dottrine loro ſi parli intorno al peccato Filo-

ſo-

sofico, del quale sono a piena bocca accusati da tutti i censori della loro Morale.

PRIMA PROPOSIZIONE. *Alcun Gesuita non ha espressamente difeso il peccato Filosofico nella pericolosa estensione alla ignoranza vincibile, che fu uno de' principali motivi, onde Roma vietò la Tesi di sopra esposta. Dico nella pericolosa estensione alla ignoranza vincibile* in grazia del P. Arriaga, del quale si parlerà nella proposizione seguente.

Parrà strana questa mia asserzione, sapendo si, che la dannata proposizione fu presa dalle Tesi del P. Musnier Gesuita Lettore in Dijon. Ma quanto è vero, che il P. Musnier ha mal' espressa la sua dottrina, tanto è certo, ch' egli ne' suoi Scritti ha con tutta la forza impugnato il peccato Filosofico appunto per le pericolose conseguenze che dall' ammetterlo ne verrebbono. Testimonio n' è la protesta fatta da lui medesimo: e riportata anche del Bernini; e testimonio pur ne sono gli scritti di lui, che il P. Bouhours senza tema d' essere smentito da Arnaldo recò in mezzo nella seconda lettera.

SECONDA PROPOSIZIONE. *La dottrina de' Gesuiti intorno l' ignoranza non conduce al peccato Filosofico.*

La dimostro. O si vuole, che al peccato Filosofico intorno l' ignoranza conduca la dottrina de' Gesuiti riguardo all' ignoranza in-

invincibile, o quelle che tratta dell' ignoranza volontaria, o colpevole. Or nè l' una nè l' altra conduce al peccato Filosofico.

Cominciamo dall' invincibile. E prima parliamo di quella, che riguarda l' esservi un Dio. 1. La comune de' Gesuiti vuole, che impossibil sia almeno per lungo tempo l' invincibile ignoranza di Dio in Uomo alla ragione pervenuto. Non danno dunque luogo al peccato Filosofico, che suppone l' invincibile ignoranza di Dio. 2. que' pochissimi, i quali hanno creduta possibile in qualche barbaro più grossolano l' ignoranza invincibile di Dio, hanno insieme insegnato (tranne il solo Arriaga) che i delitti in questo stato d' invincibile ignoranza di Dio commessi non sarebbono meno peccati mortali, che quei de' Cristiani; conciosiachè, dicono essi, offendere la retta ragione, e violare la legge naturale è sempre uno spregiarne l' autore, benchè questi altronde non sia conosciuto. Ora per fare i Gesuiti rei del peccato Filosofico non basta trovare alcuni di loro, che abbino tenuta l' ignoranza invincibile di Dio, ed altri, che hanno difeso, supposta l' invincibile ignoranza dover i peccati, che si commetterebbono, essere Filosofici in quanto non sarebbono dirette ingiurie di Dio non conosciuto; converrebbe, che quegli stessi, i quali stanno per l' ignoranza invincibile di Dio, insieme so-

sostenessero, che i peccati in quello stato commessi sarebbono *puramente* Filosofici, cioè neppur contrarj, e dispiacenti a Dio, nè meritevoli di punizion sempiterna. 3. Arriaga è il solo Gesuita, che abbia riunite queste due dottrine, cioè quella della invincibile ignoranza di Dio, e quella del peccato *puramente* Filosofico in chi posto in tale ignoranza peccasse. Ma 1. è una solenne impostura far reo della dottrina d' un particolare tutto il ceto de' dottori Gesuiti. 2. Arriaga non ha seguito che il Domenicano Vittoria. Ecco le parole di questo dotto Tomista. *Tertium dubium in hac secunda quæstione est, an omnis talis perveniens ad usum rationis possit peccare* (& loquitur semper de illo, qui nec Deum cognoscit, nec potest cognoscere) *& pro parte negativa fiunt argumenta neque levia neque ita facile expedibilia . . . Ista, & similia, pro parte negativa afferri possent, certa non parum movere possunt ad suadendam partem negativam, quod scilicet antequam quis cognoscat, aut possit cognoscere Deum, non potest peccare... Neque video quam posset hoc vehementer impugnari, neque magna inconvenientia posse ex hoc sequi.* Relectione 13. *ad quod teneatur homo veniens ad usum rationis, Relectionis parte* 2. *num.* 1. *& seq. p.* 505. *& seq. Edit. typ. Du Port, anno* 1586. *in* 3. Arriaga esclude espressamente i casi dell' ignoranza, e della dimenticanza di Dio colpe-

pevoli, cioè que' caſi, che potrebbono trarre le più orribili conſeguenze nella Morale. *Bene reſpondet P. Lugo negando id ſequi: quia omnes qui Divinum Numen cognoſcunt, eo ipſo ſciunt peccatum ei diſplicere, ipſumque peccata punire. Id quod ego confirmo ex his quæ dixi ſupra, homines immediate noſcere furtum, verbi gratia, luxuriam, &c. eſſe mala, quia ſunt contra legem Dei. T.* 3. pag, 215.

Quanto all' ignoranza invincibile del diritto naturale, la dottrina de' Geſuiti, come l'abbiamo di ſopra ſpiegata, e quella del peccato Filoſofico ſono diſparate sì fattamente, che uno, il quale ſia nel caſo da' Geſuiti ammeſſo poſſibile dell' ignoranza invincibile del diritto naturale, non può eſſere nel caſo del peccato Filoſofico. Eccol manifeſto. Il peccato Filoſofico in quanto è Filoſofico, e ſi diſtingue dal Teologico, è quello che ſi conoſce contrario alla ragione, cioè alla legge naturale (che ragione, e legge naturale ſon quì la ſteſſa coſa), avvegnachè non ſi conoſca, o non ſi badi, che quell' azione è contro Dio; dunque il peccato Filoſofico eſige eſſenzialmente la cognizione della legge naturale contro la quale ſi opera. Ma nel caſo dell' ignoranza invincibile la legge non ſi conoſce, nè ſi può conoſcere; perocchè ſe ſi conoſceſſe la legge, allora non ci ſarebbe luogo ad ignoranza, e meno ad ignoranza invincibile; dunque nel detto caſo

ſo

so è impossibile il peccato Filosofico. Ma v'è di più. Se la dottrina dell' ignoranza invincibile del diritto naturale favorisse il peccato Filosofico, sarebbe perchè i sostenitori di essa vogliono, che tale ignoranza invincibile scusi dal peccato formale colui che adopera in virtù di tale ignoranza. Ora è evidente, che questa ragione non porta al peccato Filosofico. Alessandro VIII. che a' 24. d'Agosto del 1690. avea condannato il peccato Filosofico, a' 7. di Dicembre dello stesso anno prescrisse questa proposizione: *Tametsi detur ignorantia invincibilis juris naturalis, hæc in statu naturæ lapsæ operantem ex ipsa non excusat a peccato formali*; dunque il peccato Filosofico non può essere conseguenza della dottrina, che scusa dal formale peccato gli operanti per invincibile ignoranza del diritto naturale col corrotto stato della nostra natura; altrimenti il Papa avrebbe in quattro mesi portate due censure contradittorie.

Rimane a dire della ignoranza vincibile. I Gesuiti insegnano 1. che le azioni, le quali nascono da tale ignoranza, sono peccati non Filosofici, ma Teologici. 2. che quelle azioni, le quali provengono da tale ignoranza, che in processo di tempo sia colpevolmente divenuta invincibile, benchè imputabili sieno nella cagione, non sono in se stesso peccati nè Filosofici, nè Teologici, come dunque da questa dottri-

na

na può derivare il peccato Filosofico?

TERZA PROPOSIZIONE. *Non v' è dottrina che più dal peccato Filosofico si allontani di quella che comune è tra Gesuiti*.

Eccone la prova. Il mezzo unico di combattere sodamente il peccato Filosofico, è stabilire che vi è un' ignoranza, e una dimenticanza di Dio, la quale non iscusa dall' offesa di Dio. Or come mostrar questo senza provare, che ci è una ignoranza, e una dimenticanza di Dio, la quale come volontaria sia colpevole? Ma per istabilir questo stesso è necessario far vedere, che tal ignoranza, e tal dimenticanza vi sia, la quale nasca da una negligenza colpevole. Dunque conviene ricorrere ad un principio certo nella Gesuitica Scuola, cioè: che *niuno pecca senz' avere o mediatamente o immediatamente avuto gli ajuti bastevoli, e necessarj per evitare il peccato.* Perocchè, se questa dottrina non è certa, non potremo più sicuramente affermare, che questi ajuti non sieno mancati a coloro, de' quali si tratta. Ma se si dubita, che non l'abbiano avuto, non si può più dire, che sia stato in loro mano d' astenersi dal peccato; e se questo non è stato in loro mano, come senza eresia, e assurdità avanzare, che la negligenza, o l' ignoranza sia in coloro stata colpevole.

Che se vuolsi, a rifiutare il peccato Filosofico essere necessario, che *niuna ignoranza*,

za: e dimenticanza di Dio v' abbia la quale ne impedisca l' offesa, anche per questo converrà gittarsi a' principj de' Gesuiti. Ecco: La prova di questa proposizione si riduce ad una di queste due proposizioni, che *ogni ignoranza, e ogni dimenticanza di Dio sia colpevole, o che quando non lo sia, ad ogni modo si offenderebbe Dio peccando*. La prima proposizione non si può cattolicamente provare se non sull' accennato principio Gesuitico; che *l' ignoranza, e la dimenticanza non sono colpevoli, se uno non ha avuti i mezzi bastevoli per guardarsene*; e però su questo si fondano tutti i Teologi Cattolici, che assolutamente negano, darsi ignoranza invincibil di Dio. E certo, dicono essi, se tutti i mezzi umani mancassero a qualche uomo selvaggio per conoscere Iddio (siccome può certo darsene alcuno, cui manchino) Dio stesso supplirebbe co' suoi lumi straordinarj anzi che permettere, ch' egli si resti nell' impotenza di conoscerlo e di salvarsi. So, che non ha altro fondamento, che questo principio de' Gesuiti: che *Dio non lascia alcuno nell' impotenza assoluta di fare ciò, che egli gli comanda sotto pena di colpa*. La seconda proposizione non si può in altra maniera sostenere, se non dicendo, che ancora in caso dell' ignoranza invincibile di Dio uno non ignorerebbe invincibilmente, che l' omicidio a cagione d' esempio è un male, e

per conſequente egli peccherebbe contro i ſuoi proprj lumi, e contro la ſua propria coſcienza. Ma queſto ſarebbe falſo, ſe vero non foſſe queſto principio de' Geſuiti, che *ogni peccato ſuppone qualche cognizione del male, che ci è in tale, o tal altra azione.*

E' dunque manifeſto, che i principj della Scuola Geſuitica ſono i più opportuni per levare di mezzo il peccato Filoſofico.

Aggiungaſi, che per la maggior parte de' Geſuiti il peccato Filoſofico, è metafiſicamente impoſſibile, perciocchè quantunque un uomo ignoraſſe invincibilmente Dio, non potrebbe ignorarlo in queſto modo, ſe non inſino a tanto che nel cimento foſſe di commettere qualche peccato; ma poſto una volta in tal frangente ceſſerebbe ſubito l' ignoranza invincibile, eſſendo impoſſibile, che l' uomo pecchi contro i lumi della ſua ragione, e che non gli naſca qualche dubbio almeno *implicito* e *confuſo* che egli pecca contra un Dio Legislatore, come dicono i Geſuiti Amico, de Rhodes, Martinon, Rainaudo, Aldrete, Leſſio preſſo il P. Bouhours nella lettera quinta articolo XIII. Veggaſi anche il P. Viva ſulla propoſizion dannata dal peccato Filoſofico n. 8. ſegg. I Geſuiti ſono in ſalvo, e la loro dottrina è baſtevolmente giuſtificata.

LET-

LETTERA IV.

Si giustificano i PP. Azorio, Tamburino, Filliuccio da alcune false proposizioni loro apposte. Se qualche barbaro possa invincibilmente ignorare, che mortal peccato sia la semplice fornicazione? I PP. de Rhodes, e Arriaga aggravati nell' Ortodossia. Infedeltà, che in questa si usa, riguardo *al P. Sanchez. Si difende il P. Casnedi.*

SIamo ad un punto di molta importanza, come dalla Dissertazione mandatavi coll' ultima mia avrete bene avvertito. Però a dirittura senz' altri complimenti entro a ragguagliarvi della conferenza che ebbi co' soliti amici intorno le Gesuitiche proposizioni 13. e seguenti sull' ignoranza.

Mi domandarono essi al primo arrivo, se letta avessi la dissertazione lasciatami? Sì, Signori, replicai io, e non pur quella, ma anche mi son divorato l' intero trattato del P. Daniel. Su i peccati d' ignoranza; e già mi pare, che ne potrei leggere in cattedra a questi Saccentelli, che quando lor sembra d' aver trovata una lassa proposizione in un Gesuita, van tronfi tronfi e pettoruti come se fossero tante divinità di sapere. O corbezzole! replicò l' Abate; voi parlate un linguaggio ben nuovo. Se fate di questi passi,

sarete ben presto più Gesuita, che noi non siamo. V' ingannate, soggiunsi io, io non sarò mai nè Gesuita, nè Domenicano, nè d' altra scuola, salvo, che di quella della verità. Se questa sarà pe' Gesuiti, sarò Gesuita; se per gli altri abbandono subito i Gesuiti; ma l' oppressione, ma l' impostura, ma la calunnia, la detesterò poi sempre in chicchessia. Bravissimo, disse il Religioso; massime son queste da vero Cavaliere, e da Cristiano. Ma non perdiam tempo. Per esaminar tutte le proposizioni nell' *Ortodossia* esposte vorrebbonci molti libri, che non abbiamo; ma faremo con que' pochi, che abbiamo, e per gli altri, che mancanci argomenteremo alla Virgiliana

Crimine ab uno

Disce omnes

anzi con più forza, perchè non da un solo delitto dedurremo gli altri, ma da parecchi. Abate leggete la proposizione XIII. *Che l'uomo può invincibilmente ignorare gli obblighi della legge naturale; come ex. gr. che non si può mentire, ammazzare, rubare, commettere adulterio ec. E può ancora ignorare, che si deve amare, adorare, servire Iddio, onorare i Parenti, e fare del bene a tutti. P. Merat. tom. 1. tract. de pecc. disp. 9. sect. 7. col. 2. pag. 577. Azor. instit. moral. part. 3. lib. 3. cap. 4. pag. 136. col. 1. Tambur. lib. 7. in Decal. c. §. 2. n. 10. Escobar tract. 1. exam. 1. cap.*

3. *num.*

3. *num.* 49. *Fill. tom.* 2. *tract.* 30. *cap.* 2. *n.* 50. *pag.* 389. Chi all' Azorio, al Tamburino, al Filliuccio (sarà lo stesso del Merat, e dell' Escobar) ha questa proposizione attribuito non l' ha certamente fatto per ignoranza invincibile. Vi ricordate d' aver letto nella dissertazione, che ne' precetti della legge naturale i Teologi con S. Tommaso distinguono i primi principj della legge, le conclusioni le quali da questi principj immediatamente discendono, e le conclusioni più rimote, e più oscure di questi principj? Ma ora richiamatevi a mente un' altra cosa, alla qual forse non avete badato. I precetti del Decalogo a quale di queste tre classi appartengono? se piglinsi in lor medesimi, e spogliati dalle circostanze particolari vanno nella seconda classe, e ignorare non si possono invincibilmente; ma questi stessi precetti se prendansi rivestiti di certe particolari circostanze, ripongonsi nella terza classe, e si può allora di questi aver qualche ignoranza invincibile. Che il mentire, che il rubare sia cosa peccaminosa, quando si prende da se, è manifesto, nè di ciò può alcuno avere ignoranza invincibile. Ma se a questo precetto di non mentire, di non rubare si aggiunga la circostanza *se lecito sia di mentire per salvare la vita d' un uomo*, *se lecito sia di rubare per soccorrere un povero*, allora la cosa non è più sì aperta, e alcuno

na potrebbe avere ignoranza invincibile. Ciò poſto non v' increſca di darmi la prima parte dell' Azorio *lib.* 1. *c.* 13. *q.* 1. e poi parleremo del luogo notato nell' Ortodoſſia: *Reſpondeo, ea quæ ſunt juris naturalis, aliquando eſſe per ſe nota, ita ut non ex aliis, ſed ex ipſis comperta, & explorata cuique reddantur, qualia ſunt: Bonum eſt ampleEtendum; Malum fugiendum: Caſte vivendum; Nulli nocendum: Quod tibi non vis alteri ne feceris; Unicuique ſuum jus tribuendum; & horum ignorantia probabilis, & juſta in nullum hominem cadere poteſt.* Dunque l' Azorio non potè mai inſegnare, che ſi può ignorare (invincibilmente, che di queſto ora è queſtione) che ſi deve *amare, adorare, ſervire Iddio, onorare i Parenti, e fare del bene a tutti*. Seguiamo a leggere: *Alia vero non ſunt per ſe nota, ſed faciliime ex per ſe notis colliguntur, qualia ſunt præcepta Decalogi, & horum licet poſſit eſſe ignorantia probabilis tempus breviſſimum, non tamen diu, quia eo ipſo quod ex per ſe notis evidenter conficiuntur, abſque magno negotio innoteſcunt; at interim dum ea quis ex per ſe notis concludit poteſt bona fide, & ſine culpa ignorare, ſed diu non poteſt ea ignorantia laborare, aut in ea permanere, quia facile poſitis per ſe notis inferuntur. Ex quo efficitur ut vero ſimile non ſit quod Bardeſanes, & Euſebius, & alii hiſtorici tradiderunt apud aliquas gentes furta licuiſſe, apud alias adulteria, apud alias ſtupra, & promiſcua*

con-

conjugia, & homicidia: hæc enim facile ex per se notis concluduntur tanquam mala. Existimo tamen hæc, & alia similia apud certas nationes fuisse permissa, vel impunita; ita ut auctores horum scelerum impune permitterentur, non quod hæc existimarentur honesta, bona, & licita, sed quod hujusmodi peccata minime pœnis debitis punirentur vel ob gentis illius ignaviam, aut malitiam, aut ob alia graviora mala vitanda, aut ob propria tuenda, conservandaque commoda. Ecco che i precetti del Decalogo, e quelli nominatamente, i quali proibiscono gli adulterj, gli stupri, gli omicidj, tali sono secondo l' Azorio, che non si possono invincibilmente ignorare. O andate a credere a questo bugiardo, il quale spaccia dall' Azorio insegnarsi: *che l' uomo può invincibilmente ignorare gli obblighi della legge naturale; come ex. gr. che non si può mentire, ammazzare, rubare, commettere adulterio*. Avanti: *Alia item sunt juris aut juri naturali contraria, & adversa, quæ licet positis iis, quæ per se manifesta, notaque sunt, inducantur, haud tamen ita facile, & perspicue inferuntur. Talia mala sunt ex mutuo usuram & lucrum exigere, proprias injurias ulcisci: plures uxores habere, repudiare legitimam, furari ad succurrendum egenis, surripere aliquid hostibus, tyrannum occidere privata auctoritate, sine judicis sententia, ad scortum accedere, mentiri propter salutem alterius, vel ob malum gravius, & deterius cavendum, vel ob bonum commune ser-*

vandum: carnibus humanis veſci: metu mortis mali aliquid committere, ſororem in uxorem accipere, negari non poteſt, quin horum & ſimilium cadere in aliquos poſſit ignorantia probabilis, & juſta, nam non ſolum ethnici, nec ſolum indocti, ſed Chriſtiani homines etiam, & docti horum nonnulla jure naturali licita eſſe arbitrantur. Caſſianus certe, Origenes, & Plato putaverunt licere aliquando uti mendacio ob majus malum devitandum, aut bonum tuendum, & conſervandum. Durandus, & alii tradiderunt, ſimplicem cum ſcorto congreſſum, aut multitudinem uxorum, aut repudium legitimæ uxoris non eſſe jure naturali, ſed tuntum divino prohibita. Item hujuſmodi mala licet ex principiis per ſe notis naturali ratione ducantur dubitari non poteſt, quin ſit opus magnæ rationis intelligentia in his argumento, & ratione colligendis; ergo poteſt quis ea bona fide ignorare. Eſt tamen animadvertendum apud Chriſtianos, ignorantiam hujuſmodi malorum rariſſimam eſſe, aut nullam fere, quia apud Chriſtianum populum eſt frequens divini verbi enunciatio, vitiorum reprehenſio, honeſtatis, & virtutis commendatio; bonorum prædicatio, quibus ſcorta, mendacia, fraudes, inſidiæ; uſuræ, multitudo uxorum, & repudium paſſim condemnantur, ut per ſe mala, & fugienda.
Oſſervate in queſto paſſo dell' Azorio le circoſtanze, che veſtono i precetti del Decalogo. EX MUTUO *uſuram*, & *lucrum exigere*, PROPRIAS *injurias ulciſci*, *plures* UXO-

RES

RES *habere*, REPUDIARE *legitimam*, *furari* AD SUCCURRENDUM EGENIS, *Surripere aliquid* HOSTIBUS, *tyrannum occidere* PRIVATA AUCTORITATE SINE JUDICIS SENTENTIA &c. e osservate innoltre, che l'ignoranza invincibile di questi precetti secondo l'Azorio tra' Cristiani è RARISSIMA, AUT FERE NULLA.

Ora venendo al luogo citato nell'Ortodossia, sapete di che ivi parli l'Azorio? della semplice fornicazione, e di questa sola solissima, notate, scrivono pure il Tamburino, e'l Filliuccio. Volete chiarirvene? leggeteli. Si presero in mano, si lessero, e si trovò, che veramente della sola semplice fornicazione trattavano. Come dunque si citano per l'ignoranza invincibile del *mentire*, *dell' ammazzare*, *del rubare*, *del commettere adulterio*, *del doversi amare*, *adorare*, *servire Iddio*, *onorare i parenti*, *e fare del bene a tutti?* V'è coscienza? Questo è verissimo, diss'io; ma che dell'esser peccato la semplice fornicazione aver si possa ignoranza invincibile, là mi pare una proposizione assurda. Tal vi dovrebbe sembrare, ripigliò il Religioso, se 1. si trattasse de' Cristiani, ma ed Azorio, e Filliuccio espressamente gli escludono, ed anche Tamburino non nomina che barbari. 2. Se la semplice fornicazione entrasse nella prima, e seconda classe delle cose dal diritto naturale vietate, e non potesse appartenere ri-

riguardo a certi barbari più rozzi, e più salvatici alle conclusioni men chiare, e più rimote di questa legge, e molto più. 3. Se si volesse quindi inferire con Durando, Martino de Magistris, e Caramuele, che la semplice fornicazione fosse solo vietato dal diritto positivo, e non dal naturale. Per altro perchè non facciate le maraviglie, se vedete tre Gesuiti sostenere, che si possa da qualche Uomo barbaro ignorare invincibilmente, che la semplice fornicazione sia peccato, sappiate che prima di que' tre Gesuiti l'ha insegnato il Domenicano Soto *de justitia & jur. dist.* 5. *q.* 3 e dopo d'essi il Basseo Cappuccino *Theol. Moral. T.* 1. alla parola *Fornicatio*, il Diana Teatino T. VIII. delle sue opere ordinate *Tract. 6. resol.* 2., il Filippini pur Teatino *de privilegiis ignorantiæ cap.* 11. *num.* 646. Ma ciò che più monta, io credo che S. Tommaso sia di questo medesimo sentimento. Non mi guardate sì attonito; che la cosa è facil facile a provare. Sentite come parla il Santo 1. 2. *q.* 19. *art.* 15. *Puta, abstinere a Fornicatione bonum quoddam est. Tamen in hoc bonum non fertur voluntas nisi secundum quod a ratione proponitur. Si ergo proponatur ut malum a ratione errante, fertur in hoc sub ratione mali; unde voluntas erit mala, quia vult malum; non quidem id quod est malum per se, sed id quod est malum per accidens propter apprehensionem rationis.*

E chia-

E' chiaro, che S. Tommaso quì parla d' un error di coscienza, e d' una ignoranza non qualunque, ma invincibile, e prima di me lo ha notato il dotto Vescovo Abelly de *Act. hum. sect.* 5. Certamente il Santo parla d'un error di coscienza, il quale rende reo, ciò che di sua natura sarebbe buono, e buono ciò che di sua natura sarebbe reo; e questo non può convenire ad un errore, e ad una ignoranza colpevole. Dunque S. Tommaso suppone potersi ignorare invincibilmente, che la fornicazione sia male; altrimenti egli darebbe per esempio un impossibile. Ma *q.* 3. *de malo*, *artic.* 8. forse si spiega il Santo più chiaramente: *Cum aliquis nescit, fornicationem esse peccatum, voluntarie quidem facit fornicationem, sed non voluntarie facit peccatum.* Ecco che quì ancora suppone il Santo l'ignoranza invincibile riguardo a questo abominevol vizio. Perocchè se l'ignoranza fosse vincibile, non solamente l'azione, ma ancora il peccato sarebbe volontario. O vada il Sig. Ortodossista a processare i Gesuiti!

Voi, soggiunse l' Abate, avete o Padre giustificato insieme l' Arriaga, al quale nell' *Ortodossia* si attribuisce questa proposizione: *Che chiunque ammazzerà con questa ignoranza l'amico, il parente, il Padre, il Re ec. o commetterà adulterio, ed ogni sorta d' incontinenza impudica, o naturale, o contro natura: o contro qualunque altro gravissimo pec-*

peccato d'odio , di furto ec. non pecca in verun modo . *Rad. Arriaga* (il Luminolo) *ſecondo la Bibliot. ſcript. ſoc. Jeſu pag. 729.) tom. 1. tract. de Deo diſp. 2. ſect. 3. pag. 31. & in tract. de act. human. diſp. 9. ſect. 11. pag.212.* Perocchè è manifeſto, che l'Arriaga non può parlare di tutti queſti peccati, e d'alcuni al più ne parlerà come contrarj al precetto non in ſe, ma nelle ſue più rimote concluſioni. Così è, diſſe il Religioſo; ma credo che l'Arriaga non dica nè poco nè punto ciò che gli ſi fa dire. Là ſarebbe bella, ſoggiunſi io. Viſitiamolo. Per diſgrazia il primo che ci venne alla mano, fu il tomo *de Actibus humanis*. Andammo alla pag. 212. alla quale l'Ortodoſſiſta rimanda; ma ci trovammo la diſputa xx. non la nona, e la ſezione 11. non l'undecima, e 'l peggio fu che dell' ignoranza non ci è un jota. Andammo dunque alla diſputa nona; ma queſta non ha che tre lezioni, onde l' undecima, aſpetteremo, diſs' io, che ſia ſtampata. Ma l'Arriaga ha da trattare dell'ignoranza in queſto tomo. Così è, ſoggiunſe l'Abate e cerca cerca, ecco che finalmente alla diſputa dodiceſima c'inbattemmo dove l'Autore ragiona dell'ignoranza, ma di quanto gli appone l'Ortodoſſiſta per rabbia, ci foſſe ſtata una parola. Gittammo via il tomo, e più volontieri l'avremmo gittato ſul grugno all'Ortodoſſiſta, o nelle reni per fargli

men

men male (che 'l meritava la sua imprudenza) e corremmo al tomo primo *de Deo.* Ma anche quì ci trovammo corbellati. A quella pagina sostiene l' Arriaga (ciò che l'Autor della dissertazione al fine della precedente lettera concede aver lui fatto) potersi l' esistenza di Dio ignorare e vincibilmente; ma de' precetti naturali non fa motto. E viva l'Ortodossista, gridammo tutti ad una voce; ma il Religioso aggiunse; voglio che gridiamo *e viva* anche con più ragione. Guardate di grazia ciò che Arriaga risponde nella carta seguente: *ad instantiam e præceptis naturalibus dico, de multis* (come sono le conclusioni più rimote del diritto naturale) *adhuc faciliùs esse posse ignorantiam invincibilem, quam de Deo; de aliis vero, quia sunt de rebus ad ipsum hominem pertinentibus, non ita, v. gr. furari, lædere alterum &c. nam sicut sentit & dolet quis violenter sibi accipi aliquid, & multo magis si lædatur in corpore: ita statim insurgit cognitio, quod in hac re ipse male faciat furando, vel lædendo alterum ex eo principio.* Quod tibi fieri non vis, alteri ne facias; *vel quia Deus propter gubernationem moralem videtur hominibus indere naturalem pudorem in talibus actionibus, quo occultare statim desiderant, & clam id facere, unde naturaliter insurgit altera cognitio,* ergo hoc non esse bene factum. Che dite? L' Arriaga nega che de' precetti naturali di non rubare, di non offendere alcuno ec. da-

re

re si possa invincibile ignoranza, ed egli ha da insegnare: *Che chiunque ammazzerà con questa ignoranza l'amico, il parente, il Padre, il Re ec.; o commetterà adulterio, ed ogni sorta d'incontinenza impudica, o naturale, o contro natura, o qualunque altro gravissimo peccato d'odio di furto ec. non pecca in verun modo?* E questo non è calunniare un galantuomo? Affè, disse l'Abate, che questo Ortodossista viene per diritta linea da quel Brunello.

Non puro e non sincero
ma tutto simulato, e tutto finto.

come cel dipinge il nostro Ariosto. O andate a crederci quando ci conta tante belle filastroccole del peccato Filosofico alle proposizioni 15. e 16. nella prima delle quali anche ritorna il vostro *Nodgero*, o *Nodtingo*, il Nodo dello Sfondrati. Io non ci crederei se non quando alla Messa dicesse il *Domine non sum dignus*. Quanto a ciò, soggiunse il Religioso, sono anch'io del vostro sentimento, e comechè non abbiamo le Tesi de' Gesuiti, le quali in queste due proposizioni si annunziano, giuocherei cento doppie, se le avessi contro un giulio ancor calante, che que' Gesuiti non altro han detto se non che *se Dio per impossibile si potesse ignorare invincibilmente, in quel caso metafisico l'uomo che violasse le leggi di Dio, peccherebbe gravemente sen-*

senza ingiuriare espressamente Dio. Voi avete letta la Dissertazione; state saldo ad essa, e non vi fate ciurmare da questo pubblico maldicente. Ma or ora vi darò un' altra prova della niuna fede, che costui si merita. Dice pur egli: *che chiunque priverà volontariamente un altro di vita, conoscendo di far male ma credendo, che questo male sia piccolo, non commette un gran peccato, ma un sol peccato lieve. P. Rodes disp. 1. de peccat. quæst. 1. sect. 1. §. 2. P. Martinon. disp. 21. de pecc. sect. 2. n. 11. Sanch.* Casuistarum Princeps *lib. 1. in Decal. cap. 17. num. 21. ubi sic affatur*: „ Ea ignorantia etiam in præce„ptis juris divini, & naturalis excusat a pec„ cato. „ Che sia benedetto; non si contenta d'una sola bugia; le manda in coppia a pricissione, direste voi Sig. Abate Toscano. Forse le saran tre perchè non posso dir nulla del Martinon, e allora una potrà far da Priora. Ma certo le son due e grosse bene. Il P. Rhodes non ha sillaba di tutta questa faccenda, e l'ho confrontato due volte. Se volete, confrontiamolo la terza. Sì, diss' io, facciamolo; è sempre bene assicurarsi. L'Abate si prese a cercare, e io ci stava attento sopra coll' occhio, ma presto si vide, che il Padre si era apposto, e che il Rhodes non si era per sogno divisato di scriver tal cosa. Per altro, replicò il Padre se Rhodes avesse detta tal proposizione (che non

l'ha

l'ha detta, nè la può aver detta, perchè egli *diſp. 2. de peccatis quæſt. 1. ſect. 1. §. 2. ad 3.* difende la comune ſentenza circa i precetti naturali, che ignorare non ſi poſſano invincibilmente quelli, che ſono *adeo perſpicua, ut a nemine ignorari poſſint*, com'è l'ammazzare uno ſenz'altra circoſtanza, che poſſa ad un rozzo rendere oſcuro, ed invincibilmente ignorato il reato dell'omicido *hic & nunc.*) per altro, dico, ſe Rhodes aveſſe detta tal propoſizione avrebbe errato per l'eſempio dell'omicidio, ſul quale aſſolutamente preſo non può cadere ignoranza invincibile, ma non ſul reſto della dottrina. Fingete, che uno ammazzi un nimico del ſuo paeſe. *conoſcendo di far male*, ma credendo (per ignoranza invincibile) *che queſto male ſia picciolo, cioè peccato veniale, non commetterà* certamente *un gran peccato; ma un ſol peccato lieve*, o ſia veniale. Non inſegna il Card. Gaetano 1. 2. *q. 76. artic. 3.* che un atto peccaminoſo *quantum habet de voluntario, ac per hoc ſcito (quoniam voluntarium oportet eſſe cognitum) tantum habet de peccato... quantum vero habet de involuntario, tantum habet error non peccati?* Ora nel caſo propoſto l'omicidio ſarebbe ſol volontario come peccato veniale; dunque non ſarebbe che peccato veniale. Ma non ci dimentichiamo l'altra bugia. L'Autore fa dire al Sanchez: *ea ignorantia etiam in præceptis juris Divini, & natura-*

tura-

turalis excusat a peccato. Ma il Sanchez sapete che dice? *excusat a* MORTALI, *ut diximus num.*17. Che mistero è questo, direte subito, di mutare l'*a mortali* di Sanchez in questo *a peccato*, e di tacere quell'*ut diximus num.* 17. E' uno de' soliti misterj, cioè un mistero d'iniquità. Che insegna il Sanchez al *num.* 17. che *quando ignorantia, seu negligentia est tantum venialiter culpabilis, constat ita minuere, ut reddat opus veniale, quod ea ignorantia non excusante, esset mortale*; lo che avean prima del Sanchez detto il P. M. del Sagro Palazzo Silvestro. V. *Perjurium qu.* 1. *v. quando juratur*, e Zumel 1. 2. *q.* 67. *art.* 2. *disp.*2. *post* 3. *dictum in solutione ad* 3. e altrove. Dopo ciò cerca Sanchez, an *aliqua ignorantia seu negligentia mortaliter in se culpabilis excuset a mortali transgressione saltem praeceptorum humanorum*? Risponde che riguardo a' precetti umani una tale ignoranza, purchè non sia *affectata vel crassa* può scusare dal peccato mortale, e volendo esaminar su questo punto la mente d'alcuni Autori, i quali come d'una cosa *particolare* ne' *precetti* Ecclesiastici del digiuno, e della Messa, certamente umani, affermano non peccarsi che venialmente da chi li trasgredisce per ignoranza anche colpevole, soggiugne, non poter questi intendersi della sola ignoranza che venialmente colpevole, *nam id tamquam* PECULIARE *in his praeceptis humanis dicunt*. *At ea ignorantia* (venialmente

colpevole) *etiam in præceptis juris divini & naturalis excuſat a mortali*, ma non dal veniale *ut diximus num.* 17.

Ma a qual propoſito reca mai l'Ortodoſſiſta queſta dottrina di Sanchez, ripigliò l'Abate? L'uniſce alla propoſizione, che falſamente attribuiſce a de Rhodes: *Che chiunque priverà volontariamente un altro di vita, conoſcendo di far male, ma credendo, che queſto male ſia piccolo, non commette un gran peccato, ma un ſol peccato lieve*; ma che ha a far con queſta propoſizione quella dottrina? Tanto certo, replicò il Religioſo, quanto i gamberi con la luna. Perdoniamogli però queſta ſviſta in grazia della pellegrina notizia, che ci dà nella propoſizione ſeguente dell'*Opere Morali* del Sanchez. O! che forſe non ci ſono; diſs'io? Ci ſaranno certo, ſoggiunſe l'Abate, ſe le cita l'*Ortodoſſiſta*, ma prima di lui, e dell'*Appendiciſta* non ſi ſapeva. Eh! replicò il Religioſo, ſi intenderanno gli *Opuſculi Morali*, o ſia i Conſigli.

Mai no, diſſe l'Abate, che il primo libro di queſti Opuſcoli non paſſa il capo VIII., e quì ſi cita il Sediceſimo. Nè tampoco eſſer può l'opera *in Decalogum*, perocchè dopo averla allegata al *num.* 17. *lib.* I. *in Decal.* perchè avrebbela addotta al numero ſeguente col titolo d'*Opera Moralia*? e poi il *num.* 21. del capo XVI. di queſt'opere morali corriſponde a carte 12., e nella mia edizione

Bre-

Bresciana del 1595. va a carte 75., è però in niun'altra stampa può mai esser ridotto a carte 12., e poi per terzo *al lib.*1. *cap.*16. *n.*21. dell'opera *in Decalogum* non ci è nulla di tutto questo. Però rimane a dire, esser questa un'opera del Sanchez ignota a' Bibliotecaj de' Gesuiti, e quel Gesuita Franzese, che ora riforma la Biblioteca Gesuitica, si potrà a suo tempo far onore di questa Scoperta. Intanto noi che non pure non abbiamo il libro, ma non sappiam che ci sia se non per relazione di questo grand' Uomo, ci staremo chiotti chiotti su questa proposizione. Fanne di meno, disse il Religioso; ma se per necessità taceremo di questa, per nostro piacere non diremo nulla delle tre seguenti, conciosiachè dato per vero, che i citati Autori le dicano, voi applicando ad esse la dottrina, che nella dissertazione avete veduta sopra l'opere ree, le quali fatte sieno per ignoranza invincibile nella lor bontà, senza che ci pigliamo briga di confronti, vedrete che non c'è da far romore per questa contro de' Gesuiti piuttosto che contro altri Scrittori gravissimi d'ogni ceto. Mi dispiace bensì che non abbiamo il Casnedi da esaminare le proposizioni 23. 24. e 25. Ma non v'inquietate. Il P. Casnedi non dice sicuramente quelle fanfaluche. Il mio argomento è questo. Il P. Concina, e 'l P. Patuzzi quegli nella sto-

ſtoria del Probabiliſmo, e nel tomo ſecondo del ſuo *Apparato*; queſti nel nuovo libro ſopra la *Regola proſſima delle azioni umane* ſi ſcagliano ſpeſſo ſpeſſo contra il Caſnedi, e parlano di varie ſue, com'eſſi credono, poco ſagge dottrine; e volete che aveſſer laſciato di mettere in veduta erroracci così badiali? l'argomento è negativo, il confeſſo; unitelo ora al poſitivo delle tante volte che abbiamo colto in bugia queſto Signore Ortodoſſiſta, e arriveremo alla dimoſtrazione. Abate preparatevi per dimani all'eſame delle dieci ſeguenti propoſizioni, e voi Signor Cavaliere continuateci la voſtra attenzione.

Le nuove del mondo furono in appreſſo il ſoggetto del noſtro piacevole ragionamento. Queſte voi non intereſſano; però le tralaſcio; ma voi non laſciate di darmi le nuove di codeſta Dominante, e mi proteſto.

LET-

LETTERA V.

Si ſtabiliſce nettamente lo ſtato della queſtione ſull'obbligo d'amare Iddio. Quindi ſi fa vedere, quanto a torto ſi vogliano i Geſuiti nimici di queſto precetto, ſpezialmente Azorio, Suarez, e Caſtropalao. Errore ridicolo ed ineſcuſabile dell'Ortodoſſiſta riguardo al gran Sirmondo. Impoſtura manifeſta contra il Card. Toledo.

SEnz' attendere voſtra riſpoſta continuo a mandarvi il riſultato de' noſtri confronti.

I due amici vollero ſul principio della conferenza leggermi un paſso del P. Daniel nel ſettimo Dialogo di Cleandro ed Eudoſso, dove ſtabiliſce la controverſia, ſulla quale ci dovevamo principalmente trattenere.

„ In primo luogo (dic' egli) non vi è „ mai ſtato Teologo, che abbia negato aſ„ ſolutamente aver noi un precetto di amar „ Dio, l'oſſervanza del quale neceſſaria foſ„ ſe alla ſalute. Ma dopo aver fatto, per me„ glio riſchiarar le coſe, la diſtinzione delle „ diverſe ſpezie de' precetti in queſta mate„ ria, i Dottori ſi trovano diviſi ſu qualche „ punto.

„ Dicono eſſi che queſto precetto è nello

„ ſteſſo tempo un precetto generale, ed un „ precetto particolare. Si può oſſervarlo come „ un precetto generale, perocchè è impoſſi„ bile di uguagliarne tutta l'eſtenſione, ſen„ za che ſi eſtenda a tutti gli altri coman„ damenti, non potendoſene violare un ſolo „ ſenza ferire, e diſtruggere l'amore che a „ Dio ſi debbe. Si riguarda come un precet„ to particolare, o ſpeziale, perchè regola „ gli atti di una certa virtù in particolare: „ cioè gli atti di amore, che ſono nella loro „ ſpecie tutti differenti dagli atti delle altre „ virtù, per le quali ſi oſſervano gli altri pre„ cetti.

„ In terzo luogo il precetto della carità „ è negativo, ed affermativo. Un precetto „ ſi chiama *negativo*, quando ſi conſidera „ riguardo alle coſe che proibiſce di fare. „ Vien detto *affermativo* quando ſi conſide„ ra per rapporto alle coſe che comanda di „ adempiere. Così il precetto dell'amor di „ Dio è *negativo* in quanto proibiſce di odia„ re il bene Sovrano, lo che non s'intende „ ſolamente dell'odio formale, che non è „ preſſo che ſe non peccato del Diavolo, „ ma ancora di ogni altro peccato, concio„ ſiachè ogni peccato rinchiuda un allonta„ namento da Dio. Queſto precetto è *affer*„ *mativo* in quanto ne ordina di fare in „ alcune occaſioni atti di amor di Dio, „ per eſempio nell'ora della morte, o nel

„ tem-

„ tempo che cominciamo a conoſcerci nell' „ uſcir dell' infanzia, e a fare uſo della no„ ſtra ragione, la quale ci preſenta Dio co„ me il noſtro ultimo fine.

„ Innoltre i Teologi inſegnano, che un „ precetto può obligare o *per ſe ſteſſo*, o „ *per accidente*: queſti ſono i termini de' „ quali ſi ſervono *per ſe*, *per accidente*. Egli „ obbliga *per ſe* ſubito che indipendentemen„ te da ogni altro precetto, mi comanda „ di fare un atto di particolare virtù, alla „ quale egli ha relazione. Così il precetto „ di carità mi obligherà *per ſe*, ſe indi„ pendentemente da ogni altro precetto mi „ obligherà di fare atti d'amore di Dio. „ Un precetto obbliga *per accidente* quando „ dovendoſi ſoddisfare a qualche debito, o „ a riſpingere qualche tentazione, nè l' uno, „ nè l' altro non ſi può fare ſenza un atto „ comandato da queſto precetto. Così tro„ vandomi in qualche circoſtanza coſtretto „ dal precetto della Penitenza a fare un „ atto di contrizione perfetta, il precetto „ della carità mi obbliga in queſta occaſio„ ne *per accidente*: perchè l' atto di contri„ zione non eſſendo che una deteſtazione „ del peccato per lo motivo di amar Dio, „ non poſſo adempiere il precetto del„ la penitenza ſenza fare un atto di amor „ di Dio.

„ In poche parole tutti i Teologi con-

„ vengono, che v' ha un precetto di amar
„ Dio; che questo precetto è negativo,
„ perchè contiene la proibizione di non far
„ nulla contro di Dio; e che è ancora af-
„ fermativo, perchè ci obbliga a certi do-
„ veri. Innoltre questo precetto è generale
„ e si estende alla osservanza di ogni altro
„ comandamento: e ve n'ha uno ancora
„ speciale, che obbliga almeno per acciden-
„ te, come nel caso della necessità della
„ contrizione, ed in qualche altro. „

Sin quì il Daniel.

Ora, soggiunse il Religioso, tutti i Gesuiti s'accordano con gli altri Teologi in questi punti, e benchè per eccitar loro contro una maggiore odiosità, questo si dissimuli da' loro avversarj, l' accusa ad altro mira. Si cerca dunque, se supposte le già dette obbligazioni, delle quali tutti convengono questo precetto d' amare Iddio in quanto è speziale, ed affermativo, ci obblighi non solamente per *accidens*, ma ancora *per se stesso* a fare degli atti formali di amore, pe' quali diciamo al Signore: *mio Dio vi amo con tutto il cuore?*

Nel che francamente affermo, che dopo Alessandro VII. e Innocenzo XI. i quali hanno su questa materia proibite alcune proposizioni, non si troverà Gesuita, il quale abbia negato, che'l precetto dalla carità obblighi per se a far degli atti formali d'amor di-

divino. Il solo P. Fresè potrebbe citarsi contro questa mia asserzione, facendoglisi dire nell'*Ortodossia*, *che l'uomo non è obbligato ad amare Dio come ultimo suo fine in tutto il tempo della vita sua, nè da principio di essa, nè nel decorso, nè sul fine*; ma come fidarci di questa citazione non avendo noi la Tesi? Una parolina che si aggiunga, o che si lasci guasta una proposizione. Forse ed egli, e'l P. Remont citato nella settima proposizione non altro insegnano, se non che non siamo obbligati a riferire a Dio le opere nostre per solo motivo di carità; lo che è certissimo, e'l contrario è stato dalla Chiesa dannato in Bajo, ed in Quesnello. Aspettate un pò, disse quì l'Abate a me rivolto: avreste mai l'Arti Gesuitiche? Sì, replicai, e le ho della terza edizione del 1717. fatta alla barba di Roma dopo due condanne delle due prime. E bene datele a me, ripigliò l'Abate, e dopo avere un pò cercato, ecco disse a c. 77. n. 445. la proposizione del Professore: *Deum finem ultimum dono amare non tenetur neque in principio neque in decursu vitæ suæ moralis*. Paragoniamola colla traduzione: *Che l'uomo non è obbligato ad amare Iddio come ultimo suo fine* IN TUTTO IL TEMPO DELLA SUA VITA, *nè da principio di essa, nè nel decorso*, NE' SUL FINE. O questo *nè sul fine* ci è di più, e ci è di più anche in quell' *in tutto il tempo della sua vita*, giacchè in questo ci entra

tra anche il punto della morte. Ma non è già queſta una piccola differenza; perocchè ſapete, che i Teologi nel punto della morte obbligano in particolar maniera all' atto d' amor di Dio. E' dunque queſta una manifeſta infedeltà dire, che il P. Treſsè parla anche del *fine della vita*, quando non ne dice nulla, e non dicendone nulla moſtra anzi di credere, che in quel punto ci ſia obbligo altrimenti, perchè non l' avrebbe eſpreſſo? Tutto bene, diſs' io, ma almeno il P. Treſsè ha inſegnata una propoſizione condannata da Aleſſandro VIII. Così è, diſſe l' Abate, la propoſizione come giace nell' *Arti Geſuitiche*, è la ſteſſa che fu proibita da quel Pontefice; ma chi ſa, ſe il Geſuita la diſſe tal quale; l' Autori dell' *Arte Geſuitiche* è ancor egli ſimile al noſtro Ortodaſſiſta, cioè un bravo impoſtore. Ma quando pure il Treſsè abbiala inſegnata, avrà bensì errato nell' eſprimerſi, perchè eſſendo Dio noſtro ultimo fine, dire, che non ſiamo obbligati ad amare l' ultimo fine, è realmente un dire, che tenuti non ſiamo ad amar Dio, nel che ſta la reità principale della dannata propoſizione; ma ſi vede ch' egli facea forza ſu quelle parole *ultimum finem*, e però non volle già negare l' obbligo d' amar Dio come buono in ſe, ma ſolo quello d' amarlo *come ultimo fine*; e certo, quantunque Dio ſia ultimo fine noſtro può ſtare, che uno l'

amî per le infinite perfezioni di lui, senza che l'ami sotto la formalità di nostro *ultimo fine*. Non diceste quì; che dunque ha ben fatto il P. Tresfè a negare l' obbligo d'amor Dio COME *ultimo fine nostro*; anche in questo ha sbagliato, perocchè abbiamo precetto di riferire le azioni nostre a Dio siccome ad ultimo fine; o sia questo un precetto distinto da quello della carità, come vuol Silvio, o sia lo stesso, siccome i più insegnano con S. Tommaso; ma egli non si può allegare se non falsamente e per impostura, come distruggitore del precetto d' amar Dio, se intese solo di negar l' obbligo d' amar Dio *come ultimo fine*, ammettendo l' obbligo d' amarlo come infinitamente buono in se stesso, le quali formalità, siccome dicea, separabili sono l' una dall' altra; e ch' egli abbia inteso questo è chiaro dalla stessa proposizione di Alessandro VIII. nella quale non mai si nomina *Dio* (checchè dica il Sig. Aletofilo nelle *Arti Gesuitiche*) ma solo *ultimo fine*. O chi avesse quelle Tesi!

Ma, soggiunse il Religioso, postochè non le abbiamo, contentiamoci delle vostre riflessioni. Aggiungo ora io in secondo luogo, che prima di Alessandro VII. e d' Innocenzo XI. que' Gesuiti, i quali hanno insegnato, che 'l precetto della carità non obbligava *per se* a far degli atti formali d' amor divino, trovarono questa strada battuta da altri Dottori

ne

nè pochi, nè di leggiera autorità. Ne volete alcuni? Leggete il Dottor di Lovagno Dubois sulle proposizioni censurate di Alessandro VII. *art.* 1. *ad prop.* 1., ci troverete notati un Bannez Domenicano illustre, un Gaetano Cardinale dello stesso ordine, Giansenio Vescovo di Gand, Molano Dottor di Lovagno, Marcanzio, Giovanni Sanchez diverso dal Gesuita, e 'l Debois ci poteva aggiugnere anche l' Agostiniano Giovanni Henriquez *in summ. q.* 9. ed altri più. Per altro in terzo luogo io dico, che i più e più gravi Dottori Gesuiti hanno sostenuto anche prima delle Pontificie condanne l' obbligo per se di rinnovare più fiate gli atti d' amor divino. Il P. Pollenter nel suo libro stampato a Lovagno nel 1689. col titolo *Sexaginta quinque propositiones nuper a Sanctissimo Domino Nostro Innocentio* XI. *proscriptæ, a Societatis Jesu Theologis diu antè Sanctissimi Domini decretum consensu communissimo rejectæ*, il P. Pollenter, dico, reca sino a 30. Gesuiti difenditori del precetto di amar Dio preso in tutto il rigore. Per ora bastino tre: Tanner, Coninck, e Layman. Presili trovò subito i luoghi ove parlano di questo punto. Ecco le sentenze: Tanner. *T.* 3. *disp.* 2. *q.* 4. *dub.* 4. *Assertio* 1. *tenemur aliquando super omnia amare Deum, non solum ut auctorem naturæ* &c. *Assertio II. Præceptum hoc dilectionis obligat tum in articulo mortis . . . tum etiam quando primum post rationis usum quis*

ani-

animadvertit rationes &c. *Assertio III. Quin etiam præceptum dilectionis Dei super omnia insuper in vita* PER SE *aliquoties obligat*, *quamvis incertum sit*, *quibusnam præcisè temporibus obliget ...... Assertio IV. Per accidens vero hoc præceptum obligat*, *quando actus ille dilectionis Dei* &c. Passiamo a Coninck *de moralitate &c. lib. 4. disp. 24. dub. 3. n. 50. Valdè probabile est tunc nos* PER SE *incipere obligari ut eliciamus actum caritatis erga Deum*, *cum primum habemus sufficientem ipsius Dei cognitionem ..... n. 51. tenemur* PER SE *elicere actum caritatis circa articulum mortis .... n. 53. Valdè probabile est*, *hominem diu viventem extra dictos casus adhuc sæpius* PER SE. *teneri elicere actum caritatis*, *ita ut graviter peccat*, *si sciens sponte sive advertenter id valdè diu differat .... n. 54. Extra hos casus sæpè potest contingere*, *ut homo per accidens teneatur elicere actum caritatis*. A Layman *Tract. 3. c. 2. num. 6. Quatuor tamen mihi certiora videntur*, *quorum duo priora continent obligationem* PER SE, *alia per accidens*. Il primo è l' obbligo di amar Dio subito che si conosce come ultimo fine. *Addit vero Suarez* de carit. disp. 5. in fine *quod homo sæpius etiam in vitæ decursu actum ejusmodi Caritatis erga Deum elicere obligatus sit*; nè già il Layman lo riprova. *Secundum tempus*, seguita egli, *cum ingruente gravi tentatione periculum homini impendet*, *ne in odium Dei labatur* &c.

&c. Adagio un pò, diss' io, cosa è questa di Suarez? l'Ortodossista nol mette tra' Gesuiti che insegnano, che non siamo obbligati ad amare Iddio? E credete a costui, ripigliò l' Abate, dopo tante riprove della sua infedeltà? Cita anche Azorio tra' Gesuiti distruggitori del precetto d'amar Dio, cita Castropalao, ed eglino pure si unisconoa stabilire questo dolce precetto. Non perdiam tempo; al confronto. Ecco Suarez de *Carit. disp.* 5. *sect.* 3. *n.* 4. *Dico secundo. Aliquando præceptum hoc* PER SE *obligat. Ratio est, quia hoc præceptum per se habet vim obligandi; ergo habet per se tempus necessarium. Item amor Dei per se est ne necessarius ad salutem*; e circa il tempo, dice che *prudentiæ relinquendum est*. Prendiamo Azorio *Tom.* 1. *lib.* 9. *cap.* 4. *quæst.* 1. Vedete? rigetta quì l'opinione di quelli, che pretendono esser noi obbligati a fare un atto d'amor di Dio alla morte, e non perchè Azorio non creda questa obbligazione, ma perchè pensa che in morte a questo siamo tenuti *ratione præcepti pœnitentiæ, non autem præcisè lege caritatis; nos autem* (badate quì) *in præsenti quærimus quo tempore* PRÆCISE PRÆCEPTO *caritatis cogamur elicere amorem in Deum*. Dunque Azorio sostiene che vi sia obbligo *per se*, e non solo *per accidens* di far degli atti d'amor di Dio. Ma dell' Azorio vedete il Cardenas nella sua *Crisi*, *Dissert.* 6. *c.* 1. E Castropalao? Ve l'ho apprestato, disse il

il Religioso *Tract. 6. de Carit. disp. 1. punct. 11. Latum esse* SPECIALE *præceptum de diligendo Deum tenent cum D. Thoma omnes ejus Expositores*. Eh! questo sarebbe poco, ripigliò l'Abate; date a me il libro, e scorrolo per un poco, ecco, disse il buono punto 4. *num.* 10. *Distinguo duplicem obligationem aliam quæ* PER SE, *& ex vi caritatis oritur, aliam quæ per accidens ratione alterius adjuncti, cui caritatis dilectio necessaria est .... Hac ergo obligatione* (per se) *existimo teneri non singulis annis ..... quia hoc est nimis durum* (non che il Layman credesse esser duro il far soventi atti d'amor divino, (queste le sono riflessioni per le vecchiarelle, che crederebbono ancora che un asin volasse) ma pensava solo, che fosse troppo dura l'obbligazion di farli sotto grave peccato; così sarebbe duro obbligare i fedeli sotto grave colpa a comunicare ogni otto giorni, nè però è dura cosa, ma dolcissima il partecipare anche ogni giorno, non che ogni settimana de' divini misterj) *& nullo firmo fundamento nititur, sed aliquoties in vita, ut non multo tempore hoc exercitium differatur; signare autem hoc tempus fieri non potest sed prudentis arbitrio mensurandum est; reputarem autem dilationem trium annorum esse gravem. Nam qui tanto tempore divinam bonitatem non redamat, eam videtur contemnere.* Oh! tre anni; il panno è un pò largo, diss' io; largo se volete, disse l'Abate; ma

non

non però il P. Caſtropalao è dell' opinione appoſtagli dall' *Ortodoſſiſta*, *che un uomo*, *che in tutto il tempo della vita ſua non aveſse fatto mai un atto di amore verso Dio*, *non per ciò ſarebbe dannato* . . . . *Di queſta opinione ſono* QUASI TUTTI I GESUITI . . . . . *Caſtropalao*. Stiamo al punto. *Di queſta opinione*, che diſobbliga *per tutto il tempo della vita* dall' amor di Dio, *ſono quaſi tutti i Geſuiti*.

Via, ripigliai io; ma almeno l' ha inſegnata il P. Pintherau, e il gran P. Sirmondo. Il gran Sirmondo eh? ſoggiunſe il Religioſo. Vedete che razza d' uomini ſono gli oppoſitori de' Geſuiti. Dappoicchè il P. Daniel, ed altri hanno ſvergognato Paſcale, il quale preſe un granchio sì madornale di confondere Antonio Sirmondo col P. Jacopo Sirmordo veramente grande; han fronte coſtoro di ripetere la ſteſſa canzone del gran Sirmondo? Si può dare sfrontatezza uguale? Sig. Cavaliere; Jacopo Sirmondo è il *gran Sirmondo*: non Antonio Scrittore, che ſe Paſcale non veniva a sbucarlo, ſi ſtarebbe in un cantone di qualche libreria ſenza che alcuno ſapeſſe, lui eſſere ſtato al mondo. Il più bello è, che nè il gran Sirmondo, ne il piccolo hanno dette le beſtialità, che loro ſi fan dire da queſti impoſtori. Voi avete il Daniel; leggete il trattenimento ſettimo, e ci troverete bella e fatta la difeſa del Sirmon-

mondo, anzi pure del Pintarelli, dell'Annato, e del Le Moyne. In somma il P. Zaccaria nella sua storia Letteraria, che tanto duole a certa razza di gente, disse pur bene, quando chiamò PILATISTI i contraddittori de' Gesuiti. Daniele, e cent' altri hanno ad evidenza rifiutata l'accusa data dal Pascale al Sirmondo, al Pintarelli ec. e come se niuno avesse zittito in contrario, si torna da capo a rimetterla sul tappeto. *Pilatisti, Pilatisti*.

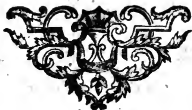
Io a dirvela, a questo passo mi sentii tale stizza contro l'Ortodossista, che rivolto agli amici, sapete, dissi, com'è? Non voglio che perdiamo più tempo in esaminare questa *Ortodossia*. Credea che piovesse; ma veggo, che diluvia. Sospettava anch' io, che ci fosse qualche impostura, ma diascolo almeno una sì, e una nò; ma una sì, e l' altra sì, e poi la terza sì, e un pò troppo. E già le cose hanno a camminar d'un passo fino alla fine. Piacque sommamente agli amici la mia risoluzione. Pure l'Abate soggiunse, che se non tutte le restanti proposizioni dell' *Ortodossia*, almeno era bene esaminarne alcun' altra, e per oggi voglio che saltiamo alla 32. *Che il desio della vanagloria* (quì sta il marcio) *non è cattivo; è solamente* indifferente; siccome è *indifferente il desio delle ricchezze Tolet. lib.* 8. *Instit. Sacerd.*

cerd. cap. 6. pag. 538. Bisogna che costui creda, o che non ci sia altra edizione di Toledo, che la sua, o che tutte l'edizioni abbiano la stessa numerata di carte. Non ce n'è una dritta. A buon conto in questa che è di brescia 1614. il passo citato è a carte 671. Ma leggiamo. *Et in hoc differt vanagloria a superbia; superbia enim appetit excellentiam; vana autem gloria appetit manifestationem excellentiæ, præcipue apud alios. Appetere autem hanc gloriam* (*non vanam gloriam*, ma *hanc*, cioè *manifestationem excellentiæ*, *præcipue apud alios*) *non est ex se malum, sed indifferens, sicut appetere pecunias, quod potest male, & bene fieri. Cum igitur appetitus* GLORIÆ (non VANAGLORIÆ) *est inordinatus, tunc vitium est.... cum vero est appetitus secundum rationem, tunc non vitium, sed actus bonus est*. Corpo di Bacco! se fosse vivo il Cardinal Toschi, ad una impostura così solenne non si terrebbe di dire un quattro, pogniamo che si dovesse giuocare per la seconda volta il Papato. L'*appetito di gloria* secondo il Toledo è indifferente; e l'Ortodossista gli fa per sua degnazione la grazia di cambiare l'*appetito di gloria* in appetito di vanagloria. Non è ella questa da contare? O tempi! o mori! dicea colui stroppiando l'*o tempora! o mo-*

grado d'avvertenza, cioè che si conosce, che

o mores! di Tullio. Con questo ci licenziammo dal tavolino.

Amico non vi soggiungo altro, perocchè sono proprio proprio sbalordito di tanta audacia, con che s'impone al mondo in un secolo, che si picca d'essere sì illuminato. Mi vi raccomando.



LETTERA VI.

Fatto grazioſo del P. Abate Grandis. Queſtione ſull' evidenza della Religione. Impoſture date ai Geſuiti su queſto punto nell' Ortodoſſia. P. Tournemine difeſo. Altre impoſture dell' Ortodoſſiſta. Aggravi da lui fatti al P. Francolinò.

LA voſtra lettera mi ha confermato nella riſoluzione da me preſa di non procedere in un minuto eſame dell' *Ortodoſſia*. Voi a Dio mercè avete già conoſciuto l' aggravio, che lo ſcrittore di quella infelice giunta all' *Iſtruzione a' Principi* fa a' Geſuiti. Non vi è dunque neceſſità di ſeguirne tutti i paſſi. Non vi ſaran tuttavolta inutili gli altri eſempli d' impoſture, che abbiamo quà e là ſcoperti nelle ulteriori noſtre conferenze in queſta villeggiatura. Per oggi ve ne darò alcuni.

L'. Abate ſcorſe coll' occhio a carte 101. ove ſi nomina il P. *Benzi*, e ſorridendo, queſto nome, ci diſſe, mi fa ricordare un grazioſiſſimo fatto, che ho dalla bocca medeſima di quello, a cui avvenne. Avrete forſe inteſo nominare il P. Abate Grandis Canonico Regolare. Era egli amiciſſimo de' Geſuiti, ma d' inſigne probità, e di molto ſapere, i quali due pregj lo conduſſero in fine

ne

ne ad essere Vescovo di Chiozza. Ora trovandosi egli in una villeggiatura con alcuni de primarj Patrizj Veneti, è passato il discorso sulle pretese lassità de' Gesuiti nella morale, e nella condotta dell'anime, disse a que' Cavalieri: Signori io racconterò loro una cosa, che a me è accaduta; si degnino d'udirla, e poi faranno qual più lor piace giudizio della lassità de' Gesuiti. Fui un giorno in Venezia chiamato in Confessionale da una Signora molto propriamente vestita; la sentii, e senza farle parola le diedi l'assoluzione; dopo di che, Signora, le dissi, e perchè non si trova un Confessore stabile? L'ho, soggiuns'ella, grazie a Dio; ma sono venuta da lei, perchè se andava dal mio Confessore ordinario con questi peccati, ne avrei sentite delle belle, e poi senza fallo mi avrebbe differita l'assoluzione; A me non pareva, che ci fosse poi tanto guajo nelle colpe da lei confessatemi, sicchè si dovesse venire a romanzine, e a dilazioni d'assoluzione. Però feci tosto un giudizio veramente temerario, che il Confessore di questa Signora fosse qualche Rigorista, e dalla curiosità fui spinto a domandarle, se Religioso quelli fosse, e di qual Ordine. Gesuita, mi rispose ella. Ci son rimaso questa volta, dissi io fra me e me; quindi più invogliato di sapere chi egli fosse, mi farebbe ella grazia, le replicai, di dirmene il nome? E perchè nò,

ripigliò quella Signora; *è il Padre* (Signori miei ecco il buono) *è il Padre Benzi*. Non ne volli altro, e ſtrettomi nelle ſpalle cominciai a far queſto diſcorſo. Il P.Benzi a ſtarne alle ciance, che di lui corrono, è il più laſſo Geſuita, che da Bauny, o Tamburino in qua ſia ſtato al mondo; e queſto Geſuita sì laſſo ſgrida, e rimanda ſenz'aſsoluzione le penitenti per coſe, ſulle quali io non ebbi pure uno ſcrupolo di dare a quella Signora ſubito l'aſſoluzione; o che ſarà degli altri Geſuiti men laſſi? ſon molto ſervidore alla laſſità Geſuitica. Tutti que' Signori udirono con piacere queſto racconto, e la giudizioſa rifleſſione del P. Abate; e queſto piacere ſi rinnovò in me, e nel Religioſo al ſentircelo narrar dall'Abate; e poi il Religioſo ſeguì a dire: è un peccato, che queſti Signori, i quali zelano contro le Geſuitiche laſſità, non ſi confeſſino da' Geſuiti; ma credo, che dopo la prima volta non ci tornerebbon la ſeconda; che i Geſuiti laſsi non ſi ſentirebbono certo di aſsolverli. Ripigliò l'Abate, or ſe vi piace, vorrei che eſaminaſſimo le propoſizioni 48. e ſeguenti difeſe da' Geſuiti di Caen, e la 57. ſoſtenuta da loro in Lione nel 1697. e in Roma nel 1700. Ma come farlo ſoggiunſe il Religioſo, non avendo noi quelle Teſi? ſtate però, io credo poter noi far le difeſe de' Geſuiti; ma in grazia del Cavaliere è neceſſario, che

ſpie-

spieghiamo varj termini, e premettiamo alcune cose.

Tre evidenze voglionsi nel nostro caso distinguere, evidenza di *verisimiglianza*, o di *probabilità*, evidenza di *credibilità*, evidenza *di verità*, la quale si appella anche *semplice*. L'evidenza di *verisimiglianza*, o di *probabilità* è quella, per la quale l'intelletto si trova della probabilità d'una proposizione per sì fatta guisa convinto, che necessariamente giudica, esser quella proposizione degna di assentimento, come che non isscompagnato da paura della verità della contraria proposizione. L'evidenza di *credibilità* è quella, per la quale l'intelletto si trova della credibilità d'una proposizione per sì fatta guisa convinto, che necessariamente giudica, esser quella proposizione degna di un fermissimo assentimento, sicchè almeno senza temerità, ed imprudenza negar non si possa, nè mettere in dubbio. L'evidenza di *verità* è quella, per la quale l'intelletto si trova della verità d'una proposizione per sì fatta guisa convinto, che necessariamente giudica, esser vera quella proposizione, nè ha luogo a dubbio, che vera sia quella proposizione.

L'evidenza di *credebilità*, è quella pure di *verità* altra è *metafisica*, altra *fisica*, altra *morale*. La *metafisica* quella è che assolutamente parlando non può esser fallace: la *fisica* è quella, la quale non può esser fallace

di legge divina ordinaria, benchè aſsolutamente poteſſe eſſer falſa; la *morale* è quella che moralmente è impoſſibile, che ſia fallace. Ma queſta ſteſſa *morale* evidenza è di due ſorti. Una è perfetta, e in ſommo grado, la quale ſi dice anche *propriamente tale*; l'altra è imperfetta, e d'inferior grado, la quale ſi appella evidenza morale *men propriamente tale*. La prima eſclude ogni oſcurità, e per conſeguenza ogni dubbio comecchè indeliberato, e involontario; la ſeconda non eſclude ogni oſcurità, nè ogni dubbio anche indeliberato, ma ſolo ogni dubbio prudente. Queſta propoſizione: *c'è Roma*: ha un'evidenza morale della prima ſpecie, un'evidenza morale perfetta, che eſclude ogni dubbio anche indeliberato; perocchè nè io, nè voi, nè alcun altro ſi trova tentato di dubitare ſe ci ſia Roma. Mille argomenti morali al noſtro ſpirito ſi preſentano da ogni banda, i quali non laſcian luogo a veruno ſcrupolo in tal propoſito.

Innoltre l'evidenza di verità altra è *immediata*, altra *mediata*. La prima eſige, che all'intelletto appaja evidentemente in ſe ſteſſa la conneſſione del predicato col ſoggetto; l'altra domanda, che l'intelletto per qualche mezzo eſtrinſeco ſia bensì convinto della verità della propoſizione, ma evidentemente non vegga come al ſoggetto convenga il predicato. Mettiamo due propoſizioni: *il tutto è maggior*

gior della sua parte; *la calamita tira il ferro*. La prima proposizione è evidente *per se stessa*, o con evidenza *immediata*, perchè l'intelletto non solo evidentemente conosce, che'l tutto è maggior della sua parte, ma ancora come il tutto maggior sia della sua parte, o in altri termini; perchè l'intelletto evidentemente conosce l'intrinseca connessione che vi ha tra questo soggetto *il tutto*, e'l predicato *maggior della sua parte*. La seconda proposizione è evidente solo in *altro mezzo*, o con evidenza *mediata*; perchè l'intelletto è bensì dalla sperienza convinto, che la calamita tira il ferro, ma non conosce evidentemente come ciò addivenga.

Applichiamo omai queste generali dottrine al nostro intendimento. Convengono tutti i Teologi e Gesuiti, e non Gesuiti, che la Religione Cristiana, e sippur la Cattolica *sia evidentemente credibile*, anzi da *credersi* nè solo *assolutamente* in se stessa, ma in paragone a tutte le sette, e Religioni contrarie. Convengon pur tutti, che questa evidenza di *credebilità* non è nè *metafisica*, nè *fisica*, ma sol *morale*. Diversità è di sentimenti intorno la qualità della evidenza morale, con che i misterj della Fede sono evidentemente credibili. I Gesuiti Granado, Simonnet, Zanchi, vogliono che sia evidenza morale somma, anzi la massima; che in fatto di morale evidenza di credibilità aver si possa,

Per

Per lo contrario i Gesuiti Arriaga, Platelio, Viva, sostengono, che l'evidenza morale della credibilità non passa la morale evidenza d'inferior grado, ed esclude soltanto il dubbio ragionevole, e prudente del contrario. Anche il Domenicano Gonet è di questo sentimento nel suo *Manual de' Tomisti T.V. Tract.8. cap.1.§.7. Illa*, dic'egli de' Misterj della fede, *sunt evidenter credibilia evidentia non metaphysica, sed morali excludente omne dubium* RATIONABILE *de opposito.*

Quanto alla evidenza della verità, ci ha de' Teologi, i quali sostengono, essere evidente, che i Misterj della Cristiana Religione veri sono, e da Dio rivelati. Ma di quale evidenza di verità parlano eglino? della immediata? o della mediata? Dell'immediata nò. Il Simonet, il quale acremente difende l'evidenza della verità de' Misterj, premette, che *plane certum est quod argumenta credibilitatis, quibus probantur mysteria Religionis Christianæ, non faciant Trinitatem ver. gr. vel Incarnationem videri* IN SE, *vel evidenter cognosci quomodo sint, aut, si vis, non faciant evidenter cognosci convenientiam prædicati cum subjecto in his propositionibus*: Deus est unus, & Trinus. Verbum est incarnatum. *Superest ergo ut quæramus . . . utrum veritates revelatæ, & revelationes divinæ sint evidentes simpliciter* IN ALIO, *nempe in motivis credibilitatis* ... Nè è già il solo Simonet

Ge-

Gesuita a supporre per certa cosa, che non si può quistionare della evidenza immediata della verità de' Misterj. Il Sig. de la Chambre nella sua Introduzione al compendio della Filosofia §. 5. *num.* 2. *p.* 5. insegna che *la cognizione, che la fede comunica, non fa sentire la verità intrinseca de' dogmi, ch' ella propone. Questi dogmi conservano spesso le loro oscurità nel tempo medesimo, che si credono, e che non si può loro negare l' assentimento, perchè i motivi di credibilità sono evidenti, ma questi dogmi restan sempre all' umano spirito impenetrabili.* Vedete anche il celebre Sign. Genovesi negli elementi de la Logico-Critica *lib.* 3. *cap.* 2. §. 9. Basti ricordare Gonet, il quale nel luogo dianzi citato dopo avere stabilita questa proposizione: *objecta seu mysteria nostræ fidei, quamvis sint in se obscura, sunt tamen evidenter credibilia*, soggiugne subito: *Ratio est quia aliunde sumitur veritas alicujus propositionis, & aliunde ejus credibilitas: veritas enim petitur ex connexione intrinseca subjecti, & prædicati; credibilitas autem ex testimoniis &c.*

Io credo, disse qui l' Abate, che ancora il Iuenin autor non sospetto all' Ortodossista si potrebbe citare. Per sorta l' aveva; però andammo a vederlo alla parte VII. delle sue Teologiche Istituzioni *diss.* 4. *cap.* 4. *art.* 2. In fatti alla conclusione seconda, in cui sostiene, che i motivi di credibilità sono necessariamente evidenti, si oppone, che se ciò

sussistesse, *Christianæ religionis mysteria erunt evidenter credibilia; atqui mysteria religionis Christianæ non sunt evidenter credibilia; si enim essent evidenter credibilia, essent quoque evidenter vera; sed non sunt evidenter vera; alioquin enim non essent obscura*, e poi risponde concedendo, seguire dall' evidenza de' motivi l' evidente credibilità de' misterj, e da questa la loro evidente verità, ma nega, *quod inde sequatur, res quæ nostris misteriis continentur, fore* IN SE IPSIS *evidentes* (ecco che Iuenin concede l' evidente verità de' misterj, eppur nega l' evidenza *immediata* di questa verità. *Ratio est*, dic' egli *quia evidentia credibilitatis non tollit obscuritatem ab articulo qui creditur; scilicet evidentia credibilitatis afficit quidem revelationem, seu demonstrat Deum revelasse articulum, qui creditur; sed nequaquam afficit objectum revelatum, hoc est objecti revelati naturam evidenter non subjicit apprehensioni intellectus*.

Ripigliò il Religioso. Vi sono altri Teologi, che negano assolutamente, essere i misterj della Religione evidentemente veri. Ma sapete che negano? Negano un evidenza immediata, non la mediata proporzionata alla evidenza de' motivi, la quale per altri, siccome diceva, è somma, per altri è di grado inferiore. Leggete Platello *p. III. cap.* 1. §. 2. *n.* 57., Viva nella scolastica Teologia *p. IV. disp.* 3, *q.* 1. *artic.* 2., il P. Zanchi *de virtutib. Theolog. p.* 1. *diss.* 1. *sect.* 2. *cap.* 3. *numer.*

3. *numer.* 14. nella *risposta all' objez. prima*. Per la qual cosa questi Teologi, i quali negano l' evidente verità de' misterj, vanno perfettamente d' accordo cogli altri, i quali l' ammettono, quelli negando l' evidenza immediata, che questi non ammettono, e questi ammettendo la mediata, che quelli non negano, e solo sarebbe da desiderarsi, che nel piantare lo stato della quistione usasser tutti una maggior precisione, e con nettezza sponessero le loro idee.

Voi già vedete, seguì a dire il Religioso che la proposizione 49. *che non è evidente, che la Religione Cristiana sia vera, perchè od essa insegna oscuramente, o sono oscure le cose che insegna*, parla apertamente della evidenza immediata, e la stessa ragion della Tesi il dimostra. Ma e che mal c' è? se questa è la dottrina comune. Abbiamo già citati alcuni, che hanno similmente opinato. Eccone un' altro, dico il celebre Sorbonista Isamberto *de fide disp.* 2. *artic.* 1. *Experimur nos* NULLAM *habere* EVIDENTIAM PROPRIE DICTAM *de mysteriis, quæ per fidem credimus*. La cinquantesima non l' intendo. Dell' altre vi confesso che desidererei vederle in fonte. Le *Arti Gesuitiche* riferiscon le stesse proposizioni di Caen, ma ristrette a sole cinque; dove nell' Ortodossia son otto, e d' una che è nell' *Arti Gesuitiche* la 423. quì se ne fanno due, la cinquantaduesima, e la cinquante-

teſima quarta. Però vi è gran fondamento di dubitare, che ſieno alterate. Alterata è certamente la 57. *che non è evidente, che fra tutte le Religioni, che ci ſono, la Cattolica ſia la vera Religione*. Per fortuna il P. Daniel in una giunta alla ſettima lettera da lui indiritta a Natale Aleſſandro la porta intiera ſiccome è: *Non eſt evidens, evidentia morali* PROPRIE DICTA *Catholicam Religionem eſſe verám*. La riconoſcereſte voi nell' *Ortodoſſia*? Il Profeſſor di Lione non toglie alla Religione Cattolica ſe non l' evidenza morale PROPRIAMENTE DETTA, e le laſcia l' altra men propriamente tale; ne poteva egli farne a meno, ſoggiungendo immediatamente nella Teſi: *ſunt tamen myſteria, quæ credenda proponit*, EVIDENTER CREDIBILIA, *&* EVIDENTER CREDENDA *aſſenſu ſuper omnia firmiſſimo*. Non vi deſſe faſtidio che queſti Teologi dicano ſtare maggiore evidenza eſtrinſeca per l' eſiſtenza di Roma, che per la verità della Religione. Perocchè non penſaſte, ch' eglino però credeſſero, eſſer più forti gli argomenti, che perſuadono l' eſiſtenza di Roma, di quelli che provano la verità della Religione. Nò, fareſte ingiuria alla loro non dirò pietà, ma avvedutezza, ſe aveſte d' eſſi sì ſtrana opinione. Sentite come dopo il Platelio parli su queſto punto il P. Viva *p.* IV. *diſp.* III. *q.* I. *a* I. *num.* 5.

e ſia-

e fiate certo, che questo è il sentimento degli altri: *Quamvis motiva credibilitatis fidei sint* DE SE LONGE EFFICACIORA, *& inductiva ad assensum* CERTIOREM, *quam testimonia humana de existentia Romæ: quia tamen continent* (ecco la ragione unica e vera, perchè l'esistenza di Roma sia evidente d'evidenza moral somma, o propriamente detta, non così la verità de' nostri misterj) *multa a sensibus remotiora, & sunt de rebus captum humanum superantibus, non sunt proportionata ad inducendum statim assensum citra ullam dubitationem etiam indeliberatam in contrarium, & citra possibilitatem moralem dissensus, ut faciunt testimonia de Romæ existentia, quæ excludunt potentiam moralem ad dissensum. Hinc est quod requiratur pia affectio ad fidem, inclinans ad talem actum, quin requiratur pia affectio ad credendam Romæ existentiam.*

Facemmo plauso al Religioso, il quale avea sì bene rischiarata questa materia, e conciossiachè stanco lo reputassi, io voleva, che passassimo a divertirci. Ma l'Abate volle anch'egli far le sue parti.

Ci ha, disse egli, nell' *Ortodossia* un' altra proposizione molto affine a quelle, che il nostro Padre ha fin'ora discusse; io ne voglio parlare, perchè son troppo stimatore di quello a cui viene attribuita, cioè del P. Tournemine. Ella è la *69.* proposizione a

c. 104. *Che non vi è certezza alcuna, chè il Santo Evangelio (che abbiamo per regola di noſtra fede) ſia il proprio, che Criſto, e gli Apoſtoli inſegnarono; nè ciò ſi può dire che ſia di fede. Perchè il Vangelo ha potuto patire parecchie alterazioni, e corruzioni nel decorſo di più di 17. ſecoli, onde non ſi può dimoſtrare, che il Vangelo v. g. di S. Matteo, ſia veramente Scrittura Santa. Pater Tournem. in general. Miſſion. fact. in Civitate Condomienſe anno* 1730. Amici; vedete non so ſe dirmi povertà di materia, o eceſſo di malizia, trarre in mezzo anche propoſizioni dette a voce, cioè quelle delle quali i Geſuiti non poſſono con evidenza difenderſi. Di sì fatte ſoperchierie pieni ſono i moſtruoſi libelli, che da poc' anni innondano il mondo contra di loro. Sanno i loro avverſarj, che i Geſuiti non poſſono riſpondere alle accuſe, che loro ſi diano ſugli affari della Cina, perocchè ſe intraprendeſſero di farlo, ſubito paſſerebbono per diſſubbidienti a Roma, la quale ha vietato di ſcrivere su queſte materie. E che fanno eglino? Poſtiſi ſotto de' piedi queſti decreti Romani, che ſono fatti per loro ugualmente, che per gli Geſuiti, cavan fuori il peggio che ſanno delle infinite accuſe già date a' Miſſionarj della Cina; perocchè, dicon eglino; o i Geſuiti riſpondono, e ſubito ſubito ſi griderà loro contro, ai *Refrattarj*, a' *caparbj*, a' *diſubbidienti*; o

non

non rispondono, e intanto la gente s' empirà delle idee più nere della loro condotta. Più. Si cavan fuori dagli archivj più sagrosanti (con arti, quali? diremo *antigesuitiche*, e si intenderà quali sieno, cioè non di inganni, non di tradimenti, non di danaro; che queste sono arti Gesuitiche) si cavan, dico, fuori degli archivj più sagrosanti accuse, e informazioni mandate di là da' mari contro que' poveri Missionarj da gente talora, che ha lasciata l'Europa sol dopo averla contaminata di stupri, e d'adulterj, o funestata d'omicidj (e qualche gran Cardinale, già Nunzio a Corti Forastiere ancor vivente potrebbe attestarlo) si cavano relazioni presentate a' Papi sopra tali accuse; ma si tacciono le difese, che diedero della loro condotta (che di questa io parlo, non de' punti decisi da Roma), e che dovettero ben esser concludenti, altramente dovea Roma mille volte dannar tutti que' Missionarj alle forche, al fuoco, e ad altro se v'ha di peggio. E questa non è soperchieria. Abbiamo avuto ultimamente un decreto della Reina Vedova di Spagna favorevolissimo a' Gesuiti accusati di sedizioni eccitate nel Messico. In questo decreto si citano i processi dapprima formati nel Messico con deposizioni giurate, ad aggravio de' Gesuiti. Fingete che da qui a 200. anni vada uno a frugare negli Archivj di Madrid, e trovato questo processo

lo pubblichi. Fingete ancora, che la Reina contenta d' aver fatte nuove ricerche, le quali ſmentirono il nuovo proceſſo, non aveſſe onorati i Geſuiti con queſto clementiſſimo ſuo decreto; onde non ſapeſſero i noſtri poſteri della verità poi conoſciuta. Non ſarebbe colui reo d' un aperta ſoperchieria contro de' Geſuiti, ſtampando il proceſſo loro contrario, e diſſimulando le poſteriori difeſe? Ma tornando a bomba, ecco una nuova ſoperchieria contro de' Geſuiti, cacciar fuori una propoſizione, che ſi fa dire ſino dal 1730. in una Miſſione al P. Tournemine. I Geſuiti non poſſon riſpondere, ſe non che queſta è un' impoſtura; ma tanto preſſo alcuni, anche i più, varrà il sì dell' Ortodoſſiſta, che il nò de' Geſuiti, onde la fama de' Geſuiti reſta attaccata ſenza che portar poſſano dopo trent' anni monumenti, che dimoſtrino la falſità dell' accuſa.

Che però? Il buono è, che queſto Ortodoſſiſta ſi è tolto da ſe ogni credito con tante falſità, che contro d' opere ſtampate da' Geſuiti ha ammaſſate in pochi fogli. Senza quelle che abbiamo già oſſervate, baſta dare un occhiata alla propoſizione 59. *Che gli ſcritti tutti, che noi chiamiamo libri de' Santi Padri, non ſono altramente di eſſi: perchè tutti ſono fabbricati da una truppa di empj del ſecolo XIII. (cioè ſecondo gli Autori di queſto Anecdoto gli ordini mendicanti) Francolino tom. 2. diſp.*

2. *disp.* 7. *pag.* 183. *vide Cleric. Roman. contra nimium rigorem munit. Romæ ann.* 1705. *Joan. Hardovin Chronol. ex nummis antiquis &c. Item comment. novi testam. ejusdem, dicat, a toto Jesuitar. cœtu D. D. Cardinali Tencin anno* 1741. Qui solo abbiamo tre bugie così manifeste, che tanto chiara non è la luce del giorno. Il P. Arduino come ha bene notato l' Abate Milanese per istravagante che stato sia nella sua critica, quanto a' Padri non ha mai detto, che TUTTI *gli scritti che noi chiamiamo libri de' Padri, non sono altramente di essi*; l' ha detto di molti, ma non di *tutti*. L' Arduino medesimo ha protestato contro questa accusa datagli da altro scrittore, e pogniamo che protestato non avesse in contrario, le tante opere de' Padri che cita ne' suoi libri, dimostrano che egli non pensò sì pazzamente di TUTTI gli scritti de' Padri. E una. Francolino *tom.* 2. *disp.* 7. *p.* 183. Che significa questo? se non che il Francolino insegnò quella pazzia, che gli scritti tutti, che noi chiamiamo libri de' Santi Padri, non sono altramente di essi? Ho letta e riletta quella disputa; e non solo non c' è parola di questo fatto, ma ci si suppone il contrario. E due. Alla terza, che è la reina di tutte *Item comment. novi Testam. ejusdem dicati a* TOTO JESUITARUM COETU *D. D. Cardinali Tencin anno* 1741. Lo stampatore di Amsterdam Enrico da Sau-

 zet-

zet è quegli, che dedica queſti Comenti al Card. Tencin: volete chiarirvene. Il libro è qui in Genova nella libreria de' Geſuiti; e coſtui con una fronte di bronzo ci viene a contare, che la dedica è di tutto il corpo de' Geſuiti, *dicati a toto Jeſuitarum cætu*? Si può dare maggior iniquità? Ora un' Uomo che ſpaccia con incredibil franchezza le più alte menzogne in coſe, delle quali può eſſer convinto ſubito ſubito col ſolo aprire i libri da lui citati, volete voi che meriti alcuna fede, quando ci conta propoſizioni dette a voce, cioè propoſizioni, che facilmente alterare ſi poſſono, e da bocca in bocca paſſando divenire tutt' altre? propoſizioni, ſulle quali è ſicuro, che non gli ſi poſſono opporre documenti contrarj?

Eppure ho di che ſmentire coſtui con evidenza, e preſo il Bellarmino *de verbo Dei non ſcripto lib.* 4. *cap.* 4. *col.* 210. dell' edizion d'Ingolſtad 1586. *Sexto* oportet etiam non ſolum ſcire, qui ſint libri ſacri, ſed etiam in particulari iſtos, qui ſunt in manibus eſſe illos. *Non enim ſatis eſt, credere, Evangelium Marci eſſe verum, Evangelium Thomæ non eſſe verum, ſed oportet etiam credere, hoc Evangelium quod nunc legitur nomine Marci, eſſe illud verum, & incorruptum quod ſcripſit Marcus; quod certe ex ſcripturis haberi non poteſt. Quomodo ex Scriptura colligam, hoc Evangelium non eſſe ſuppoſititium, ut dicunt Mahometani,*

tani vel certe totum depravatum, ut dicebant olim Manichei, & nunc Anabaptistæ.

Dunque il Bellarmino insegna da suo pari, che senza la tradizione non si può avere certezza alcuna, che il Santo Evangelio sia il proprio, che Cristo, e gli Apostoli ci lasciarono ec. Che voglio dire? Dir voglio che il P. Tournemine non altro affermò, e che se il Sig. Ortodossista non lasciava queste tre paroline *senza la tradizione* d' una proposizione orribile avremmo quà una proposizione sana sanissima, quanto lo è quella del Bellarmino. Ma quanto più la proposizione è *orribile*, tanto più si manifesta l' impostura. Chi era il P. Tournemine? Ve lo dirò colle parole non d' un Gesuita; ma dell' Abate di Pompignan in una lettera al Sig. de la Roque inserita nel Mercurio di Francia al mese di Agosto del 1739. Il passo è lungo, e l' ho a bella posta trascritto.

„ Egli (il P. Tournemine) sapea veramente, che tutte le prove della nostra
„ Religione non sono ugualmente necessarie, e che nella moltitudine di quelle,
„ le quali la confermano, ce n' ha di sì luminose, di sì decisive, di sì forti, che
„ possono bastare per confondere la più ostinata incredulità. Ma con tutto ciò avvegnachè ei giudicasse, che il Testimonio
„ di Giuseppe in favore di Gesù Cristo po-

„ te-

„ teva eſſere ommeſſo, ſenza che i fonda„ menti del Griſtianeſimo veniſſero ſmoſſi, „ non poteva approvare, che ſi deſſe di nul„ lità a un monumento sì autentico e sì „ riſpettevole. Comprendeva egli le perni„ cioſe conſeguenze di una sì temeraria in„ trapreſa. Vedea con dolore i mali, che „ ha prodotti ne' due ultimi ſecoli, e pro„ duce tuttora una critica licenzioſa, che „ travalica tutti i limiti, e diſprezza ogni „ autorità. Con iſdegno mirava Cattolici „ imparare alla ſcuola de' Proteſtanti a ri„ gettare ſui motivi più frivoli, e ſulle più „ leggiere apparenze le pruove, che i Santi Pa„ dri hanno co' loro voti approvate. In fine „ egli era convinto, non averci coſa più pe„ ricoloſa, che queſto ſpirito amico delle „ novità non ancor dalla Chieſa proſcritte, „ ineſauſto in obbjezioni, difficile ſulle pro„ ve, e ſegretamente prevenuto contro d' „ eſſe; ſpirito, che il contagio dell' Ereſia „ ha portato ſino in mezzo a noi, e che „ troppo diviene comune tra coloro, i qua„ li ſtudiano la Religione.

Parlando poi il Sig. di Pompignan della diſſertazione dal P. Tournemine incominciata per l' autenticità di quel teſtimonio di Giuſeppe, ſegue a dire. „ La maniera con „ che aveala cominciata, ci dee far dolere, „ che abbiala laſciata imperfetta. Egli ha „ in queſta ultima opera ſoſtenuto il carat„ tere

„ tere di quello ſpirito che ſi vede in tut„ ti i ſuoi componimenti . . . Critico eſat„ to e giudizioſo ſapeva in una materia, in „ cui più che in qualunque altra gli eſtremi ſo„ no dannevoli, tenere quel ſaggio mezzo „ sì ſovente lodato, e sì poco conoſciuto . „ Era egli ſenza dubbio lontaniſſimo da quel„ la ſuperſtizioſa credulità, che ſenza diſcer„ nimento, e ſcelta ammette tutti i monu„ menti traſmeſſici da' noſtri maggiori; ma „ biaſimando queſto eccesſo, del quale ci ſia„ mo troppo corretti, temeva ancor più la „ ſmodata libertà che prendonſi certi criti„ ci di muover dubbj, e di ragionare ſopra „ ſemplici conghietture. Nimico de' ſiſtemi, „ che non hanno altro merito fuori della „ novità, e della ſingolarità, credeva, la „ gloria dello ſpirito umano conſiſtere non „ a dir coſe nuove, ma a dire con nuova „ maniera coſe vecchie. Così le ſue riflesſ„ ſioni, e le ſue ricerche non aveano altro „ fine, che di confermare la fede de' noſtri „ Miſterj, od appoggiandone ciò, che foſſe „ favorevole ad eſſi, o diſtruggendo ciò, che „ ne foſſe contrario.

Ora io domando, ſe poſſa ſembrar veriſimile, che un uomo di queſto carattere abbia avanzata una propoſizione, la quale atterra i fondamenti del Criſtianeſimo? Il P. Tournemine non ſapeva ſoffrire, che alla Religione ſi toglieſſe la prova non neceſſa-

ria della testimonianza di Giuseppe, e poi in una Missione non avrà temuto d'insegnare una sì mostruosa bestemmia, che ci toglie la regola più sicura della fede? Però non è neppure da sospettare, che se il P. Tournemine disse in Missione quella proposizione, non abbiala giudiziosamente detta per provare la necessità della Tradizione. In somma quella proposizione colla giunta *senza la tradizione* può essere del P. Tournemine; senza quella giunta è solo un' invenzione dell' impostore Ortodossista.

Quì il Religioso dopo aver date le debite laudi ad un ragionamento sì chiaro, e sì forte, soggiunse, che conciossiacchè l' Abate avesse nominato il P. Francolini, prima di lasciare la nostra conferenza, avrebbe volontieri dette due parole sopra le proposizioni 60. e 63. dell' *Ortodossia* risguardanti quel Gesuita. Ci acconsentimmo, ed egli fattosi portare il Francolini, vedete, disse, qual proposizione al n. 60. gli si attribuisca: *Che seguitare la dottrina dei Santi Padri ad occhi chiusi; ed anche il farsene onore da per tutto, servendosene come di una guida certa, ed infallibile; sa di eresia sana, trionfante, e gloriosa: sapit hæreticam gloriationem*. Ora cerchiamo il luogo. Eccolo al num 14. di quella settima disputa: *Patres semper obtrudere, & solos Patres*, (è egli questo il *seguitare la dottrina de' Santi Padri ad occhi chiusi?*

o non

o non piuttosto, *metter sempre d' avanti, e' entrino, o nè i Padri, e i* SOLI *Padri*, coll' affettazione cioè di non nominare le decisioni de' Concilj, e molto più de' Papi, che quel SOLOS non è mica messo per nulla); *Patribus semper, & præsertim Augustino gloriari* TAMQUAM SUO INDUBITABILI DUCE, *præsignante* CERTA *vestigia, ac doctore præmonstrante quodam suæ mentis radio veritatem claram* CERTAM & INFALLIBILEM, UT GLORIABANTUR PRÆDICTI NOVATORES, *sapit hæreticam gloriationem*. Che infedeltà! IL P. Francolini parla principalmente di S. Agostino; e l' *Ortodossista* gli fa parlare di tutti i Padri. Il P. Francolini riprende, come *pizzicante di vanto ereticale il gloriarsi di S. Agostino* come di guida infallibile non in qualunque modo, ma come facevano i Novatori, cioè Lutero, Calvino, Bajo, Giansenio, *ut gloriabantur prædicti Novatores*, e questo Signore come cosa che niente abbia a fare ha la bontà di lasciare le parole *ut gloriabantur prædicti Novatores*. E sì sapete quanto importino queste parole. Donde è nata la 30. preposizione tra le dannate da Alessandro VIII. *Ubi quis invenerit doctrinam in Augustino clare fundatam, illam absolute potest tenere & docere, non respiciendo ad ullam Pontificis Bullam*. Sapete donde? appunto dal gloriarsi di S. Agostino *tamquam* SUO INDUBITA-

BILI

BILI DUCE, *præſignante* CERTA *veſtigia, ut gloriabantur prædicti Novatores*. Riprenda la propoſizione del Francolino, chi ha coraggio di ſoſtenere in faccia della Chieſa la detta propoſizion cenſurata.

E vi è poi tanto male nell'altra propoſizione di Francolino, *che Elia fu un uomo troppo rigido, ed infleſſibile?* Benchè aſſicuriamoci prima, ſe il Francolini la dice così? oh! oh! voleva ben eſſere un miracolo, che queſto *Ortodoſſiſta* ne diceſſe una giuſta. Il Francolini dice ſolo, *Eliam rigidum* (quel *troppo* ci è di più) & *inflexum*, e queſto vuol dire non *infleſſibile*, ma *duro*, *non piegato*. Per altro pogniamo ch' egli abbia chiamato Elia *troppo rigido ed infleſſibile*, c'è egli sì gran male? Leggaſi tra l' opere di S. Giovanni Griſoſtomo nel tomo VIII. dell' edizion del Savilio l' omilia in *SS. Petrum & Paulum, & Eliam*, e altro che *rigido*, *e non piegato*, ſi vedrà il Santo Elia trattato da uomo fiero, e quaſi caparbio. So che i Critici negano al Santo quell' Omelia, ma è tuttavolta di un antico ſcrittore, al quale ſe lecito fu di rampognare per sì fatto modo la condotta di Elia; qual peccato ha da eſſer del Francolini l'averlo chiamato *rigidum & inflexum*. La durezza, e 'l rigor di Elia fu di naturale, il che non pregiudica alla ſantità, potendo uno eſſer ſantiſſimo, ſiccome Elia fù certamente, e tuttavolta per indole, e per na-

naturale esser severo più che non converrebbe. Benchè credete voi, che nol conoscesse l'*Ortodossista*? Ma egli non si è voluto lasciare sfuggire la bella occasione di dire quel sì gentil frizzo *troppo rigido ed inflessibile*, o *come sarebbe a dire* GIANSENISTA. O che arcibella cosa! C'è anzi chi crede, che per questa stoccata maestra data a' Gesuiti abbia l'Autor avuta una doppia di più da spendere ne' suoi minuti piaceri.

O sommo Dio come i giudicj umani
Spesso offuscati son da un nembo oscuro?

direbbe quì Messer Lodovico.

E io vi dico, soggiuns'io, che non ne voglio più: già conosco abbastanza, che questo scrittore è un parabolano senza coscienza, indegno veramente di comparire tra gli uomini dabbene; o come disse il Lasca, soggiunse l'Abate.

D'andar a viso aperto, e fuor di giorno.

Ma nè men noi, replicai io, andremo *fuor di giorno*, se terremo più oltre dietro a questo librettucciaccio; mandiamolo al diavolo, e studiamoci di cacciar le nemesi, che ci ha fatta venire, con un bel concerto in casa al N.... che ci attende.

La lettera è lunga. Riserbo ad un' altra il rispondere alle vostre domande. State sano.

LET-

LETTERA VII.

Stato de' Geſuiti in Genova. Come ſi dovrebbe lavorare un Ortodoſſia Geſuitica, la qual noceſſe alla ſocietà. Favoletta del P. Concina avvelenato da' Geſuiti di Roma. Si moſtra, che il P. Ghezzi è ſtato falſamente aggravato nell' Ortodoſſia. Diſeſa del Card. Pallavicini dall' accuſa datagli di diſpregiatore di S. Agoſtino. Geſuiti che hanno onorato, e difeſo queſto Santo Dottore, meſſi a confronto con alcuni Tomiſti. Apologia del P. Floyde. Probabiliſmo ſe poſſa condannarſi? e quai conſeguenze verrebbono dalla condanna di eſſo. Molina, Suarez, Valenza, ed altri Geſuiti giuſtificati.

RIſpondo alle due voſtre interrogazioni, alle quali non potetti per la ſtanchezza nell'ultima mia ſoddisfare.

Mi richiedete primamente, ſe vero ſia, che i Geſuiti ſieno in queſta Città decaduti da quella ſtima, e da quell' amore, che godevano. Al che dico eſſer queſta una delle infinite ciarle e bugie, che ſi vanno tutto dì ſpargendo contro de' Geſuiti. I Genoveſi e ſpezialmente i Nobili, continuano ad avere una ſingolare parzialità per queſti Padri: anzi una Congregazione di bravi Eccleſiaſtici ſecolari, eſſendoſi da alcuni propoſto il dub-

dubbio, se si potessero senza mortal peccato leggere i libri, che i nostri amici divulgano sul pretesto degli affari di Portogallo contra la Compagnia? ha deciso a pieni voti, che nò. Andate dunque adagio a creder le nuove, che costì si spacciano de' Gesuiti di fuori; ma anche noi per esperienza dobbiamo esser rilenti in creder quelle che quì si dicono venire da Roma, altrimenti sapete quante ne avremmo credute delle panzane? e che il Generale de' Gesuiti si voglia per forza aver nelle mani dal nostro Re, e che il Papa l'abbia fatto mettere in Castel Sant' Angelo, ma quando per l'orrore di alcune lettere originali da quel Padre scritte in Portogallo contro la sacra vita di quel Monarca, e rispedite da Lisbona al Santo Padre, quando per sicurezza dalle domande di codesto nostro Ministro; e che il Papa voglia abolire la Compagnia, e che costì si tratti alle strette di condannare il probabilismo, e cento sì fatti sogni, i quali come che sieno di mano in mano stati sventati tutti, non isgomentano gli impostori dal disseminarne de' nuovi ora più ora meno ridicoli.

In secondo luogo mi premete molto, perchè vi suggerisca un partito da compilare un *Ortodossia Gesuitica*, che faccia veramente, e con fondamento del male alla Società. A dirlavi non è questa impresa sì facile, come

come io la penſava una volta. Per nuocere alla Compagnia non baſta fare una qualunque raccolta di propoſizioni ſia nel dogma, ſia nella morale degne di condanna, Signor nò. Di queſte raccolte ne han fatte Paſcale, Arnaldo, l'Autore del *Teatro Geſuitico*, Fr. Arrigo da S.Ignazio nelle *Arti Geſuitiche*, Concina, Patuzzi, e 'l noſtro Ortodoſſiſta, e che hanno ottenuto? Si ſon fatti ſcorbacchiare. Biſogna dunque far tutto il contrario di quello ch'eglino hanno fatto.

1. Conviene citare le propoſizioni giuſte ſenz'alterarle di un apice; altrimenti quando anche Roma condannaſſe quelle Teſi, i Geſuiti diranno ſubito, che non ſono ne' loro Autori, come giacciono.

2. Conviene, che dal conteſto, donde ſtaccate ſono le propoſizioni, non appaja eſſerſi elle da tale o tal altro Geſuita detto in ſenſo che non può eſſer reo, e degno di condanna.

3. Conviene citare con eſattezza ſomma i luoghi donde ſon tratte. In tutto manca l'Ortodoſſiſta; ma in queſto poi è un miracolo di negligenza. Ne avete già veduti degli eſempli non pochi. Se ne volete degli altri confrontate il P. la Fontaine nel luogo citato p. 106. alla propoſizione 80., e Vaſquez nel luogo accennato p. 107. nella ſeguente propoſizione 81. troverete che que' due Geſuiti neppure per ſogno dicono o anche

che dir possono in que' luoghi le stranezze, che loro si appiccicano. Questa trascuratezza di citazioni fa nascere di brutti sospetti contro i compilatori di queste *Ortodossie*, cioè che o scrivono a vendetta, o con finissima malizia cerchino d'abusarsi della credulità del mondo, il quale veggendo citarsi libro, numero, e carta non sa immaginarsi, che gli si voglia imporre con tanta franchezza.

4. Conviene guardare, che tali ree proposizioni o sieno diverse dalle condannate da Alessandro VII. Innocenzo XI. e Benedetto XIV., o se sono le stesse; sieno state difese da' Gesuiti dopo le Pontificie condanne. Perocchè se non sono diverse, e d'Autori, che prima delle condanne abbiano scritto la risposta l'han già fatta milanta volte i Gesuiti.

5. Conviene avvertire, che i Gesuiti sieno stati i soli a dirle; perocchè se vi cominciano a rispondere, che prima di loro le hanno insegnate e Soto, e Bannez, e Ledesma, e Silvio, e Isamberto, e dopo loro e Wigandt, e Mercoro, e che diascol so io; che si otterrà? al più al più di dividere su tutti i ceti di persone il disonore, di che vorrebbesi caricare il solo Gesuitico. E ben peggio sarebbe, se i Gesuiti mostrar potessero, che i loro Autori sono stati più riservati degli altri in que' punti, e che se

i loro

i loro scrittori han dato nel pecoreccio, gli altri vi si son profondati un palmo sopra la testa.

6. Conviene osservare, che se non tutti almeno i più Gesuiti abbianle sostenute; perocchè se due o tre le han difese, e venti di loro le hanno impugnate, non si potrà mai inferire, che sieno dottrina del corpo.

7. Ma per fare un gran numero de' Gesuiti sostenitori di tali proposizioni conviene guardarsi dal moltiplicare i soggetti: e dal farne d'uno due; nel quale errore è pure inciampato l'Ortodossista, facendo comparire il Gesuita Amico ora all'Italiana sotto il suo nome di *Amico*, ora alla Francese col nome di *Lami*, che andava almeno apostrofato l'*Amy*.

8. A rendere odioso il corpo della Società, e mettere in abbominio la sua dottrina non basterebbe che in tutti affatto gli scrittori Gesuiti senza eccettuarne pur uno si trovassero (lo che è certamente falso) una o due proposizioni meritevoli di censura. Io sono sicuro, che non pure negli scrittori Gesuiti, ma in tutti gli scrittori dal principio della Chiesa fino a' dì nostri (sempre eccettuatine i Canonici, i Concilj ecumenici, e i Papi quando parlano *ex Cathedra*) se fossero esaminati con rigor Teologico i loro scritti, si troverebbe qualche proposizione men sana, o meno giusta. Questa è

la

la fatal condizione degli uomini, dalla quale esente non è alcuno di cadere in qualche errore. Però è inutil fatica in un Gesuita Tedesco ripescare una proposizione falsa, in altro Franzese una erronea, in un Italiano una scandalosa, in uno Spagnuolo una mal sonante, e così ite discorrendo. Se i Gesuiti vorranno prendersi una simile scesa di capo, avranno di che compilar più centurie ne' Padri Dominicani, negli Agostiniani, ne' Preti, e che è più, ne' Santi Padri. Quello che solo importa al fine, è di far vedere 1. che i più Gesuiti, e ciascun di loro abbiano avanzato buon numero di proposizioni erronee. 2. che i Gesuiti ne sieno stati gli inventori. 3. che tali proposizioni seguano legittimamente dalla dottrina più comune nella Compagnia.

Veggo che mi direte tosto, esser dunque impossibile, che per questa strada la dottrina della Compagnia patisca danno e sfregio, non potendosi fare una raccolta di proposizioni Gesuitiche ree sul piano proposto. Il confesso; ma che volete, che io ci faccia? Risparmiatevi dunque la pena di pensare a questa raccolta.

Ho soddisfatto alle vostre domande: e con ciò pensava di por fine a questa lettera; perocchè avendo detto agli amici; che io non ne voleva di più sull' Ortodossia, credeva finite le nostre conferenze. Ma egli-

no inteſero, che non ne voleſſi di più per quel giorno. Però vennero il dì appreſſo ben muniti per iſcardaſſare al ſolito il bugiardo Ortodoſſiſta. Non ne ebbe tuttavia diſpiacere, e ſolo gli avvertii, che non ſi deſſero più briga delle coſtui impoſture; che troppo già mi era paleſe il diſoneſto proceder di eſſo; nè uopo era di far ſopra i ſuoi detti un più minuto eſame. In 28. o 29. propoſizioni che abbiamo eſaminate, l' abbiam trovato in fallo; dunque in qual tribunale del mondo potrebbe coſtui far fede? Ne convennero eſſi pure, ma per quel giorno vollero ſpacciare la loro mercatanzia. Ma nell' atto che ſi accingevano all' opera, venne all' Abate recata una lettera di Venezia. Appena che egli la cominciò a leggere, diede in una tal riſatona, che ci ſi moſſe una matta curioſità di ſaperne la cagione. O che pazzi! cominciò egli a gridare, o che pazzi! poi rivolto a noi, non ſapete nuova? I Geſuiti non hanno ſolo uccisi Pontefici, Re, Cardinali, quanti ne mette loro ſul doſſo il Rifleſſioniſta, e l' Appendiciſta, ma anche il P. Concina. Eh! via, diſſi io, contatecela giuſta. Non ve la conterò io, ſoggiunſe l' Abate; leggetela nella lettera,

„ Una bella notizia vi ho da ſcrivere.
„ Uno di queſti Padri di S. D. è ito ulti-
„ mamente da un noſtro Stampatore, per-
„ chè in un libro, che ſtava ſotto il tor-

chio

„ chio aggiugnesse una postilla, nella qual „ si diceva, che i Gesuiti di Roma aveano „ avvelenato il P. Concina. Lo stampatore non ne volle far nulla, allegando „ che non avea licenza di stampar quella „ nota, e così non se ne fece altro. Ecco un altro ucciso da aggiugnere al catalogo degli omicidj fatti da' Gesuiti. Lo „ dice un' Autore contemporaneo; chi potrà „ dubitarne? E' un peccato, che questa interessante notizia non venga a luce; benchè io credo che questo Religioso cercherà mezzi di non tenere più occulta la sua „ felice scoperta. Abate qual gente si dà al „ mondo! e fanno poi costoro gli zelanti per „ la pura Morale.

Bravi Gesuiti ripigliammo tutti d' accordo! eh! che si sanno poi levare le mosche di attorno. Il mal' è, soggiunse il Religioso, che sono un pò tardi nelle loro risoluzioni. Se volevano fare al povero P. Concina il brutto scherzo d' avvelenarlo, doveano almeno farlo subito dopo stampata la *Quaresima appellante*, o al più tardi dopo ch' ei pubblicò la storia del Probabilismo. Ma aspettano che gli abbia infamati in mille libri, che lasciano per fino stampare la Teologia Cristiana, e poi gli danno il veleno. Non ci veggo gran politica. Questo si chiamerebbe da noi serrar la stalla dappoichè i buoi ne sono usciti. Quanto tarderanno,

no, dissi io, ad avvelenare Norberto, e Berti? Daranno, replicò l' Abate; lor tempo di stampare dell'altre satirecce contra di loro, e poi li manderanno all'altro mondo con una tazza di cioccolata preparata a lor modo; che sono poi buonini questi Gesuiti; vogliono che i lor nimici vadano al mondo di là con lo stajo colmo di meriti.

Parecchie altre cose di dissero in tal proposito, che non è bene di scrivere. Indi si passò al solito esame.

Cominceremo, disse l' Abate dalla proposizione 66. p. 103. *Che S. Agostino* (da' Papi e dalla Chiesa universale chiamato *Fulgidissimum Ecclesiæ Lumen*. Clemens XI. in Bulla *Cum sicut nobis innotuit* 28. Jan. 1704.) *sempre sia stato nelle tenebre caliginose, e scure: e fatto non abbia nella sua dottrina l' attenzione che far dovea. Perchè essa è indegna della gran bontà di Dio, ed ha causato nella Chiesa turbolenze infinite; mettendo molte anime nel precipizio, a rischio di perdersi in eterno. Il gran Ludovico Molina nella sua Concordia quæst. 23. art. 4. & 5. disp. 1. memb. 6. pag. 332. & memb. ultim. pag. 386. Lo conferma il celebre P. Ghezzi nella sua Filosof. Moral. con dare anche l' onorato titolo di tornale* e rela *alla dottrina di S. Agostino sopra la Grazia*. Di ciò che riguarda Molina, non farò parola. E' un vitupero, che s' abbia coraggio di rinnovargli questa accusa dopo l' evidenti ris-

risposte, che han date i Gesuiti. Leggete di grazia il Meyer, e la lettera settima all autore del *Tomismo Trionfante* a c. 8. segg. Parliamo solo del P. Ghezzi. Il Ghezzi dunque è giunto a *dare l'onorato titolo di formale* Eresia *alla dottrina di S. Agostino sopra la grazia.* Dove? a c. 288. egli parla così *Voi dovete lor confessarlo, che ben può tra' Cattolici mettersi in disputa, se da Agostino siasi insegnata la grazia necessitante; ma qual che sia l' apparenza del sì, o del nò dell' averla esso insegnata, non può però mettersi seriamente in disputa, se tal grazia possa o debba ammettersi come la Grazia propria di questo stato; poichè tal Grazia dalla Cattolica Chiesa è proscritta come una formale Eresia.* Il P. Ghezzi ha errato in dire quel crudo: *ben può da Cattolici mettersi in disputa, se da Agostino siasi insegnata la Gratia necessitante*, quantunque il senso sia manifestamente ipotetico, siccome egli l' ha poi con formali parole dichiarato. Ma questo non fa al caso. Si tratta se il P. Ghezzi abbia dato *anche l' onorato titolo di* FORMALE ERESIA *alla dottrina di S. Agostino sopra la Grazia.* Io dico di nò. Il P. Ghezzi dice: *ben può da' Cattolici mettersi in disputa, se da S. Agostino siasi insegnata la Grazia necessitante*; ma la Grazia *necessitante è proscritta come formale Eresia*; dunque il P. Ghezzi dice che *ben può da' Cattolici mettersi in disputa, se da S. Agostino siasi insegnata una*

formale Ereſia. Queſta è la ſola legittima conſeguenza, che viene dalle parole del P. Ghezzi. Ma chi non vede la ſomma differenza, che paſſa tra queſte due propoſizioni: *la dottrina di S. Agoſtino ſopra la Grazia e una formale Ereſia*, e queſta *ſi può da' Cattolici mettere in diſputa, ſe S. Agoſtino abbia inſegnata ſopra la Grazia una formale Ereſia*. Quella è aſſoluta ſulla dottrina medeſima: queſta non afferma, che il poterſi di ciò diſputare. Per altro tanto è lungi che il P. Ghezzi abbia dato (ecco l' aſſoluta propoſizione falſamente attribuita al P. Ghezzi) *l' onorato titolo di formale Ereſia* alla dottrina di S. Agoſtino ſopra la Grazia, ch' egli ha impiegato tutto il Dialogo ſeſto a moſtrare, che la *dottrina di S. Agoſtino non è punto favorevole alla Gianſeniana*, cioè che non è *formale Ereſia*.

A queſto argomento dell' autorità di S. Agoſtino appartiene la 67. propoſizione pag. 104. *Che S. Agoſtino ha ſiniſtramente ſpiegato le Sacre Scritture a riguardo della Predeſtinazione, e che egli protegge l' Ereſia di Calvino. Pater Pallavic. poſtea Cardin. tract. de Unitate & Trinitate Dei ab eo in Colleg. Romano dict. Romæ ann.* 1652. Non voglio rimproverare all' *Ortodoſſiſta*, che il titolo di quel Trattato del Pallavicini non è *de unitate & Trinitate Dei, ma de Deo uno & Trino*. L' eſattezza ci manca; ma la coſa è la ſteſſa. Il punto

punto è che il Pallavicini nè punto nè poco dice queste bestialità. Sentiamo il Pallavicini *p.* 591 *num.* 355. *Tertia demum sententia est, prædestinationem esse post prævisa merita, quamvis collatio gratiæ sit ante merita. Et quoniam hæc sententia solet impugnari præsertim ex Epistola D. Pauli* ad Rom. V. *multique Auctores hujus sententiæ contendunt tueri id quod multi Patres, & interpretes probabiliter docent, in ea epistola nullum sermonem esse de prædestinatione ad gloriam, sed tantum de prædestinatione ad gratiam, ad dignitatem populi electi, & alia hujusmodi beneficia.* Prova questo stesso con molte ragioni, ed autorità anche di S. Agostino. Indi al n. 356. conchiude di Paolo: *non ergo loquebatur de prædestinatione, & electione ad salutem. Et quamvis Augustinus, & D. Thomas probabiliter interpretentur prædictam Epistolam* ad Romanos *in sensu opposito, eorum tamen interpretatio non tollit probabilitatem interpretationis, quam & aliis Patribus, & commentatoribus attulimus. Præsertim cum agant de explicatione Scripturæ, & non de doctrina scolastica. Neque novum est & ipsos, & alios Patres ad confirmandas suas sententias, non solum uti argumentis validioribus, sed etiam utcumque probabilibus, iisque Scripturæ testimoniis, quæ non sine multa ratione aliter ab aliis explicantur; sicut est illud* Jo 6. nonne ego vos duodecim elegi, *quod omnino videtur intelligendum non de ele-*

stione ad gloriam, sed ad gradum Apostolatus. Cum ex illis duodecim unus esset præscitus. Questo è egli dire, *che S. Agostino ha* SINISTRAMENTE *spiegato le Sacre Scritture a riguardo della Predestinazione*, e che *egli protegge l' Eresia di Calvino?* Di Calvino non dice motto, e neppur lo potea dire, perchè quando pur vogliasi, che S. Agostino abbia ammessa la predestinazione *ante prævisa merita*, non è già questo un proteggere l' Eresia di Calvino; altrimenti tutti i Predeterminanti, ed altri Cattolici sostenitori di questa opinione difenderebbono l' Eresia di Calvino. Di S. Agostino poi dice solo, che la sua probabile sposizion di S. Paolo non toglie la probabilità alla contraria interpretazione: e questo si chiama dall' Ortodossista un affermare, *che S. Agostino ha* SINISTRAMENTE *spiegate le sacre scritture a riguardo della Predestinazione.*

Fermate un pò, dissi io. L' *Ortodossista* p. 106. tra le proposizioni dannevoli de' Gesuiti mette pur questa 75. *Che S. Paolo nella sua Epistola* ad Romanos *non abbia detto nè meno una parola della predestinazione degli eletti alla gloria. Hardovin. ad cap. 8. Epist. ad Rom. Comm. novi Test. ann.* 1741. *p.* 458. Così è replicò l' Abate; ma quì colui quanto è sincero nel portare la sentenza dell' Arduino, tanto è ignorante nel riprovarla ne' termini che egli cita. Leggete il Petavio *de Prade-*

stin.

*stin. lib.*10. *cap.*1. e vedrete quanti Padri abbiano prima dell'Arduino così spiegata la pistola *ad Romanos*. Anzi il P. Calmet nella dissertazione *in prædestinationem & reprobationem*, benchè inchini all'opposta spiegazione, dovette confessare; che *usque adeo tamen* CERTUM NON EST, *an de prædestinatione ad gloriam . . . dicta illa exponantur, vel tantum de prædestinatione* AD GRATIAM *& vocationem ad fidem*. CONTENDUNT PLURES, *solo inspecto Apostoli in universa hac Epistola consilio satis insinuari, omnia hæc de Prædestinatione* AD GRATIAM, *& vocatione ad Fidem, beneficiis prorsus, quantum ex Deo, gratuitis, dicta intelligi oportere*. Ma di grazia per poco torniamo a S. Agostino. Vorrebbonsi i Gesuiti rappresentare come dispregiatori di S. Agostino. Vedete per altro un poco il P. de Champs *de hæresi Janseniana lib.* 3. *disp.* 1. *c.* 6., e la prefazione del P. Alticozzi al primo tomo della sua *somma Agostiniana*. Qual impegno avrebbon mai avuto questi due Gesuiti di raccorre le più onorevoli testimonianze alla dottrina di S. Agostino, se la Società avesse per massima di conculcarla? Che dirò del Suarez, e del Vasquez, le parole de' quali si citano dal de Champs medesimo? Che del P. Daniel, il quale un intero trattato compose per difendere S. Agostino dalle imposture del Launojo? Che del P. Merlin, il quale

le un libro ſtampò contro le accuſe al Santo date dall'empio Bayle? Ma diamo, che i Geſuiti abbiano parlato con poco riſpetto di S. Agoſtino; avran fatto male; ma non ne han forſe avuti altri eſempli? Io vi voglio leggere un paſſo della lettera ſettima già citata all'Autor del *Tomiſmo trionfante*.

„ Ma, mio Reverendo Padre, ſe in ciò
„ Molina è così colpevole, ſe ha voluto con
„ ciò levarſi alto ſopra S. Agoſtino, ſe ciò
„ prová che *la dottrina di Molina foſſe rico-*
„ *noſciata da lui ſteſſo nuova*; che ſi dée pen-
„ ſare del voſtro Domenico Bagnez il capo
„ della voſtra ſcuola predeterminante, che
„ parla così male dell' opinione di Sant'
„ Agoſtino ſulla riprovazione, il quale cre-
„ de che non ſi poſſa ſoſtenerla ſenza mol-
„ ta difficoltà (1. p. q. 2. a. 5.) *Hæc ſen-*
„ *tentia Auguſtini non modicam habet difficul-*
„ *tatem*; il quale riguarda l'opinione di So-
„ to come più probabile di quella di S. Ago-
„ ſtino, *imo forte probabilior ſecunda illa ſen-*
„ *tentia, quam prima D. Auguſtini*; il quale
„ crede finalmente, che S. Agoſtino non ſi
„ è impegnato a ſoſtenerla, ſe non perchè
„ non ha voluto badare alla cattiva conſe-
„ guenza del ſuo ragionamento. SI ITA-
„ QUE D. AUGUSTINUS VOLUISSET
„ ATTENDERE MALITIAM HUJUS
„ CONSEQUENTIÆ (ibid.) *numquam po-*

„ *ſuiſ-*

„ *fuisset quod universaliter originale peccatum solum est causa reprobationis omnium reprobatorum hominum*. Bagnez aggiunge che il passo „ di S. Paolo a' Romani, il quale ha convinto S. Agostino di questa falsa opinione non „ è difficile, e facilmente se ne può dare la „ soluzione. *Cæterum testimonium Apostoli ad Romanos.... quo convincitur Augustinus.... facilem habet solutionem.*

„ Ecco dunque Domenico Bagnez sostenitore d'un altra opinione differente da „ quella di S. Agostino sulla riprovazione, „ il quale trova senza fatica la soluzione „ di un passo della Scrittura che ha abbracciato questo Padre, e gli ha fatto abbracciare una falsa opinione: il quale più illuminato di S. Agostino scuopre l'errore „ di una conseguenza, alla quale questo Padre non avea fatto attenzione. Paragonate a questo testo di Bagnez ciocchè avete „ citato di Molina.

„ Che si dovrà ancora pensare di S. Tommaso (*de Malo quæst.* 5. *art.* 2.) il quale insegna evidentemente una opinione „ contraria a quella di S. Agostino sulla „ pena che soffrono i fanciulli morti senza Battesimo? E' vero che per rispetto di „ S. Agostino, dice che si dee spiegarlo, e „ che non bisogna prendere quello che dice „ a rigore (ibid. ad 3.) *large accipiendum*: „ ma Domenico Soto celebratissimo Dome-

„ nica-

„ nicano senza fare tante cirimonie sostiene, „ che indubitabil cosa è che S. Agostino ha „ condannati i fanciulli al fuoco eterno (*l.* 1. „ *de nat.* & *gr. c.*14.) & *ideo non est dubium* „ *quin Augustinus misit infantes in ignem æter*„ *num*: Egli aggiugne che salvo il rispetto „ dovuto a S. Agostino, il più gran nume„ ro de' Teologi li liberano da tutte le pe„ ne sensibili, ed è il sentimento del Mae„ stro delle sentenze, di S. Tommaso, e di „ quasi tutti i Teologi. *Salva tamen semper* „ *authoritate præclarissimi Augustini, compen*„ *dio plures sunt qui parvulos omni prorsus pœ*„ *na sensus liberant*: *in qua sententia sunt Ma*„ *gister sententiarum*, & *S. Thomas*, & *omnes* „ *ferme Theologi*. Egli avea detto dianzi es„ ser pochissimi quelli che seguono il senti„ mento di S. Agostino, e che questi si chia„ mano i carnefici de' fanciulli (*ib. initio*) „ *unde qui ejus sententiæ subscribant, perpauci* „ *sunt*; & *tortores parvulorum nuncupantur*. „ Se quei che seguono S. Agostino debbon „ esser chiamati carnefici de' fanciulli, è evi„ dente che S. Agostino che n'è il capo, me„ rita ancora più giustamente questo titolo. „ Che non direste voi quì, mio Reverendo „ Padre, se non fosse un Domenicano, ma „ Molina, che si fosse spiegato in questa ma„ niera.

„ Sisto Sanese altro famoso Domenicano, „ pretende che S. Agostino combattendo

„ con-

„ contro i Pelagiani nemici della Grazia, „ sembri cadere nel precipizio opposto, ed „ accordare qualche volta meno che non „ bisogna alla libertà dell' uomo (*Praef. in l.* „ 5. *Bibliothecae*) *in alteram quasi foveam dila-* „ *bi videtur, minusque interdum tribuere quam* „ *par sit, liberae hominis voluntati.*

„ Bartolommeo Medina, al quale il Gene- „ rale del Serafino Cavalli fece un coman- „ do in virtù di sant' ubbidienza di stam- „ pare la sua *sposizione tutta d' oro* sulla pri- „ ma e seconda parte di S. Tommaso, questo „ Teologo, dico, dopo aver assicurato che „ indubitabilmente il sentimento di S. Ago- „ stino è che l'uomo nello stato di pura „ natura ha forze naturali di agire, che non „ ha nello stato della natura caduta, aggiu- „ gne poi, che questo sentimento non pia- „ ce a' Dottori, e che bisogna tenersi al- „ l' opinione de' Teologi, i quali sostengono „ che le forze naturali sono le stesse ne' „ due Stati (1. 2. qu. 507. art. 2.) *Sine* „ *dubio sententia est Augustini quod homo in pu-* „ *ra natura habet naturalem virtutem operan-* „ *di; quam non habet in lapsa.* NON PLA- „ CET TAMEN DOCTORIBUS..... „ MANEAT FIXA ET CERTA *illa sen-* „ *tentia Theologorum, quod homo in puris na-* „ *turalibus & in statu naturae corruptae non* „ *differunt quantum ad sufficientiam operandi* „ *opera naturali rationi consentanea, quia in*

„ *utro-*

„ *utroque vires humanæ ſunt æqualiter diſpoſitæ,*
„ *& affectæ.*

Il Religioſo non ſi tenne quì alle moſſe, e dopo aver dette su queſto punto altre belliſſime coſe, che lungo ſarebbe il raccontare, laſciate ora, ſoggiunſe, a me parlare d' alcun' altre di queſte propoſizioni. Si fece egli però dalla 71. p. 105. *Che la Chieſa Cattolica può ben ſuſſiſtere ſenza Sommo Pontefice, e ſenza Veſcovi. P. Floyde Apolog. du S. Siege per totam: adottato dalla Comp. nella Biblioteca de' ſuoi ſcrittori. pag.* 242. Io non so di quale ſtampa ſia la Biblioteca degli Scrittori Geſuiti da coſtui citata; so che nell' ultima del Sotuello ſi parla del Floyde p. 449. Ma e perchè non avea la Compagnia ad adottarlo nella Biblioteca de' ſuoi ſcrittori? Sicchè le ſi voglia quaſi mettere a reato di averle dato luogo nella ſua Biblioteca? Per altro in queſta Biblioteca non trovo l' *Apologia*, che quì ſi attribuiſce al P. Floyde, onde ancora ſi vede, che ſe la Compagnia ha adottato il P. Floyde tra' ſuoi ſcrittori, non ha per ſua riconoſciuta quell' apologia. Ma vegniamo al punto. Il Vvitaſſe nel ſuo Trattato *de ordine* p. 273. della Edizion Veneta porta queſte cinque propoſizioni, le quali furono tratte dall' Apologia, e condannate nel 1631. dall' Aſſemblea del Clero, e della Sorbona. La prima è queſta? *Ordinatio præsbyterorum & miniſtrorum*

rum Ecclesiæ sola est causa, quæ infert necessitatem Episcopi. La seconda: *Ecclesia tempore persecutionis indiget Episcopo solum propter ordinandos præsbyteros*. La terza: *Lex divina non plus exigit, quam ut sint aliqui Episcopi in Ecclesia, tot numero scilicet ut periculum non sit ne totus Ordo subito abripiatur ex eorum mortibus, & sic dispersi per mundum ut omnibus Christianis sufficienter provideatur de doctis & virtuosis Sacerdotibus. Si hoc fiat legi divinæ satisfiet, licet nulli sint Episcopi in Gallia, Hispania aut Anglia*. La quarta: *Da ergo mihi multitudinem Christianorum, quantumcumque magnam, quæ non indiget Episcopo ad ordinandos Sacerdotes, & audacter dicam quod non sit opus ut gubernator illius societatis sit Episcopus*. La quinta finalmente: *Imo ponamus ordinationem Sacerdotum & ministrorum Ecclesiæ non esse necessariam in Ecclesiis, sequitur statim non esse opus ut Ecclesia universalis gubernetur ab Episcopis, qui superiores sunt Sacerdotibus*. Ora due cose io veggo in queste proposizioni. Veggo in primo luogo che si pretende, potersi dare una qualche Chiesa particolare, la quale non abbisogni di Vescovi; veggo in secondo luogo, che si suppone la necessità de' Vescovi nella Chiesa universale, come è al presente istituita da Cristo, e che solo si vuole che questa necessità si fondi nelle ordinazioni, le quali tolte in altra provvidenza non vi sarebbe
me-

mestieri di Vescovi. Se Cristo potesse o nò costituir la sua Chiesa in altro sistema di governo da quello che ha determinato, è quistione inutile, e di niun danno, qualunque parte uno abbracci; sicchè se l' accusata proposizione del Floyde si riferisca ad un altro stato di provvidenza, poteva lasciarsi. L' *Ortodossista* ha voluto dimostrare, che il Floyde parla dello stato presente della Chiesa come costituita da Cristo, e questa è impostura. Perocchè il Floyde nè parla della Chiesa universale in questa provvidenza, ma solo di qualche Chiesa particolare, e di questa sol parla in supposizione, che Pon abbisogni di Vescovi per l' ordinazioni. niuttosto dovea l' Ortodossista mostrare, che il Floyde ha errato, nel prendere la necessità de' Vescovi nella presente Chiesa dalle sole ordinazioni; Ma se questa proposizione *che necessarj sono i Vescovi solo per l' ordinazioni* sia da riprovarsi come contraria alla vera Ortodossia, mi darà licenza l' *Ortodossista*, che nol definisca; e ne ho una ragione, che parmi assai forte. Urbano VIII. avea un sommo impegno per condannar questi libri. Perocchè usciti erano da persone malcontente, che il Papa avesse in Inghilterra mandato come delegato il Vescovo di Calcedone Riccardo Smith; eppure il Papa inteso solo a calmare gli spiriti non solo non pronunziò della dottrina di questi libri,

libri, ma fece bene a' 19. di Marzo del 1633. emanare un decreto della Sacra Congregazione dell' Indice proibitivo di tutti i libri, e trattati dati fuori su quella controversia de' Regolari collo Smith, colla protesta tuttavia, che *per hoc decretum nihil intendit sacra Congregatio statuere de meritis causæ, vel ulli auctori aut operi ignominiam aliquam, vel notam* MALÆ DOCTRINÆ *inferre*. Dunque nè al Papa, nè alla Sacra Congregazione non parve sì empia quella proposizione, che io credo tuttavolta falsissima, e molto meno il Papa, e la Sacra Congregazione trovò in que' libri la proposizione riferita dall' *Ortodossista*: *Che la Chiesa Cattolica può* (nello stato in cui è di presente) *ben sussistere senza Sommo Pontefice, e senza Vescovi*; la qual proposizione non potea tollerarsi per verun modo.

Saltiamo ora alla proposizione 73. *Che è permesso di dare l' assoluzione Sacramentale al penitente*, dimidiata confessione, *nei giorni di gran concorso di confessioni*. *Li Gesuiti di Malina nella Fiandra esaminati dall' Arcivescovo di quella Città l' anno* 1654. *ed il P. Paolo Segneri nel suo Confessore istruito prima ediz.* Il P. Segneri veramente la dice, benchè con grandissime restrizioni, nè si può salvare dalla condanna della 59. tra le proposizioni per Innocenzio XI. proibite. Ma la discolpa del P. Segneri è in quelle parole *prima*

M *edi-*

edizione. Questa fu fatta in Bologna nel 1673, sei anni prima del decreto Innocenziano, Intollerabil cosa sarebbe che il Segneri l' avesse sostenuta dopo la proibizione Romana; ma che abbiala difesa prima, non è maraviglia avendola prima di lui oltre altri difesa Megala, Rodriquez, e Zambrano citati nel margine dallo stesso Segneri, de' quali tre niuno era Gesuita.

Non dirò nulla di quella spampanata in credenza, che sulla fede del Serry si mette alla 74. proposizione in bocca del Generale Acquaviva. E' da stupire come alcuni rinunzino all' umanità per dir male de' Gesuiti, Paolo V. avrebbe egli tollerata un' impertinenza di quella fatta? E Acquaviva era egli, lasciamo stare la sua religiosità, sì poco prudente da precipitar tutto con una minaccia sì fuor di proposito? Meglio è che alla 78., e alla 79. proposizione ci restrigniamo.

Permettetemi, disse l' Abate, io non voglio che lasciamo la 76. proposizione. *Che la sentenza che sostiene la potenza ne' Demonj, e negli altri dannati di fare colla sola virtù della natura vere azioni moralmente buone, sia la più corrente, e la più provabile. Valenzia tom. 1. disp. 4. quæst. 25. punct. 2. pag.* 1006. Che importa questo, disse il Religioso? La dica, o non la dica Valenza è il medesimo. Quando sia sua, la sostiene

dopo

dopo Durando, e Scoto, e niuno può accusarla di eresia; perchè quì non si tratta di opere meritorie, ma solo di azioni, che in se stesse sieno moralmente buone. Ma che impegno avete mai, che confrontiamo le parole di Valenza? Forse. il luogo è mal citato? Sì certo, disse l' Abate, ma questo non mi fa più specie: questi sono svarioni già soliti: dovea l' *Ortodossista* scrivere Valenza *disp.* 4. *quæst.* 15. Ma ci è un altra cosa bella bellissima. Tornate a leggere la proposizione dell' Ortodossista: *Che la sentenza, che sostiene la potenza ne' Demonj, e negli altri dannati di fare colla sola virtù della natura vere azioni moralmente buone*, SIA LA PIU' CORRENTE, E LA PIU' PROBABILE. Presto presto datemi Valenza: *Et hæc sententia* VIDETUR PROBABILIOR. E non altro? non altro dice Valenza, e queste parole: *Videtur mihi probabilior* si traducono in volgare da questo scioperato: SIA LA PIU' CORRENTE, E LA PIU' PROBABILE? Ma dove hanno costoro non dico la coscienza (che questa se l' han giuocata da un pezzo) ma un pò di capo, onde non veggano il cimento, in che si mettono di perdere ogni credito, quando più ne abbisognerebbono per nuocere a' Gesuiti? Intanto osservate. L' Ortodossista caccia fuori questa proposizion di Valenza come assurda, e Valenza dice, che ella gli par *più probabile*. O

andate a fare il Probabiliorista! Qui disse il Religioso avete mille ragioni. Io non avrei alcuna difficultà ad essere Probabiliorista, anzi ci inchino assaissimo. Ma una sola cosa mi ritiene. La probabilità vera si conosce da tutti; ma la maggior probabilità è sol subbiettiva, cioè dipende dalle varie teste. Ad uno parrà più probabile quello che ad altri è certamente falso. Lo vedete nell' *Ortodossista*. Egli condanna l' asserzione di Valenza, e a Valenza sembrava più probabile. Dunque ci ridurremo nella morale ad una regola incertissima, e dipendente dallo spirito privato di ciascheduno; di che qual cosa più assurda? I Probabilioristi possono dire quello che vogliono; ma questo è un argomento, a cui non hanno mai risposto, nè risponderanno in eterno. Mi fanno però da ridere certuni, quando per ispauracchio vanno spargendo, che Roma vuol condannare il Probabilismo. Volete voi che Roma la Maestra della Religione ci dia per regola di morale il giudizio privato di ciascheduno? Allora ne vedremmo delle belle. Ma io voglio venire al Molina, e al Suarez, dal che voi mi avete distolto col vostro Valenza. *Che l' obbligazione, che ha il Signore Dio di conferire la sua grazia a chi fa tutto quello, che egli può colle forze della pura natura, procede da un patto, o da una convenzione fatta, di obbligo rigoroso, fra Dio,*

Pa-

Padre, e Gesù Cristo suo figliuolo. Molina disp. 1. *pag.* 31. *col.* 1. *Che questa convenzione* (quantunque sia stata condannata da Innocenzio XI. l' anno 1679.) *è vera anzi verissima, Molina ib. fol.* 243. *n.* 3. *e Suarez* (*Quello Agostino del suo secolo*, secondo che gridano tutti i Gesuiti, *il Maestro del Mondo: il Corifeo dei Teologi: l' Oracolo de' tempi suoi: e l' Archivio universale della Teologia tutta insieme*) *Videat. Probl. hist. Utrices tom.* 1. *pag.* 154. Io non voglio entrare nella questione Teologica, qual senso abbia quel detto comune tra gli scolastici *Deus facienti quod in se est non denegat gratiam*. A me dà un infinito piacere questo modo di scrivere: *che questa convenzione* (quantunque sia stata condannata da Innocenzo XI. l' anno 1679.) *è vera anzi verissima*. Quel *quantunque* ha una forza maravigliosa per dimostrare la caparbietà di Molina e di Suarez, i quali, *quantunque sia stata condannata da Innocenzio XI. l' anno 1679. questa convenzione*, la dicon *ver*[illegible] anzi VERISSIMA. Guardate pertinacia [illegible] Eretici! Innocenzio XI. l' anno 1679. condanna questa convenzione, e nondimeno Suarez e Molina un secolo prima di Innocenzio XI. l' hanno dichiarata *vera anzi verissima*. Che refrattarj? E così tutti gli autori, che hanno tenuta qualche proposizione vietata dai Papi dopo anni, e lustri, e secoli, sono una mano di ostinati, e di

e di refrattarj alle Bolle Pontificie. Ma è egli vero, diſſi io, che Innocenzio XI. nel 1679. abbia condannata quella convenzione? Veriſſimo, ripigliò il Religioſo: Leggete la prima propoſizione tra le Innocenziane: *Non eſt illicitum in Sacramentis conferendis ſequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, niſi id vetet* LEX, CONVENTIO. La vedete voi quella malvagia *convenzione* di Molina, e di Suarez? Uh! ſoggiunſi, e che ha fare la *convenzione* di cui parla la propoſizion dannata, e la *convenzion* di Molina, e di Suarez? veramente nulla; ma ſe Innocenzio XI. non condannò queſta *convenzione* in quella prima propoſizione, non la condannò in altro luogo, ſed *ſic eſt*, che l' ha condannata, perchè lo dice la bocca della verità, dico il Sig. Ortodoſſiſta; dunque l' ha condannata in quella propoſizione. Almeno le dice groſſe queſto buon Uomo; Innocenzio XI. ha condannata nel 1679. la convenzione di Molina e di Suarez? Queſto è un uomo, che non ſa quello, che fanno gli altri, e fa ſolo quello che non può per niſſuno, cioè ſeguite condanne che non mai ci furono. O che arca di ſcienza!

Ma la ſua ſcienza ſi fa anche più manifeſta alla propoſizione 83. *Che il peccato originale altra coſa non è, che la privazione della grazia; e non già l' origine della concupiſcenza la cauſa del peccare, nè il principio del morire.*

re; *Ibid. pag.* 283. *Videantur Maldonat. tom.* 3. *pag.* 87. *Molin. quæst.* 14. *art.* 13. *disp.* 3. *pag.* 13. *Vasquez* 1. 2. *disp.* 132. *cap.* 7. *n.* 28. *pag.* 595. *Suarez tom.* 6. *tract.* 5. *de peccat. disput.* 5. *sect.* 2. *pag.* 436. *Becan.Sum. Theolog. tract.* 2. *de peccatis cap.* 9. *quæst.* 6. *num.* 4. *pag.* 292. *Rhodes tom.* 1. *disp.* 4. *de peccat. quæst.* 2. *sect.* 3. §. 2. *pag.* 451. A buon conto il de Rhodes va cancellato, perchè egli sostiene il contrario: *Dico secundo: peccatum originale non videtur esse formaliter privatio gratiæ*: così egli de pecc. disp. 4. q. 1. (non 2.) sect. 2. (non 3.) §. 2. Gli altri è verissimo, che mettono l'essenza del peccato originale nella privazione della Grazia, e della originale giustizia. Ma son forse soli? leggete il Vasquez, Tanner, il Bellarmino, e ci troverete un ampio catalogo che hanno così opinato; aggiugneteci i Salmaticesi Carmelitani scalzi, il Boucat Minimo, e'l P. de Rubeis Domenicano, il quale nel suo bellissimo trattato *de peccato originali cap.* 58. *pag.* 326. dopo le molte così conchiude: *natura igitur humana, ita disponente Deo propagatur ex Adamo, qualem fecit ipse, privatam scilicet justitia* Originali: *In hac* privazione *originale consistit, quod nobis inest peccatum*. Ma i Gesuiti citati negano, che il peccato originale sia l' *origine della concupiscenza*, *la causa del peccare*, *il principio del morire*: Sentite come lo nega il Maldo-

nato q. 6. p. 86. *Effecta peccati originali, alia cernuntur in animo, alia in corpore, alia in rebus externis. In animo primus effectus fuit ut privaretur juſtitia, & gratia originali. Secundus ut odio haberetur a Deo. Tertius, ignorantia, ut homo perderet uberrimam illam ſcientiam divinarum & humanarum rerum, quam a Deo accepetat. Quartus fuit, averſio & depravatio voluntatis, ut non poſſet ſe iterum in Deum revocare, niſi accepta nova gratia. Quintus fuit mors ſecunda, ut vocat D. Joannes in Apocalypſi, ideſt, damnatio æterna animæ. In corpore autem primus effectus fuit rebellio contra rectam rationem, quæ antea tollebatur per gratiam & juſtitiam originalem. Secundus fuit mors, aut mortalitas. Tertius, omnia genera morborum, quæ nunc experimur. Quartus, fames, & ſitis, non qualiſcumque, ſed quæ hominem extinguit. Quintus, dolor mulierum in pariendo ut ſcriptura docet, cap. 3. Geneſ. &c.* Sentite come lo nega il Vaſquez in 1. 2. diſp. 134. c. 1. *Antequam de pœna alterius vitæ quæ huic peccato debetur, diſſeramus, in qua major difficultas eſt, paucis in hoc capite enumerabimus pœnas ejuſdem peccati, quæ in hac vita illud conſequuntur. Prior igitur, eaque ſpiritualis eſt amiſſio gratiæ, & juſtitiæ, ubi curſim etiam obſervandum eſt id quod diximus diſput.* 132. *cap.* 10. *nempe privationem juſtitiæ, quatenus mentem Deo ſubjiciebat nullo modo fuiſſe pœnam, & effectum peccati originalis, quia*

quia nullus defectus potuit esse prior in parvulis hac justitiæ privatione, qui veram haberet rationem peccati: fuisse tamen pœnam peccati primi parentis ea dumtaxat ratione qua fuit negatio quædam, & subtractio gratiæ prout a Deo, non prout libera: sic enim est ipsamet ratio formalis peccati originalis, ut ibidem explicatum est: privationem tamen hujus justitiæ quatenus vires inferiores subdebat rationi esse pœnam non solum peccati primi parentis, sed etiam peccati originalis in uno quoque parvulo contracti: nam ex eo, quod parvuli carent subjectione mentis, & conjunctione cum Deo vires inferiores destitutæ sunt dono justitiæ.... Deinde de pœna peccati originalis contracti in unoquoque, & peccati primi parentis sunt mors, atque ægritudines corporales. Sentite come lo nega de Rhodes p. 449. *Certum igitur primo est, mortem corporis & cæteras omnes infirmitates ac dolores qui corpus corruptibile affligunt, esse veros effectus & pœnas peccati.... Certum est secundo plures etiam & multo graviores pœnas per hoc peccatum causatas esse in anima hominum omnium, revocari commode possunt ad privationem originalis illius justitiæ qua reddebatur homo subjectus Deo & rationi. Deinde ad quatuor illa vulnera quæ sequuta sunt subtractionem illam justitiæ. Primum vulnus in intellectu ignorantia est tum negativa, quia multa nunc imo innumera ignoramus quæ in statu innocentiæ ignoraturus nemo erat; tum positiva*

quia

quia in multis decipimur in quibus clare perſpecturi eramus veritatem, & de rebus ut ſunt recte judicari; quia ſcilicet ex gratia illa emicuiſſet in intellectum radius omnem expellens caliginem & errores diſcutiens, nunc damnati ad tenebras, cæci vivimus, & de tenebris interioribus, ruimus in tenebras exteriores ubi erit fletus & ſtridor dentium. Secundum vulnus, voluntatem malitia corrupit: quia voluntas hominis per juſtitiam illam erecta bonum ſequebatur rationis, neque declinabat amorem ad ſenſibilia, nunc autem fræno illo gratiæ deſtituta, hæret in infirmis, torpet ad ſuperna & æterna, ſuoque pondere prona creaturas ſpectat, deſerit Creatorem. Tertium vulnus in appetitu concupiſcibili concupiſcentia illa eſt malorum omnium incentrix, corruptrix bonorum. Fornax intra ipſam animam accenſa, & accendens animam. Eſt enim appetitus, bonorum ſenſibilium rationem præveniens, & rebellis rationi, non expectat videlicet ut ei voluntas imperet; & imperantem non audit, proprieque vocatur fomes peccati. Quartum vulnus in appetitu iraſcibili eſt infirmitas; ratione cujus torpet homo ad quodvis bonum honeſtum, quamvis ad ſenſibilia vegetus ſemper & erectus ſit. E così dite degli altri. Che valente calunniatore è queſto mai!

Ma ſapete, credo che quì ſia l' ignoranza uguale alla malignità. Egli ſa, che i Geſuiti credono poſſibile lo ſtato della pura natura, e che però inſegnano, la ſciolta con-

concupiscenza, l'ignoranza, la morte, la malizia, e tali altre cose essere proprietà della natura; ma non sa intendere il poverino (tanto è indietro di Scrittura), come quelle che sono proprietà della natura possano esser pena dell'original peccato; quindi dalla sentenza de' Gesuiti, che questi mali sieno proprietà della natura, argomenta tener eglino dunque, che effetti non sieno del peccato originale. E in ciò è tanto fitto che sopra ha messo a reato del P. Casini, e del P. Ghezzi prop. 82. l'aver eglino insegnato: *Che l' uomo ha potuto essere creato anco indipendentemente dal peccato di Adamo, sottoposto all'ignoranza, alla concupiscenza, a tutte le miserie di questa vita, ed alla morte che n'è il termine*, cioè l'aver difesa contro Bajo, e Giansenio la possibilità della pura natura con tutti quasi i Teologi delle scuole Cattoliche, trattine i seguitatori del Noris. Ma di grazia se volete giustificare su questo punto i Gesuiti (benchè dovrebbe piuttosto giustificarsi l'*Ortodossista*, non essendo di vero error dannato in Bajo e Giansenio negare la possibilità dello stato della pura natura come la negano i Norisiani, ma essendo tuttavia cosa più conforme alle Bolle de' Papi, e alla più ricevuta Teologia sostenere il contrario) leggete il Tournely, e'l P. de Rubeis *de pecc. orig. c.* 51. *seg.*

A proposito del peccato originale voglio dirne

dirne un'altra. L'*Ortodossista* mette tra le orribili proposizioni de' Gesuiti questa dell'Arduino, che quell' *in* QUO nelle parole di Paulo. *in quo omnes peccaverunt*, si debba intendere *quia*, *eo quod*, *quatenus*; Eppure il P. Arduino nel luogo da lui citato p.446. cita per questa sua opinione il Card. Gaetano, e Giovanni Gagneo famoso Dottor Perigino. Come dunque ha avuto coraggio di muover lite per questo ad Arduino, dissimulando le guide, ch'egli ebbe?

Ne demmo la ragione, che potete immaginarvi, e conchiudemmo, che i Gesuiti non hanno certo a dolersi di questo loro avversario, ma piuttosto debbono ringraziarlo per aver fatta buona la pericolante lor causa con imposture così solenni.

La conchiusione è assai naturale, come vedete anche voi. Ma io ne traggo un'altra, ed è, che uscendo altri libri contro Gesuiti se non sono d'altra fatta, non v'incomodiate più a mandarmeli, perchè non servono ad altro che a far perdere il tempo, e allacciar la coscienza. Spero tuttavia, che voi colle vostre buone maniere saprete avvertire chi presiede a codeste stampe anti-gesuitiche, acciocchè si serva di persone più atte al bisogno. Mi vi raccomando.

RI.

RIFLESSIONI

SOPRA

QUATTRO MASSIME

MACHIAVELLISTICHE

In certi fogli attribuite a' GESUITI.

AVVERTIMENTO
A' LEGGITORI.

Siccome ne' fogli, ne' quali si sono voluti far rei i Gesuiti di quattro empie massime di Macchiavello, dopo ciascuna di queste massime si citano varj Gesuiti come sostenitori d'essa; così noi abbiamo voluto quì registrar le parole medesime de' Gesuiti, de' quali ivi si accennano i soli luoghi; a fronte delle dottrine di questi Gesuiti metterem poi quelle d'altri Teologi, e voi dovrete giudicare, se sia equità, 1. mettere a conto de' soli Gesuiti dottrine di tanti altri. 2. gridare contro i Gesuiti come Macchiavellisti, quando eglino hanno per lo più moderate, e ristrette le assai più larghe, e perniciose degli altri. Questo è l'unico scopo di queste riflessioni, che senza più vi presentiamo.

§.I.

§. I.

Prima empia Massima, e scelerata Proposizione di Niccolò Macchiavello.

QUalunque Persona volesse rovinar un'altra Persona, o Governo, deve principiare seminando *calunnie* per diffamarli, essendo certo, che tal calunniatore troverebbe sempre dalla sua parte gran numero di uomini, che ordinariamente sono propensi a credere il male, Dalchè seguirebbe, che levando fra poco tempo il credito al calunniato, perderebbe questi tutte le forze principali, che consistono nella riputazione, per poi soccombere *al medesimo* calunniatore di cui pretendesse vendicarsi,

Proposizioni dannate che si citano.

Proposizione 43. condannata da Innocenzo XI, Quidni non nisi veniale sit detrahentis authoritatem magnam sibi noxiam *falso crimine* elidere?

Proposizione 44, similmente da Innocenzo XI. condannata. Probabile est non peccare mortaliter, qui imponit *falsum crimen alicui* ut suam Justitiam, & honorem defendat, & si hoc non sit probabile, vix ulla erit *opinio* probabilis in Theologia.

Calumniari eſt *falſa crimina* intendere. Gratian. in C. *Si quam pœnituerit* 2. q. 3.

Sentenze degli Autori Geſuiti, che ſi citano.

Buſemb. al luogo citato *lib. 3. tr. 6. cap. 1. dub. 2. num. 6.*

Si quis injuſte lædit famam tuam, nec poteſt eam tueri, nec recuperare alia via, quam imminuendo quoque famam illius, id licet *dummodo falſa non dicas* in tantum, quantum ad tuam famam conſervandam neceſſe eſt, nec magis lædas, quam læderis, collata tua, & alterius Perſona.

Leſſio al luogo citato *lib. 2. de Juſt. cap. 4. dub. 25. num. 133.*

Si tu alium injuſte infamaſti, qui te antea infamaverat, non teneris ei ad reſtitutionem, ſi ipſe tibi reſtituere nolit, ſed poteſt uti compenſatione, ſervata tamen æqualitate quantum fieri poteſt.

Tamburino al luogo citato *lib. 9. in Decal. cap. 2. §. 2.*

Quæres 1. Poteſt ne reus ad enervandam falſorum teſtium Authoritatem eorum occulta crimina revelare? Reſpondeo ſi alia via non datur, qua commode teſtimonium infirmet, ſane poteſt..... quod ſi alia via datur, ut idem ſi per manifeſtationem peccati minoris ſibi conſulere ſatis poſſet, manifaſtaret autem majus, eum peccaturum etiam contra Juſtitiam puto.

n. 4.

n. 4. An si alio modo te ab injusto teste tueri nequeas, *licite falsa* crimina illa possis obiicere, quanta sufficiant ad tuam justam defensionem? Duo assero unum mihi satis probabile, alterum satis incertum.

n. 5. Probabile mihi est, te, si id facias, non peccare contra Justitiam, unde nec obligari ad restitutionem.

n. *6*. Incertum mihi est, an id possit fieri licite sine ulla culpa? quivi propone alcune difficoltà, e risposte di alcuni Autori, e conchiude

n. 7. al fine. Audio, quia tamen adhuc durum audio, libenter nodum hunc in aliud tempus evolvendum reservo.

De Lugo tom. 1. *de Just. disp.* 15. *de restit. famæ sect.* 3. *n.* 49. An si possis aliter famam tueri, & tamen velis eam tueri detegendo detrectoris vitia occulta pecces contra Justitiam, an solum contra charitatem? Lessius quamvis propter communem doctorum authoritatem concedat esse contra Justitiam; indicat tamen, stando in ratione, esse solum contra charitatem..... Cæterum non est ullo modo recedendum a communi sententia: quia cum detectio illa solum sit licita in defensionem; cessante defensionis necessitate non est, unde maneat licita, atque ideo erit injusta, quia Proximus jus habet, & retinet ad suam famam, quandiu non est necesse illam lædere ad defensionem tuam.

n. 51. An ob eumdem finem defenſionis poſſis non ſolum vera detractoris crimina detegere, ſed etiam falſa ei opponere quantum neceſſe, & ſatis eſt ad te defendendum, & avertendam ejus injuriam? Communiter doctores videntur ſupponere, id non licere; dum prædictam doctrinam limitant ad detectionem veri criminis. Et quidem ſi mendacium, vel perjurium intercedat, non eſt dubium, quod id non liceat. Quod etiam dicendum videtur, quando ſcripturam publicam fingeres, aut apud Judicem de falſo crimine eum accuſares, hoc etiam ad minus eſſet peccatum grave contra Rempublicam, & contra publici judicii ordinem. His tamen ſecluſis, & loquendo ſolum de injuria contra ipſum Detractorem, ego quidem ſpeculative loquendo, non invenio malitiam injuſtitiæ contra infamatum. Pro qua ſententia videtur eſſe Bannes.

E ben diſſe *ſpeculative loquendo*, perchè in pratica non può mai dirſi un peccato non vero del Proſſimo ſenza menzogna; nè mai può giovare alla difeſa del proprio onore, ſenza ſpergiuro; nè liberarſi dall' accuſa del detrattore ſenza o ſcrittura, che ſi finga, o accuſa, che ſi faccia al Giudice; onde praticamente non può mai eſſer lecita, e ſenza grave peccato ſecondo la ſua medeſima ſentenza eſpoſta in queſto medeſimo paragrafo.

Que-

Queste son le dottrine de' Gesuiti, che si citano, e in esse non si vede alcun vestigio della detestabile massima dell' infame Macchiavello, *di calunniare, cioè seminare delitti non veri di quelle Persone, o Governi, che si pretendono rovinare*. Non c'è alcun vestigio delle due dannate proposizioni: *esser peccato veniale detrarre con falso delitto una grande autorità a noi contraria: che sia probabile esser solo peccato veniale imporre al Prossimo falso delitto per difendere l' onor proprio*. Tuttocchè questi Autori scrivessero assai prima di tal condannagione. Dacchè furon da Innoc. XI. condannate le suddette proposizioni nell'anno 1679.; e Busembaum scrisse l' opera citata nel 1645. Tamburino nel 1654. Lessio morì nel 1623. De Lugo morì nel 1660.

Autori non Gesuiti, che hanno sostenute, od ampliate le suddette dottrine.

Angles de' Minori Regolari *flor. Theolog. quæst. part. 2. q. de restitut. famæ dub. 3. pag.* 339. Est ne locus compensationi in restitutione famæ? respondeo cum Soto est quidem dummodo sint cætera paria: Lo prova col cap. *Tua Fraternitas de Adulteriis*, ove Innoc. III. scrivendo al Vescovo Ambiano nel 1213. stabilisce, che *paria crimina compensatione mutua deleantur*.

Soto, dell' Illustrissim' Ordine de' Predicatori *lib.* 4. *de Just. & jur. q.* 6. *pag.* 121. 2. § *ex his*. Ex his, quæ dicta sunt, dubiolum aliud solutum evadit, nempe utrum possit compensatio fieri in fama? Plane enim colligitur fieri posse, ut si tu meum de re aliqua corrosisti nomen, atque ego vicissim tuum, non solum convenire possumus, ut uterque cum suo maneat vulnere, si Personæ sumus privatæ, verum etiam mihi licebit non tibi velle restituere; nisi eandem tu mihi solutionem facias. Probatur quoniam, ut diximus, fama potest per pecuniam repensari, & ideo sicut in nummis, ita & in fama locum habet hujusmodi cambium. Haud tamen infamatus potest per modum vindictæ infamatoris nomen lædere, sed tunc dumtaxat ut vim vi repellat, prodendo, scilicet, aliquod verum ejus crimen, quod ad labefactandum illius testimonium necessarium est.

Tommaso Urtado Cherico Regolare Minore *tract. variar. resolut. moral. de Obligat. rei tr.* 6. *resol.* 14. *n.* 102. Limita 2. in Advocato & reo, qui ad infirmandum testimonium manifestat occulta crimina; id enim licite potest facere ad sui defensionem cum moderamine inculpatæ tutelæ.

Bannes dell' Illustrissim' Ordine de' Predicatori Reggente della prima Cattedra di Teologia di Salamânca *decision. de Jur. & Just. Comment. in q.* 70. *art.* 3. Tertia conclusio.

Quan-

Quando testis falsum testificatur, licitum est objicere illi vera crimina ad refutandum ejus testimonium, sive crimina sint publica sive secreta. Probatur Conclusio; nam talis objectio habet proprie rationem defensionis cum moderamine inculpatæ tutelæ, quemadmodum quando quis occidit hominem cum moderamine inculpatæ tutelæ in sui defensionem. Ex quo sequitur, quod ista conclusio habet etiam verum quando testis ex ignorantia invincibili dicit falsum testimonium contra me: eo quod licitum est, me defendere ab invasore; qui ex ignorantia invincibili me invadit.

Quinta conclusio. Licitum est objicere testibus verum testificantibus etiam secundum ordinem juris, vera crimina, etiam occulta, si tamen probari possunt, & probata testem refutare. Quia jure conceditur reo illa objectio, ut se defendat.

Infra *dub.* 2. An semper sit mortale peccatum objicere falsum testimonium testificanti falsum crimen, vel testificanti contra ordinem juris?

Tertia conclusio. Nobis verisimilior est sententia, quæ ait, quod per se loquendo, hoc est seclusis aliis circumstantiis, est solum peccatum veniale mendacii objicere crimen falsum testi iniquo, quando talis objectio prodest ad refutandum ejus testimonium. Probatur ista Conclusio; quia occidere invasorem,

a quo non potest se defendere, nisi mentiendo contra illum, non peccaret mortaliter: ergo neque in nostro casu.

2. In casu posito reus potest negare testimonium testis, etiamsi accusetur de vero crimine. Et quamvis secundum sententiam quorumdam reus mentiatur, tamen non peccat contra justitiam. Tunc ergo sic arguitur. Perinde est imponere falsum crimen testi, & negare quod dicit esse verum; sed negando non peccat contra Justitiam: ergo neque imponendo crimen falsum.

3. Imponere falsum crimen alicui eatenus est peccatum mortale, quatenus proximo nocumentum infertur contra Justitiam, non quia falsum dicitur, ut docet D. Thom. *in art.* 4. ergo si licitum est absque peccato veniali objicere verum crimen testi, quantumlibet secretum: non erit peccatum mortale objicere falsum. Patet consequentia quia illæ duæ objectiones non differunt, nisi per verum, & falsum, quæ differentia solum facit peccatum veniale. Confirmatur quia reus habet jus defendendi se etiam cum destructione famæ ipsius testis revelando crimen secretum; ergo si destruat imponendo falsum nihil amplius nocet, sed solum mentitur.

Pietro Navarra Teologo Toletano *lib.* 2. *de restitut. cap.* 4. *n.* 350. Etiamsi accusator verum peccatum denunciavit; si tamen in-

juste

juste denunciavit, negare reus potest, quamvis inde sequatur infamia accusatori, quia ipse utitur jure suo suam innocentiam publice defendendo, quam juste conservat donec sit convictus nocens.

Pietro de Ledesma dell' Illustrissim' Ordine de' Predicatori Cattedratico nella Università di Salamanca nella sua *Somma* stampata nell' idioma Spagnuolo in Saragosa nel 1611. 2. *part. tr.*8. *cap.* 25. §. *vigesima Conclusion.* Quando los testigos testifican falso, licito es oponerles verdaderos delictos ocultos, o publicos, para dehazer su dicho, con condicion, que se les pueda probar. Esto ensenna Medina, Bañes, Orellana, y todos los discipulos de Sancto Thomas ec.

La difficultad es, quando el testigo testifica falso per ignorancia invincibile, pensando, que dize verdad, si sera licito oponerle los mismos delictos.

Se responde, que es licito oponerle los mismos delictos para dehazer su dicho. Esto ensennan todos los doctores citados ec.

§. *Vigesimaprima conclusion.* Esto mismo es licito todas la vezes, que al testigo dize verdad, pero injustamente, y contra el orden del derecho: Esta ensennan los doctores citados ..... La duda es si el reo podra oponerle, que miente, y que dixo falso....

A esta difficultad se responde ser licito el oponerle, que mentio y que dixo falso.

Eſto enſeñan Medina,, Bañes, Orellana, y comunemente los diſcipulos de Sancto Thomas .... Se reſponde facilmente a la razion de dudar. Diziendo, que aunque es verdad eſpeculativa, pero non lo es prattica.

La ſegunda duda es ſi podra darſe algun caſo, en el qual el teſtigo teſtifique verdad, juſtamente, y con todo eſto el reo pueda oponer delictos verdaderos pubblicos, o ſecretos para deshazer ſu dicho ...

A eſta difficultad ſe reſponde, que en algun caſo puede ſer licito, ſi los tales delictos conforme a derecho ſe pueden provar Eſto enſenna Orellana, y machos diſcipulos de Sancto Thomas.

La tercera duda es, ſi ſera contra juſticia oponer al teſtigo, que dize ſu dicho contra orden de juſticia algun delitto falſo para deſhazer ſu dicho ...

A eſta difficultad ſe reſponde, ſer mas probable, que en el tal caſo la mentira no es peccado mortal de injuſticia, ni es mentita perniciosa. Eſta enſenna Orellana, y communemente los diſcipulos de Sancto Thomas. Prueveſe; porche eſte tal en el tal caſo no haze mas, que defenderſe: en lo qual no ay injuſticia alguna,

Non s' intende colle ſentenze riferite degli altri Autori autenticare le ſentenze degli ſcrittori Geſuiti; ſi pretende ſolo di dimoſtrare, che ſieno degni di compaſſione,

ſe

se han sostenute le opinioni di tanti, e tali Autori, che essi veneravano, o per ogni ragione venerar doveano come lor Maestri non men nella virtù, che nella dottrina, e come tali forniti di quel vero, e santo zelo della Gloria di Dio, della salute delle Anime, e di mantenere incorrotta nella sua purità la morale Cristiana. Molto più, che non avendo essi nè l' ingegno, nè l' autorità de' lor Maestri, non hanno avuto l' ardire di sostenerle con tutta l' ampiezza, colla quale l' hanno insegnate i lor Maestri.

§. II.

Seconda empia Massima, e scelerata Proposizione di Niccolò Macchiavello, Uomo infame.

L' utilità dell'ineresse proprio può esser motivo per macchinare, ed eseguire la morte altrui.

P*Roposizioni dannate su questa materia da Alessandro VII. Prop.* 17. Est licitum Religioso, & Clerico calumniatorem gravia crimina de se, vel de sua Relgione spargere minantem occidere, quando alius modus defendendi non suppetit, aut suppetere non videtur, si calumniator sit paratus vel ipsi Religioso vel ejus Religioni publice, &

co-

coram gravissimis viris prædicta impingere, nisi occidatur.

Prop. 18. Licet interficere falsum accusatorem, falsos testes, ac etiam Judicem, a quo iniqua certe imminet sententia, si alia via non potest innocens damnum vitare.

Da Innocenzo XI.

Prop. 30. Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, Si aliter hæc ignominia vitari nequit. Idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel fuste percutiat, & post impactam alapam, vel fustis ictum fugiat.

Vi sono sopra questa materia altre proposizioni dannate da Innocenzo, ma non fanno al caso presente. Come la 31., che si possa uccidere per difesa *unius aurei*; la 32. che non solo per li beni posseduti, ma per quelli *ad quæ jus inchoatum habemus*, & *quæ nos possessuros speramus*; e la 33. che sia lecito all' erede, e legatario *contra injuste impedientem ne vel hæreditas adeatur, vel legata solvantur*.

Dottrine de' Gesuiti che sono citati.

Francesco Amico *tom.* 5. *disp.* 36. *n.*118. In questo numero porta alcune ragioni, che provano, che i Cherici, e i Religiosi, han-

hanno diritto di difendere l'onor loro contra l'invasore. *Etsi sententia de Clericis, & Religiosis, quod jus sui honoris tuendi contra invasorem non habeant, communis sit, sua tamen difficultate non caret &c.* e nel *n.*17. provando la sentenza contraria, dice: *Ratio quia cum Clericus, vel Religiosus nullum habeat in tali casu jus tuendi suum honorem, cui ratione professionis renunciavit; non poterit ejus defensio esse justa, cum omnis justa defensio fundari debeat in aliquo jure tuendo. Contrarium sentit Lessius, putans sola lege charitatis teneri Clericum fugam capessere. Sed prior sententia est longe verior, ut assignata ratio demonstrat.* Vero è però, che nel medesimo *n.* 118. oppone cogli stessi termini la proposizione 17. dannata; ma stampò quel libro in Anversa nel 1650. 15. anni prima della proibizione eppur le propose come speculative, e da non seguitarsi in pratica contra la sentenza comune. Ecco come conchiude quel paragrafo. *Verum quia hæc apud alios non legi, nolo ita esse dicta ut communi sententiæ adversentur, sed solum disputandi gratia maturo judicio relicto penes prudentem lectorem.*

Busembaum *lib.*3. *tr.*4. *dub.*3.

1. Non licet reo occidere Ministros Justitiæ a quibus ad carcerem vel ad supplicium trahitur, uti nec licet id proscripto, quia non sunt iniqui aggressores.

2. Etsi ob contumeliam aliquam non licet

cet alium occidere eo quod aliter repelli poſſit ac ſoleat ; licere tamen ſi aggreſſor fuſtem vel alapam viro valde honorato impingere conaretur quam aliter avertere non poſſet, docent cum Diana, Leſſius, Hurtado, & alii 12. verum & hoc videtur in praxi periculoſum.

3. Si fuſte vel ſolo vulnere vel amputatione brachii, aut aliter arcere vim potes, non licet occidere. Unde ſi quis ſit perſona talis cui non ſit dedecus fugere, debet fugere potius, ſi poteſt, & ſervare ſe. Secus autem ſi turpe ſit fugere v.g. viro nobili, vel officiali bellico, niſi rurſus id tali hic & nunc turpe non eſſet ob præſtantiam invaſoris, vel alias ejus qualitates, v. g. quia ebrius eſt vel amens, talem enim occidere non licet quando poteſt fugere.

4. Non licet occidere furem ob rem exiguam : licet tamen ſi quis auferat honorem valde notabilem, aut bona magni momenti: niſi tamen alia via, v. gr. Juris, vel aliter arceri, aut recuperari poſſint ec.

5. Probabilius eſt hæc etiam licere clericis, & religioſis ob bona temporalia &c.

6. Cum autem iniquus aggreſſor ſit in periculo ſalutis, poteſt quis ex charitate ei parcere, & injuriam potius pati, ſed non tenetur.

7. Non licet occidere ſi injuria jam eſt contracta vel aggreſſor jam fugit, quia id non

non esset se defendere, sed vindicare. Henriquez, Navarra & Fernandez dicunt: si læsus magnam faceret jacturam honoris, posse eum persequi & percutere quantum esset satis ad defensionem honoris, quod Layman, Bonacina, & Lessius putant, practice vix posse fieri sine vindicta &c.

8. Ad defensionem vitæ, & integritatis membrorum licet etiam filio, religioso, & subdito se tueri, si opus sit, cum occisione contra ipsum Parentem, Abbatem, Principem: nisi forte propter mortem hujus, secutura essent nimis magna incommoda, ut bella &c.

9. Licet quoque occidere eum, de quo certo constet, quod de facto paret insidias ad mortem, ut si nxor e. g. sciat, se noctu occidendam a marito; si non potest effugere, licet ei prævenire.

10. Hinc etiam dicunt alii, licere occidere eum, qui apud Judicem falsa accusatione, aut testimonio &c. id agit, unde certo sibi constet, quod sis occidendus, vel mutilandus, vel etiam, (quod alii difficilius concedunt) amissurus bona temporalia, honorem &c. quia hæc non est invasio, sed justa defensio, posito, quod de alterius injuria tibi constet. Lessius tamen, Filliucius, & Layman non audent id defendere propter periculum magnorum abusuum.

11. Quandocumque quis juxta supradicta habet

jus

jus alium occidendi, id poteſt etiam alius pro eo præſtare, cum id ſuadeat charitas.

Leſſio *lib. 2. cap. 9. dubitat. 8. num. 41.* dico 1. fas eſſe occidere invaſorem ob defenſionem vitæ ſuæ, & integritatis membrorum cum moderamine inculpatæ tutelæ . . . Quare etiam clericis, & Monachis hoc conceſſum, ſicut & laicis: idque contra quoſcumque, etiam contra ſuperiores, ut Monacho contra Abbatem, filio contra Parentem, ſervo contra Dominum, Vaſſallo contra Principem & in quocumque officio ſit quis occupatus; ut ſi celebret & invadatur, poteſt ſe tueri, & occidere invaſorem, ſi neceſſe ſit, & poſtea ſacrum continuare.

44. Si accedas ad feriendum, nec poſſum evadere niſi vel fugiam, vel te præveniam. Et quidem ſi poſſum abſque periculo, vel ignominia fugere, teneor ex charitate . . . Unde religioſi & Eccleſiaſtici tenentur fugere.

47. Si falſis criminationibus, teſtibuſque ſubornatis . . . vitam meam imputas in judicio, nec alia ſit ratio effugii, quidam doctores concedunt . . . Petrus Navarra ſentit eſſe probabile, ſed hæc ſententia, etſi fortaſſe ſpeculative probabilis videri queat, non tamen in praxi eſt admittenda ob incommoda, quæ ex ea ſequi poſſent, facile enim homines ſibi perſuadent, &c.

55. Etſi licitum eſt occidere invaſorem, quando aliter nos tueri nequimus; tamen ſæpe

ſæpe eſt ſalutare conſilium permittere, ſe potius occidi, quam occidere .... 1. quia periculum eſt ne ira, vel odium ſe immiſceat, neve modum excedamus. 2. quia hoc modo magis conformamur Chriſto. 3. quia charitas etſi non obliget, ad hoc magis inclinat; ne proximus in æternum pereat. Ob has rationes, ſentio, hoc conſilium magni faciendum, & omnibus clericis, maxime viris Religioſis amplectendum, ut malint mortem perpeti, quam iniquum invaſorem occidere.

56. Dixi *ſæpe*; quia ſi quis putaret, ſe eſſe in peccato, & valde timeret damnari, ſi tunc occideretur; tenetur ſe tunc omnibus modis tueri, quia magis tenetur diligere ſalutem animæ ſuæ, quam proximi.

76. Dubit. 12. Licitum eſt mulieri, adoleſcenti, & cuivis alteri pro defenſione pudicitiæ occidere invaſorem.

77. Fas eſt viro honorato, occidere invaſorem, qui fuſtem, vel alapam nititur impingere ut ignominiam inferat, ſi aliter hæc ignominia vitari nequit.

78. Si contumeliis afficias ſive per verba, ſive per ſigna, hic eſt etiam jus defenſionis ait Petrus Navarra, verum hæc ſententia non eſt ſequenda: ſatis enim eſſe debet in Reo, ut injuriæ verbales verbis repelli poſſint.

79. Si illata alicui alapa, ceſſas vel fugias

gias, multi doctores censent, si vir nobilis, honoratus hujusmodi injuria sit affectus, posset statim repercutere; vel fugientem insequi, & tantum infligere verberum, vel vulnerum, quantum putatur necessarium ad honorem recuperandum. Ita Navarrus &c.

80. Hæc sententia est speculative probabilis; tamen in praxi non videtur facile permittenda.

81. Si nomini meo falsis criminibus apud Principem, Judicem, vel viros honoratos detrahere niteris, nec ulla ratione possim illud damnum famæ avertere, ni te occulte interficiam, Petrus Navarra inclinat esse licitum talem de medio.

82. Verum hæc quoque sententia mihi in praxi non probatur quia multis cædibus cum magna Reipubl. perturbatione probaret accessio mea.

66. Dubitat. 11. occidere furem in defensionem suarum facultatum laicis est licitum; si facultates sint magni momenti, nec sit probabilis spes aliter illas recuperandi.

72. Idem licitum est clericis pro defensione rerum suarum.

Filliuccio *tom. 2. tractat. 29. in 5. præcep. decal. cap.* 3. In tutto questo capo siegue le medesime sentenze, e quasi colle stesse parole di Lessio, onde non si replicano le parole del testo. Quivi si cita ancora il capo 3.

§. Se-

§. *Sexto quæro* n. 145., dove si rapportano le ragioni, per cui alcuni stiman lecito il Duello, forse per far credere, che egli fosse uno di questi, ma la fedeltà voleva che si citasse, non lessero il numero 147. dove dice *veriorem esse sententiam contrariam, non esse licitum acceptare duellum ob honoris defensionem*; e quivi sino al numero 50. impugna le ragioni esposte nel numero 145. e 146. e prova efficacemente, non esser lecito a chi si sia calunniare secondo l'empia massima di Macchiavello, spargere con inganno un grave delitto del Prossimo che non ha commesso, e non difendersi da un ingiusto aggressore, ma per denigrare l'onore di un Innocente, e conculcarlo sicuro, che molti per mal talento non vorranno, e altri per infingardaggine non cureranno ripescar la verità. Onde resti poi appagato il desiderio del calunniatore di vedere annientato l'Innocente, che egli odia.

Molina *tom.* 4. *tr.* 3. *de Just. commutativa* insegna ancora l'istesse dottrine, si cita la sez. 5. *tr.* 3. *de injust. læsion. Corpor. cap.* 3. *num.* 4. Dopo aver provato nel *n.* 3. essere illecito l'accettare il Duello, soggiugne: non audeo damnare si ad pugnandum lacessens alterum crebra convicia, & contumelias adiiciat, qua ille molestia, & subeundo dolore aliter liberare se non possit, nisi armis congrediatur.

O Ja-

Jacopo Gordon *Theol. Moral.* lib. 5. *de restit.* q. 4. *edit. Lutet. Paris. anno* 1634. *nu.* 3. Licet invasorem occidere cum moderamine inculpatæ tutelæ ob defensionem vitæ, salutis spiritualis, & libertatis.

§. 7. *num.* 11. licitum est pro tuenda pudicitia invasorem occidere si non potest aliter salvari. Recepta a Doctoribus sententia, est; quia pudicitia violata habet periculum peccandi, & ipsa in se præstantior est multis opibus.

Num. 13. Superest de bonorum propriorum defensione, seu divitiarum. Hanc defensionem, & occisionem, si habet inculpatam tutelam in rebus magni momenti licere constat. Licetque etiam clericis, saltem in foro conscientiæ.

Ecco fedelmente esposte le sentenze dei citati Autori Gesuiti, nelle quali veramente non si comprende, come si insegni l' iniqua massima di Macchiavello, che l' *utilità dell' interesse proprio può esser motivo per macchinare, ed eseguire la morte altrui*. Null' altro dicendosi, che per necessaria difesa, e della vita, e della roba di momento, può l' assalito difendersi dall' aggressore, e quando non ha altro modo, uccidendolo. Non si niega, che certe espressioni avanzate devono moderarsi dopo le proposizioni dannate, ma questi Autori, come si è toccato di sopra, hanno scritto prima di tali

tali condannagioni. Eccone una più piena dimostrazione.

Alessandro VII. nel primo decreto fatto alli 24. di Settembre 1665. condannò 28. proposizioni e nel secondo alli 18. Marzo 1666. seguitò a condannare dalla 29. fino alla 45.

Innoc. XI. condannò 65. proposizioni con decreto alli 2. di Marzo 1679.

Busembao stampò la *Medulla* citata, presso Bernardo Reesfelt nell' anno 1645.

Lessio morì nell' anno 1623.

De Lugo morì nell' anno 1660.

Gasparo Urrado morì nell'anno 1651.

Tamburino scrisse in *Decal.* nell' anno 1654.

Amico morì nel 1651.

Filliuccio morì nel 1622.

Suarez morì nel 1617.

Valenza morì nel 1603.

Tommaso Sanchez morì nel 1610.

Giovanni Sanchez morì nel 1620.

Di Castillo morì nel 1653.

Pietro Navarro non Gesuita ma Dottore Spagnuolo scrisse nel 1590.

Martino Navarro Canonico Regolare morì nel 1586.

Bonacina non Gesuita, ma Vescovo, e Dottore in Teologia, e nell' una, e l' altra legge morì nel 1631.

Leandro non Gesuita morì nel 1663.

Castropalao morì nel 1633.

Trullench non Gesuita ma secolare Dottore in Teologia morì nel 1683.

Diana Cherico Regolare scrisse circa il 1628.

La Teologia fondamentale di Caramuele Abate di Monte Serrato dell' Ordine Benedettino fu ristampata in Roma nel 1665.

Malleto, che si cita al tom. 2. *Malleat.* 3. *Bract.* 13. e Monaco Cisterciense della Congregazione riformata di S. Bernardo, e scrisse nel 1655.

Con che si rende manifesto, che tutti gli autori citati hanno scritto prima del 1665. in cui fu fatto da Alessandro VII. il primo Decreto di condannagione delle citate proposizioni. Nè le proposizioni di questi autori (quando veramente sieno da essi sostenute) possono servire ad altri di inciampo, avendo dopo di essere state proscritte perduta affatto ogni probabilità. E per questo fine medesimo nelle ristampe fatte del Busembao e del Tamburino dove occorrere alcuna proposizione condannata, s'è posto un segno, il qual dinoti, non poterfi adottare quella proposizione già proscritta.

Anzi Tamburino medesimo in quei pochi anni che sopravisse alle suddette condannagioni, notò nei manuscritti al margine di quelle opinioni, che avea date come probabili, non esser più probabili ma condannate; e che però avvertiva di correggersi nel caso

di

di ristamparsi quella sua opera . Tal nota di carattere proprio di Tamburino l' ho io veduta, e sen' è fatta la ricognizion del carattere da' pubblici Notari , i quali ne han fatta fede autentica, e legalizzata.

Due Autori solamente si citano , che veramente scrissero dopo le Proposizioni condannate, Torrecillas , e Viva. Il primo non è Gesuita, ma Cappuccino, e suppongo , che i suoi l'avranno difeso dalle accuse del P. Concina.

Il secondo è Gesuita ; si cita alla proposizione XVII. proibita da Alessandro VII. al numero 4. Ecco le sue parole dopo aver esposto le ragioni su cui fondavano gli autori la proposizione dannata : egli impugna l'opinione con ragione, che chiama *a priori*, e intende provare, che non sia lecito ad un Innocente a torto calunniato uccidere il calunniatore anche prescindendo dalla condannagione. Trascrivo le sue medesime parole n. 4. „ Ratio a priori , cur nemini id „ liceat, fundatur in illa maxima , & regu„ la generali, quod scilicet , ut possit inva„ sor licite interfici , duo requirantur , & „ quod evidenter damnum grave inferat ; & „ quod non possit moraliter alia via da„ mnum illud impediri : aliter , ut notant „ communiter doctores , innumeris cædibus „ operiretur ostium cum magna Reipublicæ „ perturbatione . Sed in casu nostro nec est

„ evidens , quod damnum grave sequeretur „ ex hoc, quod aliquis nitatur calumniam in„ ferre. Cum sæpe calumnia apud cordatos „ viros ut calumnia habeatur , atque adeo „ solum calumniatorem dehonestet . Nec „ est evidens , quod non possit aliter gravis „ infamia declinari , nempe per Judicem , „ adhibendo testes &c. & quamvis aliquan„ do possit alicui utrumque evidens appare„ re & quod grave damnum ex parante ca„ lumniam immineat , & quod non sup„ petat alius modus illud declinandi , quam „ per necem invasoris ; non proinde licita „ esse potest calumniatoris occisio , quia fa„ cile homines ex passione hallucinantur . „ Unde *debuit absolute* a natura tale medium „ ad vitandam calumniam *prohiberi* , eo quod „ majus esset damnum in Republica ex fre„ quentibus cædibus quæ haberentur , quam „ bonum , quod inde sequeretur , & quia bo„ num publicum prævalere debet bono pri„ vato, ideo toleranda potius in aliquo ca„ su ab Innocente aliqua dehonoratio , „ quam permittenda defensio isthæc occi„ siva. "

Fa ombra quella parola *in aliquo casu* , quasi che si stabilisca dall' autore regola generale in contrario , fondando, cred' io , un tal sospetto nel comune Assioma , che *exceptio firmat regulam in contrarium* . Ma chi riflette a tutto il testo , ove si stabilisce che de-

debuit absolute prohiberi. Che non mai, se non di rado in qualche particolar caso, o circostanza, concorrano le due certezze, del gran male evidente, e del non esserci altra via di evitarlo. Non la prima cum *apud cordatos viros ut calumnia habeatur, & solum calumniatorem dehonestet*. Non la seconda perchè può evitarsi *per Judicem adhibendo testes*. Nè deve in ciò guidarsi dal suo giudizio, cui sembrino evidenti tali certezze, *quia facile homines ex passione hallucinantur*: chi tuttociò considera ben vede, che l' esserci veramente le due necessarie certezze non può succedere, che in qualche rarissima particolar circostanza: *in aliquo particulari casu*. E anche in questo caso così particolare, e così circostanziato non è lecito, perchè anche in questo *particulari casu tolleranda potius est ab Innocente aliqua dehonoratio, quam permittenda defensio isthæc occisiva*, perchè *bonum publicum prævalere debet privato*. Onde quella parola: *in particulari casu*, non è eccezione; è l'unico caso, in cui dagli sostenitori della proposizione potrebbe dirsi lecita la difesa occisiva. Ma in questo medesimo caso unico, e particolare è tal difesa chiamata illecita dall' autore.

Autori non Gesuiti, che hanno sostenute, ed ampliate le suddette dottrine.

L' Angelico Dottor S. Tommaso 2. 2. *q.* 64. *art.* 7. Utrum liceat alicui occidere aliquem se defendendo? . . . . Respondeo dicendum, ex actu alicujus seipsum defendentis duplex effectus sequi potest. Unus quidem conservatio propriæ vitæ, alius autem occisio invasoris. Actus ergo Hominis ex hoc quod intenditur conservatio propriæ vitæ, non habet rationem illiciti, cum hoc sit cuilibet naturale, quod se conservet in esse quantum potest. Potest tamen aliquis actus ex bona intentione proveniens, illicitus reddi si non sit proportionatus fini. Et ideo si aliquis ad defendendam propriam vitam utatur majori violentia, quam oporteat, erit illicitum. Si verò moderate violentiam repellat erit licita defensio. Nam secundum jura vim vi repellere licet cum moderamine inculpatæ tutelæ. Nec est necessarium ad salutem, ut hunc actum moderatæ tutelæ prætermittat ad evitandam occisionem alterius: quia plus tenetur homo vitæ suæ providere quam vitæ alienæ.

Il Cardinal Gaetano comentando questo luogo, prova e sostiene di mente del S. Dottore esser lecito l' uccidere l' invasore, non solo per difesa della propria vita, ma anco-

ta dell'onore, e de' beni, quando non possono altrimenti difendersi, qui sequatur ex defensione occisio invasoris. Et est ratio illa eadem, quæ assignatur in littera, quia, scilicet plus tenetur aliquis curam habere rerum suarum, quæ sunt adminicula vitæ suæ & virtutis, atque felicitatis, quam alienæ vitæ . . . Signum autem quod hæc sit authoris (scilicet D. Th.) intentio habetur ex hoc, quod Augustini in l. de liber. arbitr. auctoritas (quam sibi objecerat D. Thomas secundo loco (loquitur non solum de vita corporali, de alii, quæ inviti perdere possumus. Et in speciali ibi quidem de libertate, & pudicitia loquitur: postmodum vero in prosecutione ejusdem primi libri sub eodem ordine, scilicet eorum, quæ inviti perdere possumus, ponit honores, & divitias. Unde cum in hac responsione Author glosset illam universalem scilicet pro his rebus, quas contemni oportet, insinuat, quod eadem est de omnibus ratio.

Di più S. Tommaso apertamente sostiene, che tal difesa possa senza peccato farsi da Cherici, onde opponendosi la risposta di Niccolò Papa 1. *decret. distinct.* 50. *cap. de his clericis*, risponde, che incorre l' irregolarità, ma senza peccato. Ad 3. dicendum, quod irregularitas consequitur actum homicidii, etiamsi sit absque peccato, ut patet in Judice, qui Juste aliquem condemnat

mnat ad mortem. Et propter hoc clericus, etiamſi ſe defendendo interficiat aliquem, irregularis eſt, quamvis non intendat interficere, ſed ſe ipſum defendere.

Ma il Gaetano ſoſtiene, che neppure incorra irregolarità il cherico, che per giuſta difeſa della ſua vita, uccide un altro §. *in reſponſione ad tertium:* conſidera, quod materia eſt juris poſitivi irregularitas. Et novo jure in clem. unic. de homic. ſtatutum eſt, quod is, qui aliter mortem evitare non volens, ſuum occidit. invaſorem, irregularis non eſt, quæ lex ſi tempore authòris extitiſſet; non ſcripſiſſet hoc Author.

L'Arciveſcovo di Firenze S. Antonino Dottore eſimio, che tanto ha accreſciuto di luſtro all' ordine de' Predicatori, e Dottore, e maeſtro sì accreditato. 3. *part. ſumm. tit.4. cap.3. de Bel. particul. & quomodo liceat ſe defendere:* Utrum ille, qui eſt fortis, vult me percutere pugno, qui ſum debilis, & non poſſum reſiſtere, & liceat mihi defendere me cum enſe dubitetur: diſtingue *con gli Autori due caſi:* Aut quis vult propulſare violentiam illatam Perſonæ, aut illatam rebus. Primo caſu licet & cum armis & qualitercumque ſi res aliter reparari non poteſt: Nam ſi poſſum occidere furem ubi non cognoſcò, & non poteſt in rebus furatis provideri per Judicem: multo magis licet occidere ubi Perſona aliter ſalva eſſe

non

non poteſt. Quando violentia infertur pro rebus: aut violentia rebus illata poteſt per viam judicii reparari, & hanc non licet..... ubi autem aliter ſalva eſſe non poſſit, modo per viam judicii reparari non poteſt; tunc licet qualitercumque defendere, etiam Perſonam occidendo. Sic igitur intellige cum moderamine inculpatæ tutelæ ex qualitate armorum, & factorum.

Nell'iſteſſo §. ſi aggredientes ſunt audaces, & prompti ad percutiendum, cum video eos paratos ad percutiendum, non teneor expectare, ſed eos prævenire poſſum ut impediendo non percutiant.

Nell'iſteſſo §. Item licita eſt prædicta defenſio in omni loco, etiam in Eccleſia.... Item licitum eſt in quocumque officio occupato, ita quod etiam celebrans ſi invadatur, & aliter evadere non poteſt, licitum eſt ſe defendere, & occidere.... ac ſi in defendendo occiderit, poteſt etiam reaſſumpto officio celebrare, dummodo affuerint, de quibus loquitur clement. *ſi furioſus*: nam nullum peccatum in hoc fecit, nec irregularitatem incurrit...

§. *Item nota*. Licitum eſt cuique ſe defendere modo prædicto contra quoſcumque injuſte invadentes. Unde & contra ſuperiorem ſuum quando conſtat, quod injuſte invadit. Item contra Judicem, aut poteſtatem injuſte invadentem ut occidat, licitum eſt

ſe

se defendere. Item contra Patrem agentem aliquid contra filium excedendo sibi concessa ex jure patriæ potestatis, credo filio licitum se defendere etiam degenti in Patris potestate, & multo magis emancipato. Item contra Abbatem, vel alios Prælatos licitum est monacho se defendere, ubi Prælatus attentaret aliquid contra monachum in his, quæ non pertinent ad officium suum jure vel constitutionibus modificatum, maxime in his, quæ propter moram periculum ingerunt; utpote si Abbas monachum invaderet, ut ipsum subito occideret.... Item contra Dominum licet servo se defendere, si attentet Dominus aliquid contra eum quam a jure sit permissum..... Idem dicendum est de Vassallo contra Dominum, de discipulo contra magistrum, de uxore contra maritum..... Item licita est prædicta defensio non solum pro se, sed etiam pro filio.... Item pro Patre.... Item in uxore nam injuria uxoris est irrogata marito, & injuriarum actio sibi competit, immo pro sponsa... Item pro aliis Personis conjunctis. Nam si quis injuriatur uni conjuncto, omnibus injuriari videtur.... Licitum etiam erit amicos, & conjunctos juvare.

§. 2. Licita est defensio cum moderamine inculpatæ tutelæ, ut dictum est, non solum pro persona, sed etiam rebus.... Notandum quod licitum est etiam pro rebus vim

vi

vi repellere contra omnes, contra quos licitum est pro Personis, si tamen illæ Personæ, quæ vim repellere volunt, possunt habere bona, ut excludantur servi, Monachi, & similes; tamen moderamen tutelæ diversificari debet, attenta varia personarum quatate; nam aliter, & mitius contra Patrem, quam contra penitus extraneum. Et sic de singulis, quæ consideranda venerint, inspectis circumstantiis, cum non sint hæc jure limitata.

Silvestro altro splendidissimo lume dell'Ordine de' Predicatori, e Maestro del Sacro Palazzo *in summa V. Bellum* 3. sostiene tutto ciò, che sostiene S. Antonino, che tal difesa può farsi da tutti, contra ogni Persona, in ogni luogo, e in ogni azione, in cui si trovi occupato, e per se, e per altri per difesa o della Persona, o della roba, e perchè il dice: paucis mutatis, quasi colle stesse parole di S. Antonino, non ne trascrivo quì il testo. Solamente aggiungo, che al *n.* 4. propone la questione: *Utrum percutere possit invasus, qui possit evadere fugiendo?* e par che aderisca, se non alla sentenza di Bartolo, che assolutamente stima di sì; almeno a quella del Palermitano, il quale in *c. olim de rest. spoliator.* sostiene contra l'Arcidiacono, che si *aggresso est magnum dedecus fugere, non tenetur fugere, sed percutere potest ad injuriam repellendam.*

Giu-

Giulio Claro verbo *Homicidium num.19*. Est indubitata Juris Conclusio , quod homicidium factum ad sui defensionem non est punibile , cum sit licitum unicuique vim vi repellere . . Et procedit etiam in foro Conscientiæ , & est communis opinio , & apud Theologos receptissima sententia .... *num.* 20. locum habet non solum pro defensione vitæ , & corporis sui , sed etiam pro defensione rerum suarum *num.* 21. multo magis dicendum est , quod liceat pro defensione proprii honoris *num.* 23. Generaliter , & indistincte intelligenda est hæc conclusio ...... Etiam si ille , qui vult offendere sit clericus ..... Quinimo etiamsi sit Papa , vel Imperator adhuc potest licite occidi ...... quod puto intelligendum si Papa , vel Imperator contra omne jus volebat eum offendere , neque iste poterat se alio modo salvare ab imminenti morte , neque etiam fugiendo .... *num.* 25. etiamsi insultatus posset se fugiendo salvare , potest nihilominus insultantem impune interficere , & est communis opinio .

Martino Azpilcueta detto comunemente Dottor Navarro Teologo di gran nome *in suum cap.* 14. *a num.* 2. Sæpe quis alterum occidit ... ob vitæ suæ defensionem .... Non potest juste habere animum occidendi , . nec apprehendere mortem alterius tamquam medium ad se defendendum ; solum enim esse debet intendere in defensionem sui , rerum

sua-

suarum, & proximi, licet inde mors aggressoris fuit subsecuta, ut videtur sentire *D. Th.* 2. 2. *q.* 64. *art.* 7.

3. Credimus dici posse, illum tantum aggressorem, qui decrevit occidere alium nulla mora interposita, qua ullo modo possit effugere mortem, nisi præveniat antequam aggredietur, qualis videtur esse uxor, quæ certo novit se occidendam a marito pugione, quum supposuit cervicali ad occidendam eam dormientem, & non potest fugere, conclusa clave janua ..... Idem nobis videtur quando nisi se armis defenderet, injuriam maximam honoris, aut personæ pateretur. Siquidem recte quis potest ob suarum rerum custodiam alterum occidere. At honor pluris valet, quam alia bona fortunæ.

4. Si ille, quem alius aggreditur non potest absque suo dedecore fugere, non tenetur id facere. Etsi non potest vitare vulnus, aut alapam, quam sibi alter molitur impingere, nisi ipsum occidendo, poterit occidere: Qui jam vulneratus, vel quem aggressor jam reliquit, & fugit, non potest absque peccato illum occidere, quoniam jam illud est vindictam sumere, & limites defensionis transgredi, secundum Richardum in 3. lib. Sentent. dist. 37. Quod limitandum existimo quando affectus injuria vulneris, aut alapæ, vel alia, magnam sui hono-

ris

ris jacturam faceret, si fugientem non persequeretur. Nam talis posset eum persequi, & percutere, quantum ad sui honoris defensionem opus esset.

Francesco Vittoria dell' Illustrissimo ordine dei Predicatori Professore di prima cattedra di Teologia nell' Accademia Salmaticense nelle sue *Relazioni teologiche* stampate in Lione nel 1586. chiamato esimio e incomparabil Professore *lib.2. relect. Theol.relect.6. de Jure Belli q.2. n.4.* Bellum defensivum quilibet potest suscipere, & gerere etiam privatus. Non solum pro defensione Personæ, sed etiam rerum & bonorum... Bartolus *in lib.* 1. *ff. de Pœnis*, & in *l. furem* indistincte tenet quod licet se defendere nec tenetur fugere, quia fuga est injuria..... Et hæc opinio potest probabiliter & satis tuto teneri, maxime cum jura civilia hoc concedunt: authoritate autem legis nemo peccat, quia lege Deut. jus in foro Conscientiæ.... Et hoc, secluso scandalo, videtur licere non solum laico, sed etiam clerico, & Religioso.

5. *Proposit.* 2. Per injuriam percussus potest statim repercutere, etiamsi invasor non deberet ultra progredi, sed ad vitandam injuriam, & dedecus, posset qui colaphum e.ig. accepit gladio statim repercutere, non ad sumendam vindictam, sed ut dictum est, ad vitandam infamiam, & ignominiam.

Caramuele Abate di Monte Serrato dell'

Or-

Ordine Benedettino *Theol. fundam. sect. 2. pract.* 4. *n.* 1583. Permittit Respublica ut se possint Innocentes defendere cum moderamine inculpatæ tutelæ, hoc est quod possint vim vi opponere, ferrum contra ferrum stringere, & si alia via non suppetat, possint invasorem occidere. . . . Divitiæ simili subjacent infortunio: sunt enim incendiarii, fures, latrones, qui clam invadunt, & nocerent pluries, si non possemus nos privata authoritate defendere. Permittunt ergo leges ne tenearis permittere, ut te fures, aut latrones expolient, sed te possis, tuaque verbis, & minis propugnare, & si sic non prævaleas, etiam possis aggressores occidere.

1584. Si vir ingenuus sit, & Petrus fuste armatus velit te excipere, aut Paulus te colaphis cædere, te posses defendere ne percutiaris, aut cæderis, & si non possis aliter, etiam ense. Hoc fatentur universi Theologi, quia cum sit in mora periculum, in tali miseria constitutus, non potes damnum impedire ad superiores recurrendo.

1585. Si virgo prematur, debet fugere, debet clamare, si neutrum possit, habebit se defendendi cum debito moderamine facultatem etiam occidendo invasorem.

Soto celebre Dottore Domenicano *lib.* 5. *de Just. & Jur. quæst.* 1. *art.* 8. §. ad quæstionem. Nemini licet aggressorem occidere, nisi id fuerit necessarium medium, nempe si alia via se

non poteſt defendere. Ubi medium illud fuerit neceſſarium, licitum eſt vim vi ſecundum jura repellendo cum moderamine inculpatæ tutelæ illum occidere.

§. *Si Prætor*. Si autem Prætor, aut alii miniſtri Juſtitiæ vellent in me manus injicere, conſtaretque mihi, per iniquitatem id facere, liceret mihi profecto perinde vim vi repellere, ac ſi eſſent perſonæ privatæ.

§. *Reſpondetur nihilominus*: Citra dubium licere etiam diurnum furem in defenſionem bonorum temporalium interficere, ſi aliter illa eripi ab ipſo nequeant.

Dimanda quivi ſe anche ciò ſia lecito, quando ci è ſperanza di poterſi per altra ſtrada ricuperare il furto, e riſponde: Certe ſi ſpes eſt certiſſima, quod faciliſſimo negotio recuperari poſſet, verum apparet: uti autem res eſt dubia, poſſet liberum eſſe Domino jure uti ſuo.

§. ad 3. con Gaetano ſoſtiene, che non ſi incorra l'irregolarità, e intorno alla riſpoſta di S. Tommaſo dice: Loquitur ſecundum jus quod ſuo ſæculo erat in uſu. Poſtmodum namque Clement. unic. *de Homicidio*, providenter cautum eſt, ut qui mortem aliter vitare non valens, ſuum occidit, aut mutilet invaſorem, immunis ſit ab irregularitate: dicendoſi in queſto teſto: (a) *ſi furio-*

(a) Cap. *ſi furioſus* unic. Clem. de Homicid.

riosus, aut infans seu dormiens hominem mutilat vel occidat, nullam ex hoc irregularitatem incurrit. Et idem de illo censemus, qui mortem aliter vitare non valens, suum occidit, vel mutilat invasorem.

Moltissimi altri Autori si tralasciano, i quali sostengon lecita la uccisione di un invasore *cum moderamine inculpatæ tutelæ* per difesa della vita, o integrità del corpo; per difesa della sua roba, e del suo onore. Così li Teologi, così li Giurisperiti, e Canonisti fondati nella legge civile, e canonica: Così l. *ut vim* ff. de Just. & Jur. *ut vim atque injuriam propulsemus, nam jure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit jure fecisse existimatur*. Dove la Glossa: *Quid ad tutelam rerum suarum? Respondeo idem dummodo cum moderamine*. Così *l. Furem nocturnum* ff. ad leg. Cornel. de Sicar. *Furem nocturnum si quis occiderit, ita demum impune ferat, si parcere ei sine suo periculo non potuit*.

Ecco il perchè si son rapportati questi autori, per far vedere che non si finisce di comprendere come gli autori Gesuiti con quel di meno, che dicono, dimostrino, che sia infetto tutto il corpo della Religione, e sia in tutti i Gesuiti la corruttela; mentre il molto di più che hanno lasciato scritto i non pochi autori, e questi classici degli altri Ordini, nulla al corpo pregiudica, e lo

laſcia nella pacifica poſſeſſione della Innocenza originale. Sia per eſempio: Buſembao ſcriſſe che può il Vaſſallo ingiuſtamente aſſalito dal Principe, ſe non ha altro modo, difenderſi colla morte del Principe. Non può certamente approvarſi tal ſentenza, eſſendo la vita del Principe non ſolo utile, ma neceſſaria al bene della Repubblica e come tale dovendo preferirſi il bene pubblico al privato, deve piuttoſto il Vaſſallo laſciarſi uccidere. Pubblicò egli tal ſentenza colla reſtrizione di una circoſtanza, che eſſendo impoſſibile a purificarſi non può mai la ſentenza ſervire in pratica. Queſta è: *Con che non ſegua incomodo nella Repubblica*: *niſi forte propter hujus mortem non eſſent ſecutura incommoda*; e non è poſſibile non ſeguire incomodo da una morte, e tal morte del Principe: tanto più, che per quanto poſſa eſſere mal veduto, ha ſempre molti del ſuo partito e da queſti due contrarj partiti non è poſſibile, che non ſeguan diſturbi. Pure per una ſentenza così riſtretta Buſembao ſi è meritata la reità dell'infamia, ed ha denigrata la ſua Religione. I Dottori di altri Ordini han pubblicata la ſteſſa ſentenza ſenza limitazione, eppure non ſolo non hanno offuſcato il chiarore dell'Ordin loro; ma ſon eſſi reſtati nel concetto di Dottori eſimii. Queſto è, che non ſi capiſce. Si dirà che i Geſuiti praticano queſte lor dottrine; queſto

sto dovrebbe prima provarsi, e non già da ciò che hanno scritto i loro Autori.

TERZA MASSIMA

dell'Infame Macchiavello.

QUando così fosse utile alla salute corporale, all'onore e all'interesse, si potrebbe lecitamente mentire, usando a tal fine restrizioni, ed equivoci mentali, che occultassero la verità dei fatti in quanto al passato, e che poi potesse spiegarsi nel senso conveniente quanto al futuro, e che col giuramento potrebbono rendersi più accreditate le loro bugie o amfibologie artificiose.

Proposizioni dannate, che si citano.

D. Alessandro VII. la 28. sopra l'obbligazione del Popolo di accettare la legge promulgata dal Principe.

Da Innocenzio XI. 24. che il giurar sopra la bugia in materia leggiera non sia mortale.

25. Che con qualche causa si può lecitamente giurare senza animo di giurare.

26. Che l'usare la mentale restrizione, e il giurare sopra un detto falso e sol vero secondo il senso moralmente ristretto, non sia nè bugia, nè spergiuro.

27. Che ſia ſufficiente neceſſità ad uſar ſimili reſtrizioni, la ſalute del corpo, l'onore, la fama.

28. Che colui, che è promoſſo a' Magiſtrato, o pubblico Uffizio per vie illecite di raccomandazioni regali, coſtretto a giurare, può ſervendoſi della reſtrizione mentale giurare di non aver quel delitto.

Sentenza degli Autori Geſuiti, che ſon citati.

Caſtropalao *tom.* 3. *tr.* 14. *diſp.* 1. *punct.* 7. in tutti i numeri citati, ſoſtiene, che in certe tali circoſtanze, in cui ci è neceſſità di non manifeſtare la verità, ſi può ſenza peccato giurare ſopra di un detto, che conſiderato ſolo in ſe ſteſſo è falſo, unito col ſenſo, che ha in mente, e in cui ſenſo intende e parlare, e giurare, è vero. Tal'è chi ingiuſtamente dimandato di qualche ſuo delitto occulto, o dei complici che non deve manifeſtare: può negare *ſubintelligendo, ut dicam*. Tale ſe dimandato, ſe ha ricevuta da Tizio preſtata la tal ſomma, quale benchè veramente preſtata, per giuſte ragioni che non può eſporre, non deve; può riſponder di nò, *ſubintelligendo ut debeam*, e quì ſi ſtende in alcuni caſi conſimili. Non ſi rapportano le ſue parole, ſarebbe un allungar troppo, e ſenza neceſsità, come ſi vedrà appreſſo.

Fil-

Filliuccio al luogo citato *tom.* 3. *tract.* 25. *cap.* 11. *num.* 325. dice esser probabile, che l'usar tale amfibologia è bugia e spergiuro il confermarla con giuramento: *nel* 326. che sia più probabile, non esser bugia, e in conseguenza neppure spergiuro: *nel* 327. che la restrizione non deve essere arbitraria, ma proporzionata alle parole, colle quali unita faccia un senso vero: *nel* 328. che è meglio proferire con voce sommessa la restrizione, che è in mente: e che si abbia intenzione di compir tutto il sermone non colle sole parole, ma anche colla restrizione: *nel* 329. che non può senza colpa usarsi, se non essendoci giusta causa di usarla: nel 330. che l'usarla senza cagione è probabile, che sia bugia, e il giuramento spergiuro. *nel* 331. che è più probabile non esserci nè bugia, nè spergiuro senza causa parlando in tutto rigore, ma (se non ci sia scandalo) ha la malizia opposta alla Prudenza, che è l'astuzia secondo S. Tommaso 2. 2. *q.* 55. *art.* 3. dove chiamò l'astuzia vizio opposto alla Prudenza; di più ci sarebbe in tal caso anche la malizia contra la Religione di giurar senza necessità.

Nell'istessa maniera; parlano quelli, che generalmente senza nominarsi si citano come bene impugnati dal piissimo, dottissimo e tra poco Taumaturgo P. Concina. Tutti però convengono, che non possa ciò lecita-

mente farsi senza necessità, e grave motivo. Basta, che rapporti quì ciò, che scrive il P. Suarez, a cui gli altri aderiscono. Egli *tom. 2. de Relig. lib. 3. de Juram. cap.* 10. *num.* 10. insegna: Cavendum est, ne hinc homines sumant nimiam licentiam ita loquendi, vel jurandi: nam id sine dubio esset contra bonos mores, & contra sermonis simplicitatem, ut sic dicam, necessariam ad humanam societatem. Addendum igitur est hunc loquendi modum per amphibologiam, & præsertim per sermonem mutilatum in verbis, & quasi integram in conceptibus non esse licitum, nisi ex justa causa, & necessitate, & si aliter fiat, culpam committi, & si addatur juramentum, regulariter esse grave peccatum.

Disse *regulariter esse grave peccatum*, perchè avendo provato che un tal parlare non è bugia; segue che il giuramento non è spergiuro, non chiamandosi Dio in testimonio del falso; ma nondimeno è regolarmente peccato grave, ed ingiustizia, se ci è danno grave del prossimo, o di disubbidienza grave, se è legittimamente interrogato dal Giudice, e per altri motivi, che adduce nel *cap.* 11. *al num.* 4.

Non parlo quì degli altri Dottori citati, che non son Gesuiti, come *Trullench* Dottore secolare, *Diana* Teatino, *Malleto* Cisterciense, perchè si parla solo

dei

dei Gesuiti, che con tanta civiltà, e carità Cristiana si spaccian seguaci dell' empio Macchiavello; la cui massima esposta è chiaro, che non si spaccia nelle addotte dottrine, perchè non ci è chi abbia detto, esser lecite le bugie per l' interesse; queste coprirsi colle amfibologie, e per renderle più credibili aggiugnervi il giuramento. Hanno solo insegnato, che queste tali amfibologie non sono bugie, e il giuramento essendo sopra il vero, non è spergiuro, e che possano farsi per giuste cause, e in caso di necessità.

Ma si dice, non possono almeno scusarsi dalle proposizioni dannate. Non ho intenzione di scusarli da ciò, nè ho questa necessità, perchè come si è detto tutti questi autori hanno scritto assai prima dei Decreti addotti sopra la condannagione delle suddette proposizioni. Nè è maraviglia, che una sentenza falsa sembri la più probabile per sodezza di ragioni, e per facilità di abbattere le ragioni contrarie, massimamente se è abbracciata da un gran numero di Autori classici; *multa falsa probabiliora veris*, e tale appunto stimaron gli Autori citati questa sentenza; che poi meglio esaminata coll' Autorità della Chiesa, a cui si appartiene, scoperta la falsità l'ha condannata, allora perde ogni probabilità, nè può più seguirsi. Per ciò

mi

,mi basta che le suddette sentenze sieno state insegnate prima d' esser condannate dalla Chiesa.

Nondimeno mi piace esporre ciò che dicono gli Autori, lasciando al lettore la libertà dopo seria riflessione di giudicare da se stesso, se la condannagione và a fulminare le riferite sentenze.

Distinguono tre sorti di amfibologia: la prima, che propriamente si chiama equivocazione, quando la parola ha da se due significati, e chi parla, sente assumere quel significato, che è vero, benchè chi ode lo prende nel senso falso. E questa è tutta amfibologia esterna, nè ha dell' interno, se non l' intenzione di chi parla, che intende quel senso vero.

La seconda è amfibologia mista, la quale benchè restrigne mentalmente la parola ad una significazione, che ella non ha da se; pure è accompagnata da certe circostanze esterne, e quella restrizione mentale insieme con queste circostanze rendono non sol vero il parlare, ma in qualche modo da potersi avvertire. Per esempio (ed è uno degli esempi rapportati dagli Autori non sol Gesuiti, ma da altri, come or ora vedremo) Un esente di pagar gabelle dimandato dai custodi alla porta della Città se ha la tal cosa; risponde, che nò, non ostante che l' abbia, intendendendo

dendo non l' ho in modo, che debba pagare. Questa restrizione è accompagnata dal fine della interrogazione, cioè per pagar la gabella, e dall' esenzione della Persona o privilegio di non pagare, e l' una, e l' altra circostanza è talmente esterna, che deve sapersi da quel che interroga. Questa tale non è restrizione puramente mentale, ma mista.

La terza finalmente è puramente mentale quando si ristringe la verità nella sola intenzione, che quel che parla ha in mente, e questa in nessun modo ha connessione, o proporzione coll'esterno, nè colla dimanda, come sarebbe in circostanza, in cui si parla di morte naturale, uno dimandato se Tizio è morto, risponde di sì, intendendo morte civile, per essersi fatto Religioso.

Posto ciò dicono, che è condannata la restrizione mentale pura, non già la prima, o seconda sorta di amfibologia. Dicono innoltre, che gli autori citati non abbino ammessa per lecita la restrizione puramente mentale, ma l' equivoco, e la restrizione mista, a cui si riduce la scienza comunicabile, o incomunicabile, come sarebbe, se dimandato un confessore, se il tale si è confessato il tal peccato, dice di nò, intendendo *ut tibi revelem*. Par che il P. Suarez abbia apertamente dichiarato questo sen-

ſenſo, in cui parlano i Dottori, quando dicono, che non è bugia la mentale reſtrizione. Egli *al cap.* 11. *num.* 6. dice; Hæc maxime procedunt quando verba ipſa in aliquo ſenſu recipiunt ſignificationem ambiguam, ſive id propter multiplicem ſignificationem, quam ex ſe habent, ſive propter occurrentes circumſtantias externas, cum quibus conjuncta, & interrogationi in debito ſenſu accommodata, verum aliquem ſenſum recipiunt, ut fere contingit in caſibus ſupra expoſitis. Quando autem ſolum ſuppletur ſenſus per internam additionem pure voluntariam, probabile eſt non excuſari proprium mendacium, & perjurium. Così prima della condannagione ſcriſſe Suarez.

Giudichi ora il prudente lettore ſe gli Autori citati debban condannarſi rei di avere inſegnate dottrine, che poi ſono ſtate proſcritte dalla Chieſa, ma per giudicar maturamente, è ben che ſappia non eſſere i Geſuiti inventori delle reſtrizioni mentali, come ſpacciarono già gli Eretici dei noſtri tempi e ora ſpacciano anche i Cattolici, ſebbene i primi per odio, i ſecondi per carità Criſtiana, o fraterna correzione. Nò non furono eſſi gli inventori. Per veder dunque quanti e quali Dottori dovete condannare rei dell' iſteſſo delitto; ſoggiunge

i ſen-

i sentimenti su questo punto degli altri Dottori non Gesuiti.

Disse il Redentore agli Apostoli: *omnia quæcumque audivi a Patre meo, nota feci vobis*, ed è certo, che non tutto avea loro rivelato; perchè nel capo seguente del medesimo S. Gio: disse: *Adhuc multa habeo vobus dicere, sed non potestis portare modo*. Joh. 16. v. 12. Come salvano gli interpreti la verità del primo detto di Gesù Cristo? *Christum omnia revelasse Apostolis, quæ tunc pater illis revelari volebat, seu quæ capere poterant*. Così Leonzio, ed Eutimio presso a Lapide in questo luogo, *notá feci vobis*, cioè parte l' ho rivelato, e parte dopo la Pentecoste lo rivelerò, così presso l'istesso a Lapide, Beda, e S. Agostino. Ma questa restrizione *quæ pater revelari volebat*, *mox revelabo* area mentali. E tanto da Leonzio, Eutimio, Beda; e S. Agostino, sono stimati bastanti a render vero quell' *omnia* proferito dal Redentore.

Avanti. Il Redentore medesimo in S. Marco al capo 13. v. 32. parlando del giorno del giudizio, disse: *de illo autem die vel hora nemo scit, neque Angelus in cælo, neque filius nisi Pater*. Il figlio come Dio tutto sapeva quanto sapeva il Padre; come uomo nulla a lui era nascosto per l' unione intima colla Divinità, in cui *sunt omnes thesauri sapientiæ, & scientiæ Dei*, e mas-

massimamente ciò, che si apparteneva al Giudizio, che era l'uffizio suo proprio: *Potestatem dedit ei judicium facere quia filius hominis est*. Joh. 5. v. 27. Non può dirsi che nol sapesse allora quando proferì quella proposizione, essendo questo un errore degli Eretici chiamati Agnoiti, riferiti da S. Gregorio, S. Isidoro, S. Damaso, e Niceforo: Con qual verità egli dunque potè dire, che il figlio non sapeva il giorno, e l'ora del giudizio? S. Agostino *lib. 33. quæst. q. 60. fin. idest non prodit quod inutiliter scirent*: S. Tommaso 3. *p. q.* 10. *art.* 2. *ad I. dicitur nescire diem, & horam Judicii, quia non facit scire.. hoc eis noluit revelare*; sicchè per S. Agostino, e S. Tommaso potè con verità Gesù Cristo dire non so il giorno, e l'ora del Giudizio, intendendo, nol so per farlo sapere a voi, e questa mentale restrizione è stimata lecita da S. Agostino, e da S. Tommaso. *Ultima & vera expositio est* (dice Suarez tom. 3. in 3. part. in comment. q. 10. art. 2.) *Christum negasse se scire, quia veluti sub secreto illud sciebat, & non ad dicendum aliis. Et hæc est communior expositio Patrum in illo loco, Hieronymi, Chrisostomi, Theophilati, quam habet etiam Augustinus l. de Trinitate cap.* 12. *&* 1. *Genes. ad lit. cap.* 22. *Ambrosii, Athanasii, Hilarii, Basilii lib.* 4. *contra Eunonium*. Sicchè han sostenuta questa sentenza di potersi lecitamente usa-

re

re la mentale restrizione, anche da Gesù Cristo Leonzio, Eutimio, Beda, S. Agostino, S. Tommaso, S. Girolamo, il Grisostomo, Teofilato, S. Ambrogio, S. Atanasio, S. Ilario, S. Basilio. Vediamo cosa sentissero di questa sentenza gli scolastici, ma per non esser troppo prolisso ne riferirò alcuni.

Martino Navarro *Commentar. in Jus Canonic. in ca. humanæ aures accipio te in uxorem meam sine animo eam ducendi: respondit Judici eum adjuranti, & interroganti an ea verba dixisset, se non dixisse illa subintelligendo mente, quod ea non dixerit animo eam ducendi. Quæritur primo: An coram Deo mentitus fuerit? secundo: An pejeraverit coram Deo? Tertio an peccaverit? Ad primam quæstionem respondeo non fuisse mentitum coram Deo, & in foro conscientiæ.* Apportane molte ragioni, e scioglie le objezioni in tutte la questione prima, e conchiude: Quam partem absque ullo scrupulo nos sæpe defendimus eam etiam procedere quando additur juramentum, præsentia in repetitione *cap.* Inter *verba* 11. *q.* 3. *conclus.* 6. *& in manuali cap.* 12. *num.* 9. *cap.* 18. *num.* 61. *& cap.* 25. *num.* 44.

Alla seconda questione apporta le ragioni per la sentenza affirmativa del spergiuro; al num. 5. chiama la negativa vera, e quivi scioglie le ragioni proposte. Finalmente alla terza questione risponde nu. 1. fin. *Resolvendum est præfatum* V. N. *non quidem peccasse peccatum mendacii, & perjurii, ut pro-*

probatum eſt in præmiſſis duabus quaſtionibus; *neque aliud* ſi nihil aliud miſcuit reſponſioni ſuæ, quam ſubintellectionem præfatam juſta de cauſa conceptam.

Silveſtro Domenicano. „ V. Mendacium „ quæſt. *6*. Utrum liceat aliquando celare „ veritatem, & dico quod ſi homo non ſit „ obligatus reſpondere ſecundum intentio„ nem alicujus, licet celare multipliciter, e „ al §. Quarto. Quando aliquis interrogatur „ de aliquo, quod dicere non expedit, „ quia dicere poteſt, ſe illud neſcire, ſub„ intelligendo, ut revelandum, exemplo „ filii Hominis qui juxta Marcum dicit, „ ſe neſcire diem Judicii, quod ſecundum „ Doctores ideo dicit; quia illud non ſcit „ ut revelandum nobis. “

“ Et V. Juramentum 3. qu. 2. §. Licet „ autem *fin.* ſi (*privatus*) exigat quidem „ juramentum, ſed non vi, ſed deprecati„ ve: licitum eſt jurare cauteloſe, non ad „ fallendum, ſed ad occultandum quod non „ expedit revelare “: e poco appreſſo parlando di un religioſo, che in tempo di peſte, entrando le porte di una Città è dimandato dagli Uffiziali, ſe viene dalla tal Città in cui corre voce, che ci ſia contagio: „ Aliquando tales officiales credunt talem „ locum eſſe peſtilentem, qui non eſt, „ tunc non credo perjurare jurantem cau„ teloſe, quia jurat ad intentionem remo-

„ tam

„ tam prædictorum , quæ est scire an fuerit
„ in tali loco infecto. Et idem si quis fuit
„ quidem in tali loco infecto, sed non sic ut po-
„ terit infici . . . . & generaliter idem est
„ quoties tales officiales concederent aut
„ concedere deberent ingressum si scirent ve-
„ ritatem.

Tabiena dell' ordine de' Predicatori *part.* 2. *Summ. V. Jurare* §. *decimo tertio nu.* 14. sulla dottrina dell' Angelico 2. 2. *q.* 89 *art.* 1. *ad* 4. *e* 3. *Sent. dist.* 39. *q.* 1. *ar.* 3. *quodlib.* 3. dice, che se chi dimanda ingiustamente, *puta si vir exigeret, vel præstat uxori juramentum de revelando adulterio*, o se dimanda il giuramento a chi non è suddito, o non secondo l'ordine della giustizia, allora *est standum intentioni jurantis, eo quod non tenetur jurare secundum intentionem dantis qui dolose agit . . . . sicut fecerunt obstetrices respondentes Pharaoni*, (*a*) le quali riprese d'innobedienza, perchè non aveano uccisi i maschi nell'assistere a parti delle donne Ebree, risposero che le donne Ebree non eran come l'Egiziane, partorivan prima che esse arrivassero, ciò che non era vero,

Bartolommeo Fumo Domenicano in *Armill. n.* 16. dica l'istesso, e ben nota Silvestro *V. Juramentum al luogo citato*, che benchè i Dottori diano questa dottrina parlan-

(*a*) Exod. c. 1. v. 19.

do del giuramento promiſſorio, *tamen etiam vera ſunt in aſſertorio ut patet per exemplum* delle levatrici Egiziane delle quali rapporta il ſentimento ancora di Ricardo in 4. diſt. 18. che *non peccaſſent licet non reſpondiſſent ad intentionem Pharaonis*: La ragione che aſſegna, doverſi tal dottrina intendere del promiſſorio, è, perchè deve in ciò attenderſi *utrum juramentum exigatur inique, puta a Judice, vel ſuperiore contra jura*.

Domenico Soto *de Juſt. & Jur. lib.* 5.*q.*6. *art.* 2.*pag. mihi* 163. §. *ut autem ſummatim: certiſſimum eſt, Confeſſarium vere reſpondere, ſe neſcire quod in Sacramento audivit, quoniam hujus contradictionis ſcio, & neſcio utraque pars diverſis ſenſibus eſſe poteſt vera: Nam licet prior ſimpliciter vera ſit, ſi ſcire pro eo uſurpes, quod relatu credis; poſterior nihilominus eſt vera in hoc ſenſu, quod neſcis tamquam homo, vel quia neſcius ut dicas*.

Ma queſto ut *dicam* che rende vero il *neſcio*; egli è mentale, non eſpreſſo nelle parole con cui ſi riſponde. Non importa, queſto ſolo baſta perchè non ci ſia bugia, la quale in neſſun conto può dirſi.

Poco appreſſo paſſa ad un altro grado, ſe uno, o per ſegreto manifeſtatogli, o per altro motivo ſa, che il tale ha commeſſo un omicidio, chiamato dal giudice, e interrogato ſe il tale aveſſe commeſſo tale omi-

omicidio, *arbitror posse rite respondere, se nescire: ut si interrogetur, an alius quispiam, puta Petrus* occiderit, illudve, aut aliud fecerit fueritve tali hora in tali loco, aut quidpiam simile, per quod veniri possit in notitiam criminis. Enimvero cum voces sint conceptuum signa, oratio illa *nescio* recipere huno sensum citra mendacium potest: *nescio ut tibi modo dicam*.„

Certamente Soto al luogo citato, dice, che un reo dimandato anche ingiustamente del delitto da lui commesso, non può dire *non feci*, e un' adultera dimandata dal Marito, se ha trattato col drudo, con cui vera mente ha trattato, non può dire, che nò, Ma Navarro, e altri non san comprendere. perchè dimandato, se il sa, sapendolo possa dire *nescio*, intendendo *ut dicam*; e dimandato se l'ha fatto, avendolo fatto, non può dire *non l'ho fatto* intendendo *ut dicam*.

Navarro citato *in Manual. cap.* 12. *a num.* 8. espone molti casi, in cui sia lecita nel modo esposto la restrizione anche col giuramento al *n.* 9. Una donna scomunicata per non voler coabitare col marito per occulto impedimento in caso di morte „ ut possit absolvi, „ potest, & debet jurare, se cum marito „ vitam facturam, concipiendo intra se: si „ sine peccato fieri possit, & si convaluerit, „ & ad maritum non redierit, perjurii rea „ nullatenus erit.

15. Qui jurat latroni, ſe centum aureos illi daturum, ſub conditione intra ſe concepta, ſi forſan illi debet, non tenetur illos perſolvere; ſi alias non debet.

18. Si maritus uxorem ad jurandum non compellit de non admiſſo adulterii crimine, poteſt illa jurare quod ſecundum ſuam intentionem verum eſt, falſum autem juxta mariti mentem.

Eod. num. fin. Poteſt quis jurare, ſe non habere rem ab alio petitam.... Si ea mente juret quod illam non habeat ad eam illam dandam, vel commodandam.

19. Che gli ſcolari di qualche univerſità poſſano giurare „ ſe nulli candidatorum quid„ quam fuiſſe loquutos, intra ſe intelligentes „ de illis rebus quæ contra ſtatutorum men„ tem fuiſſe videbantur.

Bonacina Dottor di Theologia, e di legge *tom.2. diſp.4. q.1. p.12. num.4.* Qui alio ſenſu jurat, quam aliter intelligat, non peccat, modo juſtam habeat cauſam ita jurandi, ſeu utendi ambigua oratione, aut tacita reſtrictione. Porta quivi molti caſi particolari, tra' quali

Nel num. 5. §. nono ſequitur ivi poterſi uſare la reſtrizione „ ſi clericus, aut etiam lai„ cus aliqua aſportans, ex quibus juxta veram, aut probabilem opinionem non tenetur gabellam ſolvere, neget, ſe quidquam aſportare dum interrogatur a cuſtodibus an quidquam portet. Mol-

Molti altri autori su questo punto sono citati, e Soto al luogo addotto cita Adriano 4. *Sentent. q. de sigili. Confess.* il quale dice, quod reus contra jus interrogatus, potest etiam juratus respondere, non solum nihil de illa re novisse (ciò che Soto insegna potersi fare) verum interrogatus an fecerit, potest respondere se non fecisse.

Di più cita Gaetano *Opusc. 16. responsf. q.5.* qui ait, inquisitum præter jus de occultis complicibus, respondere posse non habere complices.

Ma questi, che si son rapportati sono d'avanzo a provare, esser una delle calunnie di Macchiavello per iscreditare i Gesuiti, il dire, che la restrizione mentale, e 'l sofisma della scienza incommunicabile sia una invenzione de' Gesuiti.

QUARTO ERRORE.

NON ho veramente che opporre agli errori, de' quali ſi fanno rei i Geſuiti, dacchè vedo, che ſi eſagera qual vizio enorme origine d' infiniti ſconcerti, la eſatta, e cieca ubbidienza, che ſi eſige verſo il Generale capo di tutto l' ordine, in modo che neppure i Provinciali ſopra luogo nelle lor Provincie poſſano operare a lor modo, ma debbano ancor eſſi oſſervare religioſamente gli ordini, che lor ſi mandano dal Generale. Non ho dico, che opporre, chiamandoſi vizio da deteſtarſi quella virtù, che a ſentimento di S. Gregorio, ſolo è madre inſieme delle altre virtù, e inſieme cuſtoditrice. *Obedientia ſola virtus eſt, qua virtutes cæteras menti inſerit, inſertaſque cuſtodit:* virtù, e comandata, e rigoroſamente praticata da Gesù Criſto; tanto lodata da tutti i Santi Padri, e Maeſtri ſpirituali, e con tanto rigore richieſta negli Ordini più accreditati da' Santi lor fondatori S. Baſilio, S. Benedetto, S. Domenico, S. Franceſco; e 'l Santo fondatore della Compagnia a loro eſempio, laſciò ſcritto a' ſuoi figliuoli che ſe ben le altre Religioni li ſuperaſſero in ogni altra virtù; procuraſſero nondimeno di non cedere agli altri nella virtù della ub-

bi-

bidienza. Vedete a quanto arriva la mia temerità, dopo aver letta la scrittura; mi si è più acceso il desiderio di veder sempre più in tutti i Gesuiti, avanzata una virtù, da cui dipende tutto il bene spirituale non solo d'ogni Religione, ma ancora d'ogni governo bene ordinato.

Due sole cose ho notate, a dir vero, in questo quarto errore registrate con tanta pompa contro de' Gesuiti. La prima è di somma mia consolazione; la seconda più che di amarezza, di ammirazione. Dirò brevemente il mio sentimento intorno alla prima; poi intorno alla seconda accennerò qualche riflessione.

A dimostrare quanto sieno perniciosi nelle Città, ne' Regni, nelle Repubbliche i Gesuiti, affine di farli così abbominevoli appresso tutte le Nazioni dappertutto si pubblica con varie stampe in varie lingue il loro esilio da tutto lo Stato della Serenissima non mai abbastanza lodata Repubblica di Venezia. Si sa fin dalla plebe più infima, fin da Ragazzi il motivo, per cui furono essi scacciati, tra tanti Ecclesiastici. Fu perchè essi vollero osservare l'interdetto dalla Santa Sede sotto il Pontificato di Paolo V, ordinato in quella Repubblica ciò, che per quanto taluni pretendessero di colorire, non potè fare a meno il celebre Istorico Veneto

Andrea Moroſini di ſcriverne apertamente nella ſua ſtoria *al libro* 17. il vero è troppo pubblico motivo. Veggaſi il Giovanſi *l.* 12. *part.V. pag.*96. 2.*part. n.*108. Che gran Provvidenza di Dio, ho detto tra me, che mentre con tanto impegno ſi ſpacciano i Geſuiti per intereſſarli al ſommo ne' beni terreni, nelle ricchezze, e in tanti milioni, che accumulano e tengon ſepolti; Mentre ſi vogliono per avidiſſimi ſopra ogni altro di gloria, di onore, di dominj, fino a dirſi, che non hanno altro fine nelle opere che fanno conſumandoſi in faticar co' Proſſimi nelle Scuole, nelle Miſſioni, ſe non l'acquiſto di una vana gloria Terrena: Mentre ſi eſagerano per diſprezzanti della Santa Sede, e infami violatori, e refrattarj delle Bolle Apoſtoliche; il Signore permette che da' medeſimi ſenza rifleſſione, ſi ricordi un fatto, che ſolo è baſtante a diſtruggere quelle lor macchine, e dichiarar falſo quanto eſſi hanno avuto impegno di ſpargere, e di far credere al Mondo tutto. Come avidi di dominare, e di eſſere onorati, come tanto orribilmente attaccati all' intereſſe, e alle ricchezze, come diſprezzanti della Santa Sede, e violatori delle Bolle Appoſtoliche quelli che per ubbidire alla Sede Appoſtolica ſi contentarono perdere quel grande onore, e quella gloria, che godeva-

no di servire con plauso una sì ragguardevol Repubblica, e di essere spogliati di quel molto, che possedevano in tutto quel fioritissimo Stato? Vi assicuro caro mio lettore che gli Eretici, i quali furono i primi inventori di queste calunnie sparse contro de' Gesuiti, quanto di piacere provavàno di vederle ora spargere con tanto impegno da' Cattolici: tanto avranno letto con dispiacere un fatto, che tutte dichiara false le lor calunnie. E quanto ad essi ha recato di dispiacere, tanto ho io motivo di consolarmene.

La seconda cosa, che ho notato, è che s' impugna apertamente tutto l' Istituto, e il modo di governo della Compagnia, il che confesso non può non recarmi dispiacere, non potendo io con indifferenza mirare, che si laceri un spirito tanto (a dispetto di chi non vuole) *benemerito della Chiesa*. Ma più assai del dolore è la maraviglia, che da un tal modo di scrivere ne ho conceputo. Come, dico io, finchè gli Eretici nimici dichiarati della Chiesa Romana, hanno scritto così, non è maraviglia, ma che un tal modo di scrivere sia adottato con tanta intrepidezza da cattolici sì rispettosi della Santa Sede, sì zelanti delle Bolle Apostoliche, e si adoperi senza ribrezzo impugnando tutto l' Istituto le co-

sti-

ſtituzioni, il governo, una Religione, che in tutte le ſue parti, coſtituzioni, Regole, Decreti, e forma di governo è ſtata ſolennemente approvata, non ſa capirſi. L' approvò Paolo III. con due Bolle nel 1540. Bull. *Regimini militantis Eccleſiæ*, e nel 1543. Bull. *Injunctum nobis*, e con altre due di varj Privilegj l' arricchì.

Nel 1550. l' approvò Giulio III. con Bolla *Expoſit. debitam*.

Nel 1561. Pio IV. Bull. *Etſi ex debito*.

Nel 1568. Pio V. eſpreſſamente tutte le coſtituzioni. Bull. *Innumerabiles fructus*.

Nel 1582. Greg. XIII. confermò l' Iſtituto, e i Privilegj, e le Coſtituzioni. Bull. *quanto fructuoſius*.

Nel 1584. l' iſteſſo tornò a confermarlo. Bull. *Aſcendente Domino*.

Nel 1591. Greg. XIV. Bull. *Eccleſiæ Catholicæ* confermò l' iſtituto, le coſtituzioni, in nome di Compagnia di Gesù, il modo di governare, le convocazioni delle congregazioni, la diviſione de' Gradi, ove fulminò contra gl' impugnatori ſcomunica *latæ ſententiæ*, e riſervata al ſolo Romano Pontefice, la quale, come è graviſſima, mi piace ſcriverne le parole.

Ut perturbatorum, & contradicentium audacia coerceatur, ac ne ipſi, vel pernicioſo eo-

rum

rum exemplo alii imposterum, quæ ab hac Apostolica Sede semel stabilita sunt, præcipue circa Regularium Ordinum institutionem, & confirmationem, in quibus alioquin ad eandem Sedem tantum manus apponere spectat, impugnare, aut enervare impune præsumant, aut ullo modo valeant; præcipimus in virtute sanctæ obedientiæ universis, & singulis personis, tam sæcularibus, quam quorumvis ordinum Regularibus cujuscumque status, gradus, & præeminentiæ existat, etiamsi Episcopali, Archiepiscopali, Patriarchali aut majori ecclesiastica dignitate, seu cardinalatus honore, vel mundana quavis auctoritate, seu excellentia præfulgeant: ipsis vero Regularibus, etiam dictæ Societatis sub pœnis excommunicationis latæ sententiæ, nec non inhabilitatis ad quævis officia, & dignitates, vocisque tam activæ, quam passivæ privationis eo ipso absque alia declaratione (quarum absolutionem Nobis, ac successoribus nostris dumtaxat reservamus) ne dictæ Societatis Institutum, Constitutiones, aut decreta, vel ex eis quidpiam, aut ex præmissis omnibus articulum quemlibet vel aliud quid supradicta concernens, majoris boni, aut zeli, seu quovis alio quæsito colore, aut prætextu, directe, vel indirecte impugnare, vel immutari, alterari, aut formam aliam, seu rationem circa ea induci curare, aut contra, vel præterea, seu quævis alia Instituti substantialia agere &c.

Nel

Nel 1606. da Paolo V. confermato l'Iſtituto, e i Privilegj, approvate le coſtituzioni de' Predeceſſori, e nominatamente di Gregorio XIII. e Gregorio XIV. Bull. *Quantum Religio*.

E più il Sacroſanto Concilio di Trento ſtimando bene ſtabilire, ed innovare alcune coſe nelle altre Religioni; non volle, che coſa alcuna ſi mutaſſe nella Compagnia. *Per hæc tamen S. Synodus non intendit aliquid innovare, aut prohibere, quin Religio clericorum Societatis Jeſu juxta pium eorum Inſtitutum a S. Sede approbatum domino, & ejus eccleſiæ inſervire poſſit. Seſſ. 25. de Regularibus cap. 16.*

Ora, dico io, può non recar maraviglia, che uomini cattolici, sì pii, e sì zelanti, che, (vero ſia, o no poco importa) condannano i Geſuiti per inoſſervanti delle Bolle Appoſtoliche, queſti con tanta animoſità, ſenza ſcrupolo impugnano apertamente l' Inſtituto in tutte le ſue parti, le coſtituzioni, le loro adunanze e Provinciali, e Generali, la forma del loro governo, approvato in ogni ſua parte con tante Bolle ſolenni da tanti Sommi Pontefici, e da eſſi con formale precetto ad ogni ſorta di Perſone, e con pene di ſcomuniche *ipſo facto*, e riſervate, comandato, e vietato di contraddire, oppugnare, o vôler mutata

tata la minima parte di tale Inſtituto ? Quello, che il Sacroſanto Concilio di Trento giudicò elentare dalle ſue ordinazioni date per gli altri, e ordinò, che nulla affatto ſi faceſſe di mutazione in tale Iſtituto; Perſone private hanno l' animoſità d' impugnare? Può tollerarſi, che un Santo Veſcovo, qual fu Palafox, proponeſſe con lettera riſervata ſecretamente al Sommo Pontefice immediatamente i ſuoi ſentimenti ſopra tale Iſtituto. Ma è ella poi coſa da tollerarſi, che altri ſi faccian lecito di dare alle ſtampe una tal lettera, aggiugnervi delle riflesſioni, e queſto a ſolo motivo d' impugnar l' Iſtituto coll' appoggio dell' autorità di un Prelato, e che ſi riſtampi in varie lingue, e ſe ne pubblichino dappertutto le copie? Può egli ciò non recar della maraviglia, maſſimamente al rifleſſo dell' applauſo, approvazione, e giubilo di Perſone, e in luogo, in cui dovrebbe averſi a cuore l' onore della Sede Appoſtolica, e l' oſſervanza de' ſuoi decreti, e delle ſue Bolle? Ho detto quanto mi occorreva; ſoggiungo ſolo quanto ſcriſſe il celebre Dottor Pietro Navarro, il quale ſcriſſe nel 1590.

Egli *lib. 2. de Reſtitut. n.* 354. ſcrive così: Detrahere de ſtatu Religionis in communi, his præſertim temporibus, non modo

do grave detractionis peccatum eſt; ſed etiam circa fidem periculoſum. Unde tales murmuratores caveri, vel, ut melius loquar, cavere debent. Eſt enim gravis quædam ſuſpicio de hæreſi: & inde colligo, eos etiam eſſe cavendos, qui aliquam ſpecialem Religionem approbatam a Sede Apoſtolica infamant, aut de ea male vel ſentiunt, vel loquuntur, vel impugnant. Hi enim parum abeſſe videntur, ut de ſtatu Religionis male ſentiant, vel loquantur.

Faccia il pio lettore di queſta dottrina quell' uſo, che la ſua coſcienza gli detta per ſicurtà della ſalute ſua eterna.

IL FINE.